

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 16 MARZO 1988

SOMMARIO

Piano regionale socio-assistenziale
per il triennio 1988/1990

DELIB. C. R. 23.12.1987 n. IV/871

REQUISITI x CRE
CAG
C.D. ANZIANI

Allegato n. 2

**NORMATIVA TECNICO-EDILIZIA E GESTIONALE
PER LE STRUTTURE E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

Solo x

- CRE
- CAG
- CDAnziani

SOMMARIO

— STRUTTURE PROTETTE:	148
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CASE DI RIPOSO:	154
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CASE ALBERGO E CASE DI SOGGIORNO:	161
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CENTRI DIURNI PER ANZIANI	165
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— ASSISTENZA DOMICILIARE:	168
Standard gestionali	
— CENTRI SOCIO EDUCATIVI PER HANDICAPPATI:	170
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI:	175
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— COMUNITÀ ALLOGGIO:	181
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— ISTITUTI EDUCATIVO ASSISTENZIALI PER MINORI:	184
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CENTRI DI PRONTO INTERVENTO:	188
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE:	191
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— CASE DI VACANZA E CAMPEGGI:	191
Standard gestionali	
Standard strutturali (casa di vacanza)	
Standard strutturali (campeggi)	
— CENTRI RICREATIVI DIURNI:	195
Standard gestionali	
Standard strutturali	
— ASILI NIDO:	196
Standard gestionali	
Standard strutturali	

STRUTTURE PROTETTE
Standard Gestionali

1. Definizione

Le strutture protette sono residenze collettive che forniscono agli ospiti anziani, in condizioni di gravi deficit o totalmente non autosufficienti, interventi di protezione assistenziale e abitativa nonché adeguati interventi sanitari e riabilitativi.

L'assistenza e la cura hanno luogo in case protette o in reparti protetti, di ridotte dimensioni, nelle case di riposo.

2. Destinatari

Sono destinatari della struttura protetta persone anziane affette da grave deficit, tale da non consentire il compimento di atti di attività elementari, nei casi in cui la famiglia od altri servizi non possono adeguatamente provvedere. Possono essere destinatari delle strutture protette o dei reparti protetti anziani portatori di patologie psichiatriche di preminente interesse socio-assistenziale, che per motivi diversi non possono essere

reinscritti nella famiglia o nel contesto sociale di provenienza. Essi comunque non devono superare il 10% del numero complessivo degli ospiti.

3. Ammissioni

L'invio alla struttura protetta direttamente gestita dall'U.S.S.L. o convenzionata è proposto dall'unità operativa di II livello del servizio di assistenza sociale dell'U.S.S.L. integrato da apporti specialistici provenienti dal servizio di medicina specialistica dell'U.S.S.L. (fisiatria-geriatria), previa certificazione del medico di fiducia dell'assistito, constatato che le condizioni psicofisiche del soggetto e la situazione familiare e socio-ambientale sono tali da non permettergli di permanere nel proprio domicilio temporaneamente o definitivamente.

L'accoglimento da parte della struttura avviene sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione e comunque previo accertamento delle condizioni dell'anziano da parte del responsabile sanitario della struttura.

È richiesto comunque l'assenso dell'interessato, salvo i casi di incapacità previsti dalla legge.

4. Capacità ricettiva

La struttura protetta di nuova realizzazione deve avere un minimo di 60 p.l., ma non deve superare i 150 p.l. Eventuali deroghe a tali limiti (comunque entro la soglia massima di 250/300 p.l. e minima di 30 p.l.) possono essere autorizzate per le strutture già funzionanti, solo previa verifica del fabbisogno complessivo della zona, della densità demografica e delle condizioni geomorfologiche della zona, dei possibili bacini di utenza.

Solo nel caso in cui la struttura protetta si configuri come reparto protetto di una casa di riposo si richiede che il numero minimo dei p.l. non sia inferiore a 15.

5. Funzionamento

La struttura protetta ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

6. Attività

Il personale socio-sanitario delle strutture protette garantisce primariamente il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, sopperendo alle difficoltà che la persona ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa.

La struttura e l'organizzazione dell'ambiente devono avere le caratteristiche generali e particolari che rendono lo stesso un gradevole ambiente di vita, fruibile anche da persone con autonomia e autosufficienza notevolmente ridotte.

L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e la capacità di rapporto sociale.

Devono essere inoltre attivati tutti gli interventi possibili — avvalendosi anche dell'insieme delle offerte presenti sul territorio - volti alla stimolazione ed alla promozione della persona.

In particolare si possono individuare sei aree di prestazioni primarie da assicurare agli ospiti:

- alimentazione;
- mobilitazione;
- eliminazione (evacuazione);
- igiene;
- bisogni sanitari;
- protezione;

Il soddisfacimento dei bisogni sanitari viene garantito mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie di base e specialistico/riabilitative che oltre a curare gli eventi morbosi ricorrenti prevenendo la loro insorgenza e ritardano l'evoluzione degli stati morbosi cronici. Tale assistenza sanitaria viene fornita da infermieri, terapeuti

della riabilitazione, personale medico-generico e specialistico. Le restanti 5 aree di prestazioni primarie, unitamente alla pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite, costituiscono le attività di «assistenza diretta» all'anziano di natura integrata assistenziale e a rilievo sanitario e vengono fornite dall'ausiliario e/o operatore socio-assistenziale.

7. Personale

Ogni struttura protetta ha un responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zonali e della verifica e controllo di gestione dei programmi attuati.

Nel caso di struttura protetta gestita dall'U.S.S.L. il direttore è nominato dal Comitato di gestione, sentito il Comitato di coordinamento dei sindaci, tra il personale in possesso dei requisiti manageriali tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Nel caso in cui la struttura protetta si configuri come reparto di una casa di riposo, il responsabile di quest'ultima lo è anche per il reparto protetto.

Nella struttura protetta si prevedono le seguenti figure professionali:

A) *Ausiliario e/o operatore socio-assistenziale*: presta assistenza diretta alla persona, ivi compresa l'effettuazione della pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite e fornisce prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, in qualche modo a confine tra l'area sanitaria e socioassistenziale, e pertanto da definirsi a rilievo sanitario: ciò comporta attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziali all'attuazione del programma assistenziale (esempio: massaggi e frizioni per prevenire le piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente, collaborazione ad attività di tipo infermieristico o sanitario).

B) *Animatore*: promuove attività di animazione e di ricreazione nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e di prevenzione del decadimento psicofisico, in stretto collegamento con l'Ass. Sociale.

C) *Assistente sociale*: presta interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con il ricovero e al migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio, con particolare riferimento alla famiglia e all'ambiente di provenienza al fine di evitare l'emarginazione dell'anziano; collabora a promuovere attività partecipative degli ospiti.

D) *Esecutori, operatori ed ausiliari*: addetti ai servizi generali (es. pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, centralino, portineria, manutenzione ecc.).

E) *Infermiere*: fornisce prestazioni di assistenza diretta e le prestazioni igienico-sanitarie che comportino una precisa responsabilità in ordine a rischi specifici e che siano predeterminabili e programmabili in modo autonomo rispetto al programma socio-assistenziale globale. Può svolgere compiti di coordinamento ed organizzazione di un reparto o di una unità assistenziale.

F) *Terapista della riabilitazione*: fornisce le necessarie prestazioni riabilitative secondo la patologia degli ospiti al fine di prevenire l'insorgenza di disabilità, ritardarne l'evoluzione in cronicità, migliorare la residua capacità del soggetto.

G) *Medico*: responsabile dell'organizzazione delle attività sanitarie preventive, curative e riabilitative all'interno della struttura, dell'igiene ambientale, delle diagnosi e delle terapie.

H) *Personale amministrativo*

8. Standard di personale

Lo standard di personale viene espresso dal rapporto personale/anziani non autosufficienti assistiti calcolato sulla base dei seguenti parametri:

a) ore di lavoro giornaliero mediamente una unità di personale assunta a tempo pieno presta la propria attività su 365 giorni l'anno per 4 ore al giorno. Tale dato risulta dal seguente calcolo: 36 h settimanali \times 52 settimane = 1872 ore annue, convenzionalmente ridotte a n. 1460 h effettive di lavoro tenuto conto dei periodi di ferie, festività soppresse, festività infrasettimanali, recuperi, malattie - 1460 h:365=4 h/giorno;

b) tempi medi di prestazioni richiesti per soddisfare le esigenze di assistenza diretta all'ospite tenuto conto dei diversi gradi di non autosufficienza degli ospiti e della loro incidenza all'interno della struttura.

I rapporti numerici personale/anziani non autosufficienti definiti per le varie figure professionali possono ovviamente subire variazioni in relazione:

— agli orari del rapporto di lavoro personale dipendente (personale a tempo pieno, a tempo parziale);

— alla presenza di personale convenzionato (compreso i volontari) e di personale religioso, tenuto conto delle ore di servizio effettivamente prestate dallo stesso.

In ogni caso devono comunque essere garantiti i minuti giornalieri di assistenza richiesti per ogni ospite non autosufficiente.

Lo standard indicato si riferisce al personale in servizio: l'organizzazione dei turni di presenza del personale è di competenza delle singole strutture; deve comunque essere garantita l'erogazione delle necessarie prestazioni nell'arco delle 24 h nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti.

Ausiliario e/o operatore socio-assistenziale

Tenuto conto della necessità di 100 minuti al giorno di «assistenza diretta» all'anziano non autosufficiente come definito in precedenza (prestazioni relative all'alimentazione, mobilitazione, igiene personale, eliminazione, protezione e pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite) lo standard di tale operatore si quantifica nel rapporto 1 ausiliario ogni 2,5 ospiti non autosufficienti.

Infermiere

Le attività di assistenza infermieristica specifica (es. medicazioni, terapia orale/iniettiva, terapia infusione) e di sorveglianza infermieristica degli ospiti possono essere mediamente quantificate in 20 minuti al giorno per ogni anziano non autosufficiente. Lo standard di tale operatore si quantifica nel rapporto 1 infermiere ogni 12 ospiti non autosufficienti, garantendo la copertura delle 24 ore.

La copertura della fascia oraria notturna può essere assicurata, nelle strutture di ridotte dimensioni, mediante la pronta reperibilità infermieristica o l'organizzazione all'interno della struttura del servizio di guardia medica. Qualora inoltre (a seconda delle singole modalità organizzative) la copertura della fascia oraria notturna richieda un numero di infermieri superiore allo standard indicato, alle unità di personale infermieristico eccedente potrà corrispondere una proporzionale riduzione degli ausiliari addetti all'assistenza diretta, facendo in tal modo concorrere parte dell'attività resa dall'infermiere nel calcolo dei 120 minuti di assistenza diretta da garantire ad ogni anziano non autosufficiente.

Medico

Prevedendo mediamente per ogni anziano non autosufficiente una visita generale al mese, una visita settimanale, ed un controllo bisettimanale unitamente all'impegno settimanale per riunioni di équipe, colloquio

con i parenti, gestione farmaci e rapporti con strutture sanitarie esterne, lo standard del personale medico si quantifica in 36 ore settimanali di medico (cioè 1 medico a tempo pieno) ogni 60 ospiti non autosufficienti. La struttura deve comunque garantire la reperibilità costante di personale medico in caso di necessità.

A seconda del bisogno dell'ospite deve essere assicurato il necessario apporto medico-specialistico di norma da parte del competente servizio di medicina specialistica dell'U.S.S.L. Si ritiene inoltre opportuna la consulenza di un dietista.

Terapista della riabilitazione

Prevedendo che mediamente il 10% degli ospiti non autosufficienti abbisogna di trattamenti riabilitativi individualizzati con durata media di 45 minuti, mentre in altri casi sono sufficienti sedute di piccolo gruppo, o non è richiesta specifica terapia riabilitativa, lo standard di terapisti della riabilitazione può quantificarsi in un terapeuta ogni 40 ospiti non autosufficienti.

In tale area di intervento riveste essenziale importanza la formulazione di un programma riabilitativo da parte del fisiatra, alla realizzazione del quale concorrono, oltre alla specifica competenza del fisioterapista, anche gli apporti del medico, dell'infermiere e dell'ausiliario.

Assistente sociale e animatore

Si ritiene necessario che all'interno della struttura vengano garantite le prestazioni dell'assistente sociale, preferibilmente messa a disposizione dall'U.S.S.L. o dagli Enti locali, nonché le prestazioni dell'animatore anche mediante l'utilizzo di organizzate forme di volontariato.

La struttura deve inoltre garantire razionali ed efficienti servizi di:

- cucina;
- lavanderia;
- portineria;
- centralino;
- manutenzione impianti;
- servizi amministrativi;

utilizzando personale dipendente, convenzionato o mediante appalti a ditte esterne. Si ritiene che il costo complessivo di tali servizi (comprese le spese generali dell'acquisizione dei relativi beni e servizi) non debba di norma superare il 40-45% del costo totale della struttura.

STRUTTURE PROTETTE Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1 Spazi collettivi:

- a) palestra di riabilitazione per la fisiokinesiterapia
- b) ambulatorio

4.2 Spazi di collegamento:

- a) atrio di ingresso e piattaforme di distribuzione
- b) spazio per l'accoglimento ingresso e centralino telefonico
- c) corridoi e disimpegni
- d) scale

4.3 Nuclei abitativi:

- a) camere a uno, due, tre o quattro letti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto
- c) servizi igienici comunitari
- d) locale biancheria sporca
- e) cucinino
- f) locale di servizio medico
- g) locale pranzo
- h) locale soggiorno
- i) ripostiglio

4.4 Servizi generali:

- a) uffici
- b) camera mortuaria
- c) spogliatoi con servizi igienici per il personale
- d) cucina
- e) lavanderia/stireria/guardaroba
- f) magazzini e depositi
- g) locali per servizi tecnici

5. IMPIANTI:

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) ossigeno
- e) riscaldamento
- f) citofonico o di segnalazione

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

7. ARREDI E ATTREZZATURE

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali

- i servizi sanitari di base;
- i servizi di riabilitazione;

— tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10, D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

I vari piani della struttura non devono presentare variazioni di livello, né tanto meno gradini al loro interno. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati.

4.1 Spazi collettivi

a) palestra di riabilitazione per la fisiochinesiterapia

Deve essere aperta alla popolazione anziana e non anziana del centro di insediamento, per la prevenzione e la rieducazione funzionale e motoria.

Il locale deve avere una superficie di almeno 60 mq. e la lunghezza del lato minore non deve essere inferiore a m. 6,00. In prossimità della palestra devono essere ubicati il locale spogliatoio, i servizi igienici, l'ambulatorio medico e il ripostiglio per le attrezzature.

Le palestre devono contenere attrezzature idonee (vedi voce attrezzature).

b) ambulatorio

Preferibilmente al piano terreno e in prossimità della palestra deve essere previsto un ambulatorio medico con superficie minima di mq. 20 per visite e medicazioni. È da prevedere un annesso spazio di attesa e un servizio igienico.

4.2 Spazi di collegamento

a) ingresso e piattaforme di distribuzione

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere di mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (vedi art.8 D.P.R. 27/4/1978 n.384).

b) spazio di accoglimento ingresso e centralino telefonico

È opportuno prevedere un vano accanto all'ingresso per accogliere il portiere e/o centralinista.

c) corridoi e disimpegni

Nelle nuove costruzioni la larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m. 2,00. Nelle ristrutturazioni, la larghezza minima deve essere di m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti, che ne diminuiscano la larghezza e siano fonti di pericolo.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe. (vedi art. 11 D.P.R. 27/4/1978 n.384)

I corridoi devono avere i corrimani su ambedue i lati con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di m. 0,90 da terra, deve essere sicuro alla presa, preferibilmente avere una sezione circolare di diametro di circa cm. 4, staccato di cm. 6 dalla parete (vedi art. 9 D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384).

d) scale

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli altri spazi mediante una porta.

Le rampe di scale devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

I pianerottoli intermedi devono avere una profondità di almeno m. 1,60.

Le rampe delle scale non devono avere più di dieci gradini ed è opportuno che siano staccate di cm. 30 e sfalsate di un gradino per ottenere la continuità del corrimano.

La larghezza delle rampe deve essere di almeno m. 1,20 per permettere il contemporaneo passaggio di due persone.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima cm. 30

alzata massima cm. 16

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

Il primo gradino della scala deve essere arretrato di almeno cm. 60 dal filo del corridoio o dello spazio nel quale si immette per evitare il pericolo di cadute a persone e carrozzelle; inoltre non deve essere di fronte all'uscita dell'ascensore.

Non sono accettabili gradini a zampa d'oca.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di m. 1,00.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m., ed essere posizionato su ambedue i lati della scala.

Deve essere sicuro alla presa, preferibilmente con sezione circolare di diametro circa di cm.4, staccato di cm. 6 dalla parete.

Il corrimano deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

È opportuno prevedere un cordolo o scamillo di altezza di cm. 15-20 sul quale inserire la ringhiera.

In ogni caso non devono essere lasciati spazi liberi tra gradini e ringhiera, al fine di evitare la fuoriuscita dei piedi in caso di cadute. (vedi art. 9 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

4.3 Nuclei abitativi

Per nucleo abitativo si intende l'insieme di spazi individuali (camere da letto e servizi igienici) e semicollettivi (servizi igienici comunitari, cucinino, locale pranzo e locale soggiorno) a carattere peculiarmente residenziale.

Ad ogni piano possono essere previsti uno o più nuclei abitativi e in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

Di seguito è riportata l'articolazione distributiva di detto nucleo prendendo come capacità di riferimento 30 posti letto.

Detta capacità ricettiva del nucleo deve essere il modello di riferimento nel caso di nuove costruzioni.

Nel caso di ristrutturazione la capacità ricettiva del nucleo è determinata in rapporto alla superficie utile di ogni piano, ma non deve essere superiore a 45 posti letto, né inferiore a 12/15 posti.

a) camere da letto

Le camere da letto devono avere due, tre o quattro posti letto; deve essere prevista una camera a 1 letto ogni 30 posti letto, da destinare solo a utenti bisognosi di isolamento o in stato terminale.

Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

- mq. 10 per la camera a 1 letto;
- mq. 16 per le camere a 2 letti;
- mq. 22 per le camere a 3 letti;
- mq. 28 per le camere a 4 letti.

In fase di progettazione si deve tener conto anche degli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro. Detti spazi non devono essere inferiori a cm. 70.

Se nella stanza è prevista la presenza di persone in sedia a ruote, gli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro non devono essere inferiori a cm. 95. Si devono inoltre prevedere opportuni spazi di manovra.

Per la rotazione di 360° di una sedia a ruote è necessario uno spazio la cui superficie sia pari a quella di un cerchio di diametro di m. 1,70; mentre per una rotazione di 180° è necessario uno spazio minimo di m. 1,40 x m. 1,80.

Tutte le camere devono essere dotate di

- letti;
- comodini;
- tavolino/i con sedia/e o poltroncina/e;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

Le misure consigliate sono:

letto:

- per validi altezza cm. 45;
- per motulesi altezza cm. 60;

tavolo:

- altezza per validi cm. 78;
- altezza per motulesi cm. 80/83;

sedia:

- altezza sedile cm. 45;

poltroncina:

- altezza sedile cm. 40/45. Le poltroncine devono essere munite di braccioli per facilitare l'anziano ad alzarsi e sedersi;

armadio:

- tubo appendiabiti per validi altezza cm. 170;
- tubo appendiabiti per motulesi altezza cm. 150;
- piano più alto per validi altezza cm. 170;
- piano più alto per motulesi altezza cm. 135;
- piano più basso altezza cm. 30.

In tutte le camere la disposizione dei letti deve essere con la testata a muro in modo che l'ospite possa essere servito dai due lati.

Nella camera a 4 letti è preferibile che i letti si fronteggino due a due in modo che gli ospiti si possano vedere e parlare con facilità.

b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

Nelle nuove costruzioni deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quattro utenti, collegato con le camere da letto tramite un antibagno. In caso di ristrutturazione, ove non sia possibile, per dimostrati fattori tecnici, realizzare servizi igienici collegati direttamente con le camere, e questi vengano concentrati in alcuni punti, deve essere comunque rispettato il rapporto numerico di un servizio igienico al massimo ogni quattro utenti.

I servizi igienici è bene siano dotati di areazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla areazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce e arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un bidet e una doccia.

Nelle nuove costruzioni le dimensioni minime dei servizi igienici devono essere di m 1,80 x 2,20.

In caso di ristrutturazione, le dimensioni dei servizi igienici devono essere tali da consentire agevoli movimenti anche ad utenti in carrozzina.

Il lavabo deve essere sostenuto in modo sicuro, perché l'anziano possa appoggiarsi con tutto il peso, avere l'altezza del bordo superiore a cm. 80, essere abbastanza grande per ridurre lo spargimento dell'acqua sul pavimento.

Il rubinetto deve essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti e preferibilmente del tipo a croce o a leva; la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento all'uso e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavabo.

Il vaso deve avere un'altezza di circa cm. 50 (maggiore dell'altezza usuale) ottenibile sia con un basamento in muratura sia con particolari assi.

È opportuno prevedere un maniglione a muro, montanti verticali o appoggi di comodo al fine di agevolare i movimenti all'anziano. In prossimità del vaso deve essere previsto il campanello elettrico del tipo a cordone.

Il bidet deve avere un'altezza di cm. 50 (maggiore dell'altezza usuale) ottenibile con un basamento in muratura. È opportuno prevedere un maniglione a muro o un montante verticale per agevolare i movimenti dell'anziano.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

La doccia deve essere dotata di un apposito seggiolino ribaltabile e di un erogatore d'acqua del tipo a telefono montato su un asta verticale che ne consenta il funzionamento a diverse altezze; la rubinetteria deve essere posta ad un'altezza di cm. 90.

I servizi igienici di pertinenza delle camere da letto non devono contenere le vasche da bagno, in quanto esse possono risultare pericolose e scomode.

In caso di ristrutturazione, le vasche già installate devono essere dotate di maniglioni, impugnature e montanti per facilitarne l'utilizzo.

Deve essere prevista la fornitura centralizzata di acqua calda.

c) servizi igienici comunitari

Ogni 15 posti letto deve essere previsto ad ogni piano un apposito locale per i bagni assistiti.

Tale locale deve essere attrezzato con una vasca da bagno isolata su tre lati, appoggiata cioè solo con una delle testate corte alla parete, in modo da permettere al personale di assistere adeguatamente gli ospiti.

È opportuno per la sicurezza e la comodità del personale che il rivestimento perimetrale della vasca rientri di almeno cm. 15 alla base e per un'altezza pari a cm. 15. Detta vasca deve essere munita di tutte le attrezzature: maniglioni, lifter, ecc.

Nel medesimo locale è da prevedere anche un vaso e un lavabo. Annessi a tale locale vanno previsti uno spazio per l'attesa e il riposo nonché un servizio igienico con lavabo e vuotatoio.

d) *locale biancheria sporca*

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto un piccolo locale (meglio se areato) per il deposito della biancheria sporca.

e) *cucinino*

Per ogni nucleo abitativo deve essere prevista una piccola cucinetta attrezzata con fornello, piccolo lavello e piccolo frigorifero, ove sia possibile preparare qualche bevanda calda particolarmente nelle ore notturne. La superficie minima deve essere di circa mq. 6/7.

f) *locale di servizio medico*

Per ogni nucleo abitativo è opportuno prevedere un locale da adibire a guardia, a deposito medicinali ed eventualmente a deposito per le cartelle cliniche, le cui dimensioni minime devono essere di mq. 9,00.

È da prevedere un annesso servizio igienico.

g) *locale pranzo*

Il locale pranzo, viene utilizzato da tutti coloro che, in relazione alle loro condizioni psicofisiche, riescono a consumare autonomamente i pasti; l'ospite deve essere comunque stimolato a svolgere tale funzione autonomamente.

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto un locale pranzo con una superficie di almeno mq. 1,5 per ogni ospite del nucleo.

Il locale deve contenere tavoli a 4 posti e sedie con braccioli.

Il locale pranzo, fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV, previa adeguata risistemazione delle sedie e dei tavoli.

h) *locale soggiorno*

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto un locale soggiorno con una superficie di almeno mq. 1,5 per ogni ospite del nucleo. Tale locale deve contenere divani e poltrone rivestiti in materiale lavabile, tavoli bassi di appoggio e scaffali ove poter riporre riviste e quotidiani.

i) *locale ripostiglio*

Per ogni nucleo abitativo è necessario prevedere almeno un locale per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

4.4 Servizi Generali:

a) *uffici*

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative, di segreteria e l'ufficio per l'assistente sociale è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè camera mortuaria, spogliatoi con servizi igienici per il personale, cucina, guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque previsti; le loro dimensioni vanno rapportate alla capacità ricettiva e alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La presenza della lavanderia e della stireria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicin

nanze, dei quali ci si possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI

a) *impianto antincendio*

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) *impianto di sollevamento verticale*

Deve essere prevista l'installazione di un montalettighe per il trasporto degli ospiti.

In aggiunta (ma non in sostituzione del montalettighe) può essere prevista l'installazione di un ascensore con caratteristiche conformi all'art. 15 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

c) *impianto elettrico*

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, e i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili e azionabili; devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

Il livello di illuminazione deve essere il più possibile uniforme in tutti gli ambienti e generalmente superiore a quello normale. Le fonti luminose non devono abbagliare.

d) *impianto ossigeno*

La tipologia degli ospiti della struttura protetta può rendere opportuna l'installazione di un impianto per l'erogazione dell'ossigeno.

In tal caso la distribuzione deve essere effettuata con impianto centralizzato e le relative tubazioni devono essere ubicate in apposite e distinte sedi, facilmente ispezionabili, realizzate con accorgimenti atti ad evitare erronei collegamenti, e senza interferenze con altre reti.

La centrale di distribuzione deve essere idoneamente ubicata e protetta contro l'eccessivo riscaldamento e le accidentali manomissioni.

Il deposito dei contenitori di ossigeno deve avvenire in vano apposito e protetto e soddisfare tutte le prescrizioni di legge.

e) *impianto di riscaldamento*

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature. In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

La temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere superiore a quella stabilita per legge in via ordinaria, in relazione alle particolari necessità dei soggetti non deambulanti.

Pertanto la temperatura ottimale deve essere di 24°C per i bagni e di 22°C per i restanti spazi fruiti dagli ospiti.

f) *impianto citofonico o di segnalazione*

Le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto e assistenza. Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando si veda quanto precedentemente specificato al punto «impianto elettrico».

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) porte

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

Le maniglie di apertura devono essere preferibilmente del tipo a leva, con questa ripiegata fino quasi all'anta per non offrire appiglio agli indumenti.

Le maniglie devono essere poste ad una altezza massima di cm. 90.

Le porte e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura.

Sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

È utile prevedere su ogni porta uno zoccolo alto cm. 40, eventualmente rivestito di laminato o acciaio inox oppure eseguito con lo stesso materiale del pavimento, come ad esempio gomma o legno (vedi art. 12 D.P.R. 27/4/1978 n.384).

b) finestre

Il tipo di finestra consigliato è quello a doppio sistema di apertura, nella parte inferiore le ante e in quella superiore il wasistas.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

I serramenti a wasistas, posti in alto e comandati da opportuni congegni o ante, possono contribuire al ricambio dell'aria senza creare fastidiose correnti.

Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza.

c) pavimenti

I pavimenti devono essere robusti, antisdruciolevoli, isolanti termicamente e acusticamente, non elettroconduttori. La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione.

Sono consigliati pavimenti vinilici, con sottofondo di feltro o altro materiale elastico.

I pavimenti di marmo, marmette e granigliati sono sconsigliabili dato che, essendo molto rigidi, possono provocare fratture in caso di caduta degli ospiti.

Per altro i pavimenti troppo morbidi affaticano l'anziano, la cui mobilità degli arti inferiori è spesso ridotta.

Sono da evitare passatoie e tappeti che possano essere di impedimento e provocare cadute.

Per i bagni sono consigliate piastrelle antidruciolevoli anche con superficie bagnata.

d) rivestimenti pareti

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento.

Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro). In tutti i locali è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dagli attrezzi di pulizia.

7. ARREDI E ATTREZZATURE

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

Per attrezzature si intendono tutti quegli ausili fissi o mobili che servono a migliorare l'autonomia degli anziani e a facilitare il lavoro del personale.

Di seguito viene fornito un elenco di attrezzature consigliate.

Attrezzi nelle camere da letto:

- letti normali con sponde;
- letti antidecubito;
- maniglie per alzarsi dal letto;
- sollevatori per letto.

Attrezzi nei servizi igienici:

- maniglioni e montanti;
- appoggi per water;
- erogatori speciali d'acqua;
- impugnature per vasche da bagno;
- sedili per docce;
- riduttori per vasche da bagno;
- sollevatori per vasche da bagno.

Attrezzi negli spazi di distribuzione:

- piani inclinati per piccoli dislivelli interni;
- corrimani sui due lati delle scale, delle rampe e dei corridoi;
- maniglie speciali per porte.

Attrezzi nelle palestre di fisioterapia:

- pesi mobili;
- ciclette;
- scala a due altezze;
- ruota per le spalle;
- gradoni;
- vogatori;
- spalliere;
- parallele per deambulazione;
- specchi quadrettati;
- attrezzi per la correzione dell'andatura;
- tappeti imbottiti.

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

a) aree attrezzate

Alla struttura è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco. Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione dei vialetti, per i quali deve essere impiegato un materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione degli anziani.

Inoltre vanno previste numerose panchine e sedili, per la sosta e il riposo.

CASE DI RIPOSO
Standard Gestionali

1. Definizione

Le case di riposo sono residenze collettive che forniscono agli ospiti anziani, parzialmente autosufficienti, prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitario-riabilitative, dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza.

2. Destinatari

Sono destinatari delle case di riposo anziani in condi-

zioni psico-fisiche di parziale autosufficienza, in condizione cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie.

Qualora si verificano situazioni di grave non autosufficienza per cause sopravvenute durante il ricovero presso la casa di riposo, l'assistenza e la cura possono avere luogo nella casa di riposo stessa, qualora questa sia dotata di apposito reparto protetto, salvo che prevalenti esigenze di carattere sanitario, obiettivamente accertate, non richiedano il ricorso a soluzioni diverse.

3. Ammissioni

L'invio alla casa di riposo, gestita direttamente o convenzionata con gli Enti locali è proposto su richiesta dell'interessato dal servizio sociale competente integrato da apporti specialistici, provenienti dal servizio di medicina specialistica dell'U.S.S.L. (fisiatra-geriatra), previa certificazione del medico di fiducia dell'assistito, constatato che le condizioni psico-fisiche del soggetto e la situazione familiare e socio-ambientale sono tali da non permettergli di permanere nel proprio domicilio temporaneamente o definitivamente. L'accoglimento da parte della struttura avviene sulla base delle disposizioni contenute nelle convenzioni e comunque previo accertamento delle condizioni dell'anziano da parte del responsabile sanitario delle strutture.

4. Capacità ricettiva

La casa di riposo di nuova realizzazione deve avere un minimo di 60 p.l., ma non deve superare i 150 p.l. Eventuali deroghe a tali limiti (comunque entro la soglia massima di 250/300 p.l. e minima 30 p.l.) possono essere autorizzate per le strutture già funzionanti solo previa verifica del fabbisogno complessivo della zona, della densità demografica e delle condizioni geomorfologiche della zona, dei possibili bacini di utenza. Nel caso si verificano condizioni di necessità tali per cui la casa di riposo deve prevedere all'interno un reparto protetto, questo non deve avere un numero di posti letto inferiore a 15: in tal caso le prestazioni da garantire sono quelle già esplicitate per le strutture protette. Gli stessi limiti di capacità ricettiva minima e massima valgono anche per la struttura «mista» di nuova realizzazione (casa di riposo + struttura protetta).

5. Funzionamento

La casa di riposo ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

6. Attività

La casa di riposo garantisce il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontra nel provvedere con propria iniziativa. La struttura e l'organizzazione dell'ambiente devono avere le caratteristiche generali e particolari che rendono lo stesso un gradevole ambiente di vita, fruibile anche da persona con autonomia e autosufficienza ridotta. L'animazione della giornata deve essere tale da soddisfare il bisogno e stimolare la capacità di rapporto sociale, favorire le possibilità di ricreazione, di sollecitazioni culturali e di creatività dei soggetti, organizzando momenti di interazione con il contesto sociale circostante al fine di promuovere utili occasioni di partecipazione sociale. Le prestazioni di natura assistenziale, volte a soddisfare bisogni primari ed assistenziali degli ospiti possono essere esemplificate come segue:

- interventi rivolti all'assistenza diretta della persona (aiuto durante l'igiene personale e i pasti; pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
- interventi generali di natura assistenziale (presta-

zioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, i rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

La struttura deve inoltre garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari dell'ospite (controlli medici, terapie orali e iniettive, medicazioni, prestazioni riabilitative).

Le prestazioni sanitarie oltre a curare gli eventi morbosi ricorrenti, sono tese sia a prevenire situazioni invalidanti sia a riportare la persona al massimo recupero possibile o stabilizzare la situazione non migliorabile.

La casa di riposo offre inoltre i normali servizi generali di tipo alberghiero (cucina e servizio pasti, lavanderia, stireria, pulizie generali, ecc.).

I servizi e gli impianti della casa di riposo possono essere opportunamente messi a disposizione per le attività degli altri servizi, quali l'assistenza domiciliare, i centri diurni e le attività sanitarie riabilitative. Questa operazione ha il vantaggio di aprire all'esterno la casa e di realizzare una economia sia nella sua gestione in quanto si estende ad una maggiore e diversificata utenza sia in quella dei servizi aperti e domiciliari, che vi possono trovare opportuna sede.

7. Personale

Per quanto attiene alla tipologia di personale si fa riferimento a quanto già detto per le strutture protette.

8. Standard di personale

Lo standard di personale viene espresso dal rapporto personale/anziani parzialmente autosufficienti assistiti calcolato sulla base dei seguenti parametri:

a) ore di lavoro giornaliere, mediamente una unità di personale assunta a tempo pieno presta la propria attività su 365 giorni l'anno per 4 ore al giorno. Tale dato risulta dal seguente calcolo: 36 h settimanali \times 52 settimane = 1872 ore annue, convenzionalmente ridotte a n. 1460 h effettive di lavoro tenuto conto dei periodi di ferie, festività soppresse, festività infrasettimanali, recuperi, malattie 1460 h:365=4 h/giorno;

b) tempi medi di prestazioni richieste per soddisfare le esigenze di assistenza diretta all'ospite, tenuto conto dei diversi gradi di parziale autosufficienza degli ospiti e della loro incidenza all'interno della struttura.

I rapporti numerici personale/anziani parzialmente autosufficienti definiti per le varie figure professionali possono ovviamente subire variazioni in relazione:

- agli orari del rapporto di lavoro personale dipendente (personale a tempo pieno, a tempo parziale);
- alla presenza di personale convenzionato (compreso i volontari) e di personale religioso, tenuto conto delle ore di servizio effettivamente prestate dallo stesso.

In ogni caso devono comunque essere garantiti i minuti giornalieri di assistenza richiesti per ogni ospite parzialmente autosufficiente.

Lo standard indicato si riferisce al personale in organico: l'organizzazione dei turni di presenza del personale è di competenza delle singole strutture; deve comunque essere garantita l'erogazione delle necessarie prestazioni nell'arco delle 24 h nel rispetto di un ordinato ritmo di vita degli ospiti.

Ausiliario e/o operatore socio assistenziale - infermiere

Mediamente si ritiene che un anziano (tenuto conto della parziale autosufficienza e di quanto ciò implica in relazione alle prestazioni primarie assistenziali e sanitarie da assicurare) richiede 60 minuti al giorno di assistenza (comprensivi dell'assistenza diretta alla persona e delle prestazioni infermieristiche). Pertanto lo standard relativo all'ausiliario e/o operatore socio-assistenziale si quantifica nel rapporto 1 ausiliario ogni 5 anziani e lo standard del personale infermieristico si quantifica nel rapporto 1 infermiere ogni 35 anziani.

Medico

Deve essere garantita sia l'erogazione di prestazioni mediche pari a 18 ore settimanali (1 medico part-time) ogni 60 ospiti, sia la reperibilità di personale medico in caso di necessità.

A secondo del bisogno dell'ospite deve essere garantito il necessario apporto medico specialistico da parte del competente servizio di medicina specialistica dell'U.S.S.L. Si ritiene inoltre necessaria la consulenza di un dietista.

Terapista della riabilitazione

Lo standard di terapisti della riabilitazione si quantifica in un terapeuta ogni 50 ospiti.

In tale area di intervento riveste essenziale importanza la formulazione di un programma riabilitativo da parte del fisiatra: alla realizzazione di tale programma concorrono, oltre alla specifica competenza del fisioterapista, anche gli apporti del medico, dell'infermiere e dell'ausiliario.

Assistente sociale e animatore

Si ritiene necessario che all'interno della struttura vengano garantite le prestazioni dell'assistente sociale, preferibilmente messa a disposizione dall'U.S.S.L. o dagli enti locali, nonché le prestazioni dell'animatore anche mediante l'utilizzo di organizzate forme di volontariato.

La struttura deve inoltre garantire razionali ed efficienti servizi di:

- cucina;
- lavanderia, stireria, guardaroba;
- portineria;
- centralino;
- manutenzione impianti;
- servizi amministrativi;

utilizzando personale dipendente, convenzionato o mediante appalti a ditte esterne. Si ritiene che il costo complessivo di tali servizi (comprese le spese generali dell'acquisizione dei relativi beni e servizi) non debba di norma superare il 40-45% del costo totale della struttura.

Ogni casa di riposo ha un responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zonali e della verifica e controllo di gestione dei programmi attuati.

Nel caso di strutture gestite dall'U.S.S.L. il direttore è nominato dal Comitato di gestione, sentito il Comitato di coordinamento dei sindaci, tra il personale in possesso dei requisiti manageriali tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Nel caso in cui la casa di riposo abbia al proprio interno un reparto protetto il responsabile della casa di riposo lo è anche per il reparto protetto.

CASE DI RIPOSO
Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1 Spazi collettivi:

- a) palestra di riabilitazione per la fisioterapia
- b) ambulatorio

- c) sala per riunioni
- d) sala da pranzo

4.2 Spazi di collegamento:

- a) atrio di ingresso e piattaforme di distribuzione
- b) spazio accoglienza ingresso e centralino telefonico
- c) corridoi e disimpegni
- d) scale

4.3 Nuclei abitativi (casa riposo):

- a) camere a uno e due letti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto
- c) servizi igienici comunitari
- d) locale biancheria sporca
- e) cucinino
- f) locale di servizio medico
- g) locale soggiorno con angolo pranzo
- h) ripostiglio

4.4 Nuclei abitativi (reparti protetti):

- a) camere a uno, due, tre o quattro letti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto
- c) servizi igienici comunitari
- d) locale biancheria sporca
- e) cucinino
- f) locale di servizio medico
- g) locale pranzo
- h) locale soggiorno
- i) ripostiglio

4.5 Servizi generali:

- a) uffici
- b) camera mortuaria
- c) spogliatoi con servizi igienici per il personale
- d) cucina
- e) lavanderia/stireria/guardaroba
- f) magazzini e depositi
- g) locali per servizi tecnici

5. IMPIANTI:

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) riscaldamento
- e) citofonico o di segnalazione

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

7. ARREDI E ATTREZZATURE**8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE**

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
 c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- i servizi di riabilitazione;
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilita devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10, D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

I vari piani della struttura non devono presentare variazioni di livello, né tantomeno gradini al loro interno. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati.

4.1 Spazi collettivi

a) palestra di riabilitazione per la fisiochinesiterapia

Deve essere aperta alla popolazione anziana e non anziana del centro di insediamento, per la prevenzione e la riduzione funzionale e motoria.

Il locale deve avere una superficie di almeno mq. 60 con il lato minore non inferiore a m. 6,00. In prossimità della palestra devono essere ubicati il locale spogliatoio, i servizi igienici, l'ambulatorio medico e il ripostiglio per le attrezzature. Le palestre devono contenere attrezzature idonee (vedi voce attrezzature).

b) ambulatorio

Preferibilmente al piano terreno e in prossimità della palestra deve essere previsto un ambulatorio medico con superficie minima di mq. 20 per visite e medicazioni. E da prevedere un annesso spazio di attesa e un servizio igienico.

c) sala per riunioni

Può essere prevista una sala per riunioni, soggiorno e socializzazione. Deve poter essere utilizzabile anche dagli ospiti con ridotte o impedito capacità motorie. La stessa sala può essere utilizzata anche per riunioni del personale.

d) sala da pranzo

Deve essere previsto un locale per il pranzo, la cui dimensione minima deve essere di almeno mq. 1,5 per utente.

Deve contenere tavoli di materiale lavabile a quattro posti e seggioline con braccioli. In prossimità di tale locale deve essere previsto un gruppo di servizi igienici.

4.2 Spazi di collegamento

a) ingresso e piattaforme di distribuzione

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere di mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (vedi art. 8 D.P.R. 27/4/1978 n. 384).

b) spazio di accoglimento ingresso e centralino telefonico

È opportuno prevedere un vano accanto all'ingresso per accogliere il portiere e/o centralinista.

c) corridoi e disimpegni

Nelle nuove costruzioni la larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m. 2,00. Nelle ristrutturazioni la larghezza minima deve essere di m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che ne diminuiscano la larghezza e siano fonti di pericolo.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe. (vedi art. 11 D.P.R. 27/4/1978 n. 384).

I corridoi devono avere i corrimani su ambedue i lati con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di m. 0,90 da terra, deve essere sicuro alla presa, preferibilmente avere una sezione circolare di diametro di circa cm. 4, staccato di cm. 6 dalla parete (vedi art.9 D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384).

d) scale

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli altri spazi mediante una porta.

Le rampe di scala devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

I pianerottoli intermedi devono avere una profondità di almeno m. 1,60.

Le rampe delle scale non devono avere più di dieci gradini ed è opportuno che siano staccate di cm. 30 e sfalsate di un gradino per ottenere la continuità del corrimano.

La larghezza delle rampe deve essere di almeno m. 1,20 per permettere il contemporaneo passaggio di due persone.

I gradini delle scale devono avere

pedata minima cm. 30
 alzata massima cm. 16

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

Il primo gradino della scala deve essere arretrato di almeno cm. 60 dal filo del corridoio o dello spazio nel quale si immette per evitare il pericolo di cadute a per-

sona e carrozzelle; inoltre non deve essere di fronte all'uscita dell'ascensore.

Non sono accettabili gradini a zampa d'oca.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di m. 1,00.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m., ed essere posizionato su ambedue i lati della scala.

Deve essere sicuro alla presa, preferibilmente con sezione circolare di diametro circa di cm.4, staccato di cm. 6 dalla parete.

Il corrimano deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

È opportuno prevedere un cordolo o scamillo di altezza di cm. 15-20 sul quale inserire la ringhiera.

In ogni caso non devono essere lasciati spazi liberi tra gradini e ringhiera, al fine di evitare la fuoriuscita dei piedi in caso di cadute. (vedi art. 9 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

4.3 Nuclei abitativi delle case di riposo

Per nucleo abitativo si intende l'insieme di spazi individuali (camere da letto e servizi igienici) e semicollettivi (servizi igienici comunitari, cucinino, locale soggiorno con angolo pranzo) a carattere peculiarmente residenziale.

Ad ogni piano possono essere previsti uno o più nuclei abitativi e in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

Di seguito è riportata l'articolazione distributiva di detto nucleo prendendo come capacità di riferimento 30 posti letto.

Detta capacità ricettiva del nucleo deve essere il modello di riferimento nel caso di nuove costruzioni.

Nel caso di ristrutturazione la capacità ricettiva del nucleo è determinata in rapporto alla superficie utile di ogni piano, ma non deve essere superiore a 45 posti letto, né inferiore a 12/15 posti letto.

a) camere da letto

Nelle case di riposo di nuova costruzione le camere da letto devono essere a 1 o 2 letti. Solo in caso di ristrutturazione sono accettabili anche camere a 3 o 4 letti. Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

- mq. 10 per la camera a 1 letto;
- mq. 16 per le camere a 2 letti;
- mq. 22 per le camere a 3 letti;
- mq. 28 per le camere a 4 letti.

In fase di progettazione si deve tener conto anche degli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro. Detti spazi non devono essere inferiori a cm. 70.

Se nella stanza è prevista la presenza di persone in sedia a ruote, gli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro non devono essere inferiori a cm. 95. Si devono inoltre prevedere opportuni spazi di manovra.

Per la rotazione di 360° di una sedia a ruote è necessario uno spazio la cui superficie sia pari a quella di un cerchio di diametro di m. 1,70; mentre per una rotazione di 180° è necessario uno spazio minimo di m. 1,40 x m. 1,80.

Tutte le camere devono essere dotate di:

- letti;

- comodini;
- tavolino/i con sedia/e o poltroncina/e;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

Le misure consigliate sono:

letto:

- per validi altezza cm. 45;
- per motulesi altezza cm. 60;

tavolo:

- altezza per validi cm. 78;
- altezza per motulesi cm. 80/83;

sedia:

- altezza sedile cm. 45;

poltroncina:

- altezza sedile cm. 40/45. Le poltroncine devono essere munite di braccioli per facilitare l'anziano ad alzarsi e sedersi;

armadio:

- tubo appendiabiti per validi altezza cm. 170;
- tubo appendiabiti per motulesi altezza cm. 150;
- piano più alto per validi altezza cm. 170;
- piano più alto per motulesi altezza cm. 135;
- piano più basso altezza cm. 30.

b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

Nelle nuove costruzioni deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quattro utenti, collegato con le camere da letto tramite un antibagno. In caso di ristrutturazione, ove non sia possibile, per dimostrati fattori tecnici, realizzare servizi igienici collegati direttamente con le camere, e questi vengano concentrati in alcuni punti, deve essere comunque rispettato il rapporto numerico di un servizio igienico al massimo ogni quattro utenti.

I servizi igienici è bene siano dotati di aereazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla aereazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce e arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un bidet e una doccia.

Nelle nuove costruzioni le dimensioni minime dei servizi igienici, devono essere di m. 1,80 x 2,20.

In caso di ristrutturazione, le dimensioni dei servizi igienici devono essere tali da consentire agevoli movimenti anche ad utenti in carrozzina.

Il lavabo deve essere sostenuto in modo sicuro, perché l'anziano possa appoggiarvi con tutto il peso, avere l'altezza del bordo superiore a cm. 80, essere abbastanza grande per ridurre lo spargimento dell'acqua sul pavimento.

Il rubinetto deve essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti e preferibilmente del tipo a croce o a leva; la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento all'uso e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavabo.

Il vaso deve avere un'altezza di circa cm. 50 (maggiore dell'altezza usuale) ottenibile sia con un basamento in muratura sia con particolari assi.

È opportuno prevedere un maniglione a muro, montanti verticali o appoggi di comodo al fine di agevolare i movimenti dell'anziano. In prossimità del vaso deve essere previsto il campanello elettrico del tipo a cordone.

Il bidet deve avere un'altezza di cm. 50 (maggiore del-

l'altezza usuale) ottenibile con un basamento in muratura.

È opportuno prevedere un maniglione a muro o un montante verticale per agevolare i movimenti dell'anziano.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

La doccia deve essere dotata di un apposito seggiolino ribaltabile e di un erogatore d'acqua del tipo a telefono montato su un'asta verticale che ne consenta il funzionamento a diverse altezze; la rubinetteria deve essere posta ad un'altezza di cm. 90.

I servizi igienici di pertinenza delle camere da letto non devono contenere le vasche da bagno, in quanto esse possono risultare pericolose e scomode.

In caso di ristrutturazione, le vasche già installate devono essere dotate di maniglioni, impugnature e montanti per facilitarne l'utilizzo.

Deve essere prevista la fornitura centralizzata di acqua calda.

c) *servizi igienici comunitari*

Ogni 15 posti letto deve essere previsto ad ogni piano un apposito locale per i bagni assistiti.

Tale locale deve essere attrezzato con una vasca da bagno isolata su tre lati, appoggiata cioè solo con una delle testate corte alla parete, in modo da permettere al personale di assistere adeguatamente gli ospiti. È opportuno per la sicurezza e la comodità del personale che il rivestimento perimetrale della vasca rientri di almeno cm. 15 alla base e per un'altezza pari a cm. 15. Detta vasca deve essere munita di tutte le attrezzature: maniglioni, lifter, ecc.

Nel medesimo locale è da prevedere almeno un vaso e un lavabo.

Annessi a tale locale vanno previsti uno spazio per l'attesa e il riposo nonché un servizio igienico con lavabo e vuotatoio.

d) *locale biancheria sporca*

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto un piccolo locale (meglio se aereato) per il deposito della biancheria sporca.

e) *cucinino*

Per ogni nucleo abitativo deve essere prevista una piccola cucinetta attrezzata con fornello, piccolo lavello e piccolo frigorifero, ove sia possibile preparare qualche bevanda calda particolarmente nelle ore notturne. La superficie minima deve essere di circa mq. 6/7.

f) *locale di servizio medico*

Per ogni nucleo abitativo è opportuno prevedere un locale da adibire a guardia, a deposito medicinali ed eventualmente a deposito per le cartelle cliniche, le cui dimensioni minime devono essere di mq. 9,00.

È da prevedere un annesso servizio igienico.

g) *locale soggiorno con angolo pranzo*

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto almeno un locale soggiorno con angolo pranzo con superficie di almeno mq. 1,5 per ogni ospite del nucleo.

Detto locale deve contenere divani rivestiti in materiale lavabile, tavoli bassi di appoggio e scaffali ove poter riporre riviste e quotidiani.

L'angolo pranzo (costituito da 1 o 2 tavoli a quattro posti) è riservato esclusivamente a quegli ospiti che, momentaneamente indisposti, non desiderano recarsi nella sala da pranzo collettiva.

h) *locale ripostiglio*

Per ogni nucleo abitativo è necessario prevedere almeno un locale per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

4.4 Nuclei abitativi (reparti protetti)

All'interno di case di riposo è consentita l'attuazione di nuclei abitativi destinati ad anziani non autosufficienti. Tali nuclei devono essere completamente autonomi rispetto ai nuclei abitativi della casa di riposo, anche se ovviamente usufruiranno di tutti i servizi generali e gli impianti della struttura.

Ad ogni piano possono essere previsti uno o più nuclei abitativi e in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

La capacità ricettiva del nucleo è determinata in rapporto alla superficie utile di ogni piano, ma non deve essere superiore a 45 posti letto, né inferiore a 12/15 posti. I nuclei devono essere così articolati:

- a) camere a uno, due, tre o quattro letti;
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto;
- c) servizi igienici comunitari;
- d) locale biancheria sporca;
- e) cucinino al piano;
- f) locale di servizio medico;
- g) locale pranzo;
- h) locale soggiorno;
- i) ripostiglio.

Tutti gli spazi sopra elencati devono rispettare le prescrizioni precedentemente esposte per i nuclei abitativi delle case di riposo (punti 4.3 a), b), c), d), e), f), h). Le sole differenze riguardano il numero dei posti nelle camere da letto e il locale pranzo e locale soggiorno.

— camere da letto:

nei nuclei abitativi destinati ad anziani non autosufficienti devono essere previste camere a due, tre o quattro letti (in quanto l'anziano non autosufficiente trascorre la maggioranza del proprio tempo a letto); deve essere prevista una camera a 1 letto ogni 30 posti letto da destinarsi ad anziani bisognosi di isolamento o in stato terminale.

In tutte le camere la disposizione dei letti deve essere con la testata a muro in modo che l'ospite possa essere servito dai due lati.

Nelle camere a 4 letti è preferibile che i letti si fronteggino due a due in modo che gli ospiti si possano vedere e parlare con facilità.

Nei nuclei abitativi delle case di riposo è previsto solo un locale di soggiorno, in quanto si vuole favorire da parte dell'utenza la fruizione di quegli spazi collettivi comuni a tutta la struttura (sala da pranzo ed eventualmente sala riunioni), mentre nei nuclei abitativi per ospiti non autosufficienti devono essere previsti (proprio per le ridotte capacità motorie dell'utenza) un locale pranzo e un locale soggiorno con le seguenti caratteristiche:

— locale pranzo

Il locale pranzo viene utilizzato da tutti coloro che, in relazione alle loro condizioni psicofisiche, riescono a consumare autonomamente i pasti; l'ospite deve essere comunque stimolato a svolgere tale funzione autonomamente.

Il locale pranzo deve avere una superficie di almeno mq. 1,5 per ospite del nucleo e contenere tavoli a 4 posti e sedie con braccioli. Il locale pranzo fuori dagli orari dei pasti, può essere utilizzato come sala TV, previa adeguata risistemazione delle sedie e dei tavoli.

— locale soggiorno

Il locale soggiorno deve avere anche esso una superficie di almeno mq. 1,5 per ospite del nucleo e contenere divani rivestiti in materiale lavabile, tavoli bassi di appoggio e scaffali ove poter riporre riviste e quotidiani.

4.5 Servizi generali

a) uffici

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative, di segreteria e l'ufficio per l'assistente sociale è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè camera mortuaria, spogliatoi con servizi igienici per il personale, cucina, guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque provvisti; le loro dimensioni vanno rapportate alla capacità ricettiva e alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La presenza della lavanderia e della stireria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze, dei quali ci si possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI:

a) impianto antincendio

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) impianto di sollevamento verticale

Deve essere prevista l'installazione di un ascensore con le seguenti caratteristiche (vedi art. 15 D.P.R. 384/78):

- larghezza m. 1,37 (interno cabina);
- larghezza porta: m. 0,90 (posta sul lato stretto della cabina);
- profondità del ripiano di fermata (di fronte alla porta e non in asse con la scala) m. 2,00;
- altezza bottoniera di comando interna ed esterna (max): m. 1,20;
- porte esterne ed interne a scorrimento laterale automatico con idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse;
- meccanismo di autolivellamento ai piani;
- corrimano sull'intero perimetro interno;
- sedile ribaltabile sulla parete opposta all'ingresso.

Nel caso in cui venga realizzato, all'interno della casa di riposo, un nucleo abitativo per anziani non autosufficienti deve essere prevista, in aggiunta o in sostituzione dell'ascensore, l'installazione di un montaletti-ghe.

c) impianto elettrico

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, e i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili e azionabili; devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

Il livello di illuminazione deve essere il più possibile uniforme in tutti gli ambienti e generalmente superiore a quello normale. Le fonti luminose non devono abbagliare.

d) impianto di riscaldamento

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

La temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere superiore a quella stabilita per legge in via ordinaria, in relazione alle particolari necessità dei soggetti non deambulanti.

Pertanto la temperatura ottimale deve essere di 24°C per i bagni e di 22°C per i restanti spazi fruiti dagli ospiti.

e) impianto citofonico o di segnalazione

Le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto e assistenza. Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando si veda quanto precedentemente specificato al punto: «impianto elettrico».

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

a) porte

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

Le maniglie di apertura devono essere preferibilmente del tipo a leva, con questa ripiegata fino quasi all'anta per non offrire appiglio agli indumenti.

Le maniglie devono essere poste ad una altezza massima di cm. 90.

Le porte e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura.

Sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

È utile prevedere su ogni porta uno zoccolo alto cm. 40 eventualmente rivestito di laminato o acciaio inox oppure eseguito con lo stesso materiale del pavimento, come ad esempio gomma o legno. (v. art. 12 D.P.R. 27.4.1978, n. 384).

b) finestre

Il tipo di finestra consigliato è quello a doppio sistema di apertura, nella parte inferiore le ante e in quella superiore il wasistas.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste a un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

I serramenti a wasistas, posti in alto e comandati da opportuni congegni o aste, possono contribuire al ricambio dell'aria senza creare fastidiose correnti.

Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza.

c) pavimenti

I pavimenti devono essere robusti, antisdrucchiolevoli, isolanti termicamente e acusticamente, non elettroconduttori. La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione.

Sono consigliati pavimenti vinilici, con sottofondo di feltro o altro materiale elastico.

I pavimenti di marmo, marmette e granigliati sono sconsigliabili dato che, essendo molto rigidi, possono provocare fratture in caso di caduta degli ospiti.

Per altro i pavimenti troppo morbidi affaticano l'anziano, la cui mobilità degli arti inferiori è spesso ridotta.

Sono da evitare passatoie e tappeti che possano essere di impedimento e provocare cadute.

Per i bagni sono consigliate piastrelle antiscivolo anche con superficie bagnata.

d) *rivestimenti pareti*

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento. Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro).

In tutti i locali è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dagli attrezzi di pulizia.

7. ARREDI E ATTREZZATURE

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

Per attrezzature si intendono tutti quegli ausili fissi o mobili che servono a migliorare l'autonomia degli anziani e a facilitare il lavoro del personale.

Di seguito viene fornito un elenco di attrezzature consigliate.

Attrezzi nelle camere da letto:

- letti normali con sponde;
- letti antidecubito;
- maniglie per alzarsi dal letto;
- sollevatori per letto.

Attrezzi nei servizi igienici:

- maniglioni e montanti;
- appoggi per water;
- erogatori speciali d'acqua;
- impugnature per vasche da bagno;
- sedili per docce;
- riduttori per vasche da bagno;
- sollevatori per vasche da bagno.

Attrezzi negli spazi di distribuzione:

- piani inclinati per piccoli dislivelli interni;
- corrimani sui due lati delle scale, delle rampe e dei corridoi;
- maniglie speciali per porte.

Attrezzi nelle palestre di fisioterapia:

- pesi mobili;
- cyclette;
- scala a due altezze;
- ruota per le spalle;
- gradoni;
- vogatori;
- spalliere;
- parallele per deambulazione;
- specchi quadrettati;
- attrezzi per la correzione dell'andatura;
- tappeti imbottiti.

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

a) *aree attrezzate*

Alla struttura è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione dei vialetti, per i quali deve essere impiegato un

materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione degli anziani.

Inoltre vanno previste numerose panchine e sedili, per la sosta e il riposo.

CASE ALBERGO E CASE DI SOGGIORNO Standard Gestionali

1. Definizione

Le case albergo forniscono agli ospiti, in condizione di autosufficienza psico-fisica, servizi di tipo alberghiero.

Le case di soggiorno forniscono servizi analoghi anche per periodi determinati in località climatiche.

Case albergo e case di soggiorno possono essere sede di servizi sociali e sanitari e quindi collegarsi all'esterno e offrire una più ampia gamma di servizi agli ospiti.

2. Destinatari

Sono destinatari delle case albergo e delle case di soggiorno persone che, pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria, richiedono soluzioni alloggiative in ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione.

3. Attività

Le case albergo forniscono:

- servizi di carattere alberghiero (compresi i servizi di lavanderia e stireria degli effetti personali degli ospiti);
- servizi di socializzazione (intesi nel senso di sollecitare e favorire la partecipazione degli ospiti a momenti comunitari organizzati per la generalità dell'utenza (es. centri diurni);

- rispetto della dieta necessaria ai singoli ospiti;

— servizio di protezione inteso nel senso di collegamento della struttura a servizi di assistenza continua a carattere sanitario o assistenziale al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.

I servizi e gli impianti della casa albergo e della casa di soggiorno possono opportunamente essere messi a disposizione per le attività di altri servizi come quelli domiciliari e socio-sanitari.

Questa operazione ha il vantaggio di aprire all'esterno la casa e di realizzare un'economia sia nella sua gestione, in quanto si estende ad una maggiore e diversificata utenza, sia in quella dei servizi aperti e domiciliari che vi possono trovare opportuna sede.

Da ciò deriva che le esigenze di carattere sanitario o socio-assistenziale degli ospiti vengono garantite mediante i normali servizi socio-sanitari del territorio aperti alla generalità dei cittadini (ambulatorio medico e fisioterapico, servizio sociale, centro diurno per anziani), servizi che possono trovare nella casa albergo la loro collocazione privilegiata.

4. Personale e standard di personale

Poiché le case albergo e le case di soggiorno non presentano una particolare e specifica connotazione socio-assistenziale e di fatto accolgono persone autosufficienti, non si ritiene di dover fornire standard di personale, ritenendo comunque che l'organizzazione della struttura debba garantire il soddisfacimento delle prestazioni sopra elencate.

CASE ALBERGO E CASE DI SOGGIORNO Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

2. LOCALIZZAZIONE

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1 Spazi collettivi:

- a) *palestra di riabilitazione per la fisiokinesiterapia*
- b) *ambulatorio*
- c) *sala per riunioni e di soggiorno*
- d) *sala da pranzo*
- e) *cucina ad uso degli ospiti*

4.2 Spazi di collegamento:

- a) *atrio di ingresso e piattaforme di distribuzione*
- b) *spazio per l'accoglimento ingresso e centralino telefonico*
- c) *corridoi e disimpegni*
- d) *scale*

4.3 Spazi privati:

- a) *camere a uno e due letti*
- b) *servizi igienici di pertinenza delle camere da letto*
- c) *ripostiglio*

4.4 Servizi generali:

- a) *uffici*
- b) *spogliatoi con servizi igienici per il personale*
- c) *cucina generale*
- d) *lavanderia/stireria/guardaroba*
- e) *magazzini e depositi*
- f) *locali per servizi tecnici*

5. IMPIANTI:

- a) *antincendio*
- b) *sollevamento verticale*
- c) *elettrico*
- d) *riscaldamento*
- e) *citofonico o di segnalazione e telefonico*

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) *porte*
- b) *finestre*
- c) *pavimenti*
- d) *rivestimenti*

7. ARREDI

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) *aree attrezzate*

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) **condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;**
- b) **condizioni di sicurezza degli impianti;**
- c) **difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.**

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- i servizi di riabilitazione;
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10, D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.

4.1 Spazi collettivi

- a) *palestra di riabilitazione per la fisiochinesiterapia*

Può essere prevista una palestra aperta alla popolazione anziana e non anziana del centro di insediamento, per la prevenzione e la rieducazione funzionale e motoria.

Il locale deve avere una superficie minima di almeno mq. 60 con il lato minore non inferiore a m. 6,00. In prossimità della palestra devono essere ubicati il locale spogliatoio, i servizi igienici, l'ambulatorio medico e il ripostiglio per le attrezzature.

Le palestre devono contenere attrezzature idonee, quelle consigliate sono:

- pesi mobili;
- ciclette;
- scala a due altezze;
- ruota per le spalle;
- gradoni;
- vogatori;
- spalliere;
- parallele per deambulazione;
- specchi quadrettati;
- attrezzi per la correzione dell'andatura;
- tappeti imbottiti;
- b) *ambulatorio*

Preferibilmente al piano terreno e in prossimità della palestra deve essere previsto un ambulatorio medico con superficie minima di mq. 20 per visite e medicazioni. È da prevedere un annesso spazio di attesa e un servizio igienico.

- c) *sala per riunioni e di soggiorno*

Devono essere previsti uno o più locali per riunioni, soggiorno e socializzazione. La superficie minima deve essere di almeno mq. 1,5 per utente.

d) *sala da pranzo*

Deve essere previsto un locale per il pranzo, la cui dimensione minima deve essere di almeno mq. 1,5 per utente.

Essa dovrà contenere tavoli lavabili a quattro posti e seggioline con braccioli. In prossimità di tale locale deve essere previsto un gruppo di servizi igienici.

e) *cucina ad uso degli ospiti*

Deve essere previsto un locale cucina, dove gli ospiti possono prepararsi semplici pietanze. La superficie minima deve essere di mq. 12.

I piani di lavoro, di lavaggio e di cottura devono essere a cm. 90 di altezza.

I rubinetti devono essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti e preferibilmente del tipo a croce o a leva, la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento all'uso e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavello.

L'apparecchio di cottura deve essere preferibilmente elettrico ed avere una cappa di aspirazione con aeratore.

Il pavimento non deve assorbire i grassi e deve essere antisdrucciolevole.

4.2 Spazi di collegamento

a) *ingresso e piattaforme di distribuzione*

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere di mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (vedi art. 8 D.P.R. 27/4/1978 n. 384).

b) *spazio di accoglimento ingresso e centralino telefonico*

È opportuno prevedere un vano accanto all'ingresso per accogliere il portiere e/o centralinista.

c) *corridoi e disimpegni*

La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che ne diminuiscano la larghezza e siano fonti di pericolo, ne tantomeno è ammessa la presenza di gradini.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe. (vedi art. 11 D.P.R. 27/4/1978 n. 384).

I corridoi devono avere i corrimani su ambedue i lati con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di m. 0,90 da terra, deve essere sicuro alla presa, avere una sezione circolare di diametro di circa cm. 4, staccato di cm. 6 dalla parete (vedi art. 9 D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384).

d) *scale*

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli altri spazi mediante una porta.

Le rampe di scala devono preferibilmente avere lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.

I pianerottoli intermedi devono avere una profondità di almeno m. 1,60.

Le rampe delle scale non devono avere più di dieci gradini ed è opportuno che siano staccate di cm. 30 e sfalsate di un gradino per ottenere la continuità del corrimano.

La larghezza delle rampe deve essere di almeno m. 1,20 per permettere il contemporaneo passaggio di due persone.

I gradini delle scale devono avere:

pedata minima cm. 30

alzata massima cm. 16

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottograde inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

Il primo gradino della scala deve essere arretrato di almeno cm. 60 dal filo del corridoio o dello spazio nel quale si immette per evitare il pericolo di cadute, inoltre non deve essere di fronte all'uscita dell'ascensore.

Non sono accettabili gradini a zampe d'oca.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di m. 1,00.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.

Il corrimano deve essere posto ad un'altezza di 0,90 m., ed essere posizionato su ambedue i lati della scala.

Deve essere sicuro alla presa, con sezione circolare di diametro circa di cm. 4, staccato di cm. 6 dalla parete.

Il corrimano deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.

È opportuno prevedere un cordolo o scamillo di altezza di cm. 15-20 sul quale inserire la ringhiera.

In ogni caso non devono essere lasciati spazi liberi tra gradini e ringhiera, al fine di evitare la fuoriuscita dei piedi in caso di cadute. (vedi art. 9 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

4.3 Spazi privati

a) *camere da letto*

Nelle case albergo le camere da letto devono essere a 1 o 2 letti.

Non sono accettabili camere con un numero superiore di letti.

Le superfici minime delle camere sono:

mq. 10 per le camere a 1 letto;

mq. 16 per le camere a 2 letti.

In fase di progettazione si deve tener conto anche degli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro. Detti spazi non devono essere inferiori a cm. 70.

Se nella stanza è prevista la presenza di persone in sedia a ruote, gli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro non devono essere inferiori a cm. 95. Si devono inoltre prevedere opportuni spazi di manovra.

Per la rotazione di 360° è necessario uno spazio la cui superficie sia pari a quella di un cerchio di diametro di m. 1,70; mentre per una rotazione di 180° è necessario uno spazio minimo di m. 1,40 x m. 1,80.

Tutte le camere devono essere dotate di:

— letti;

— comodini;

— tavolino/i con sedia/e o poltroncina/e;

— armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera;

Le misure consigliate sono:

letto:

- per validi altezza cm. 45;
- per motulesi altezza cm. 60;

tavolo:

- altezza per validi cm. 78;
- altezza per motulesi cm. 80/83;

sedia:

- altezza sedile cm. 45;

poltroncina:

— altezza sedile cm. 40/45. Le poltroncine devono essere munite di braccioli per facilitare l'anziano ad alzarsi e sedersi;

armadio:

- tubo appendiabiti per validi altezza cm. 170;
- tubo appendiabiti per motulesi altezza cm. 150;
- piano più alto per validi altezza cm. 170;
- piano più alto per motulesi altezza cm. 135;
- piano più basso altezza cm. 30.

b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

Tutte le camere da letto devono avere un servizio igienico collegato con la camera mediante un antibagno.

I servizi igienici è bene siano dotati di aereazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla aereazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce e arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un bidet e una doccia.

Nelle nuove costruzioni le dimensioni minime dei servizi igienici devono essere di m. 1,80 x 2,20.

In caso di ristrutturazione, le dimensioni dei servizi igienici devono essere tali da consentire agevoli movimenti anche ad utenti in carrozzina.

Il lavabo deve essere sostenuto in modo sicuro, perché l'anziano possa appoggiarvi con tutto il peso, avere l'altezza del bordo superiore a cm. 80, essere abbastanza grande per ridurre lo spargimento dell'acqua sul pavimento.

Il rubinetto deve essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti e preferibilmente del tipo a croce o a leva; la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento all'uso e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavabo.

Il vaso deve avere un'altezza di circa cm. 50 (maggiore dell'altezza usuale) ottenibile sia con un basamento in muratura sia con particolari assi.

È opportuno prevedere un maniglione a muro, montanti verticali o appoggi di comodo al fine di agevolare i movimenti dell'anziano.

In prossimità del vaso deve essere previsto il campanello elettrico del tipo a cordone.

Il bidet deve avere un'altezza di cm. 50 (maggiore dell'altezza usuale) ottenibile con un basamento in muratura. È opportuno prevedere un maniglione a muro o un montante verticale per agevolare i movimenti dell'anziano.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

La doccia deve essere dotata di un apposito seggiolino ribaltabile e di un erogatore d'acqua del tipo a telefono montato su un'asta verticale che ne consenta il funzionamento a diverse altezze; la rubinetteria deve essere posta ad un'altezza di cm. 90.

I servizi igienici di pertinenza delle camere da letto non devono contenere le vasche da bagno, in quanto esse possono risultare pericolose e scomode.

In caso di ristrutturazione, le vasche già installate devono essere dotate di maniglioni, impugnature e montanti per facilitarne l'utilizzo.

Deve essere prevista la fornitura centralizzata di acqua calda.

c) locale ripostiglio

Ad ogni piano è necessario prevedere almeno un locale per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

4.4 Servizi Generali:

a) uffici

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative, di segreteria e l'ufficio per l'assistente sociale è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè spogliatoi con servizi igienici per il personale, cucina generale, guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque previsti; le loro dimensioni vanno rapportate alla capacità ricettiva e alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La presenza della lavanderia e della stireria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze, dei quali ci si possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI

a) impianto antincendio

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) impianto di sollevamento verticale

Deve essere prevista l'installazione di un ascensore con le seguenti caratteristiche (vedi art. 15 D.P.R. 384/78):

- profondità: m. 1,50 (interno cabina);
- larghezza m. 1,37 (interno cabina);
- larghezza porta: m. 0,90 (posta sul lato stretto della cabina);
- profondità del ripiano di fermata (di fronte alla porta e non in asse con la scala) m. 2,00;
- altezza bottoniera di comando interna ed esterna (max): m. 1,20;
- porte esterne ed interne a scorrimento laterale automatico con idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse;
- meccanismo di autolivellamento ai piani;
- corrimano sull'intero perimetro interno;
- sedile ribaltabile sulla parete opposta all'ingresso.

c) impianto elettrico

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, e i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili e azionabili; devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal

pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

Il livello di illuminazione deve essere il più possibile uniforme in tutti gli ambienti e generalmente superiore a quello normale. Le fonti luminose non devono abbagliare.

d) impianto di riscaldamento

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

e) impianto citofonico o di segnalazione e telefonico

Le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto e assistenza.

Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando si veda quanto precedentemente specificato al punto: «impianto elettrico».

In ogni camera da letto è bene sia prevista una presa telefonica.

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) porte

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

Le maniglie di apertura devono essere preferibilmente del tipo a leva, con questa ripiegata fino quasi all'anta per non offrire appiglio agli indumenti.

Le maniglie devono essere poste ad una altezza massima di cm. 90.

Le porte e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura.

Sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

b) finestre

Il tipo di finestra consigliato è quello a doppio sistema di apertura, nella parte inferiore le ante e in quella superiore il wasistas.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste a un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

I serramenti a wasistas, posti in alto e comandati da opportuni congegni o aste, possono contribuire al ricambio dell'aria senza creare fastidiose correnti.

Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza.

c) pavimenti

I pavimenti devono essere robusti, antisdrucciolevoli, isolanti termicamente e acusticamente, non elettroconduttori. La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione. Sono consigliati pavimenti vinilici, con sottofondo di feltro o altro materiale elastico.

I pavimenti di marmo, marmette e granigliati sono sconsigliabili dato che, essendo molto rigidi, possono provocare fratture in caso di caduta degli ospiti.

Sono da evitare passatoie e tappeti che possano essere di impedimento e provocare cadute.

Per i bagni sono consigliate piastrelle antisdrucciolevoli anche con superficie bagnata.

d) rivestimenti pareti

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento.

Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro).

In tutti i locali è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dagli attrezzi di pulizia.

7. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

a) aree attrezzate

Alla struttura è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori. Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione dei vialetti, per i quali deve essere impiegato un materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione degli anziani.

Inoltre vanno previste numerose panchine e sedili, per la sosta e il riposo.

CENTRI DIURNI PER ANZIANI Standard Gestionali

1. Definizione

I centri diurni per anziani forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione. Questi centri si propongono di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.

2. Destinatari

I centri diurni sono destinati prioritariamente alle persone anziane anche se devono essere accessibili a tutti i cittadini senza distinzione di età.

3. Attività

Il centro diurno si caratterizza per la polifunzionalità delle sue prestazioni. Può supportare le attività di assistenza domiciliare e sanitaria alla popolazione anziana o in stato di bisogno, offrendosi come struttura di appoggio e/o come sede naturale del S.A.D.; può comprendere servizi ed attività di ristoro, di ritrovo, di segretario sociale e di consulenza; può essere sede di attività culturali, ricreative di socializzazione; infine può offrire prestazioni sanitarie di terapia riabilitativa per gli utenti che ne abbiano necessità.

Nello specifico le prestazioni ed i servizi che i centri diurni possono offrire alla popolazione anziana sono:

— attività di tempo libero, di svago, culturali (biblioteca, proiezioni, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, attività espressive ed artigianali);

— servizio mensa;

— se sede del S.A.D.: prestazioni di assistenza alla persona (bagni assistiti, manicure, pedicure, lavaggio capelli, lavanderia, stireria, di preparazione pasti caldi per gli utenti dell'assistenza domiciliare;

— se sede di servizi sanitari: prestazioni sanitario-fermieristiche, medico-riabilitative e psicologiche;

— servizio di segretariato sociale, consulenza sulle diverse problematiche di tipo sanitario e sociale.

La copresenza delle varie attività nel centro diurno è strettamente legata alla presenza o meno nella zona servita di strutture analoghe o complementari che assolvono ad alcune delle funzioni erogabili nel centro diurno.

Le funzioni minime essenziali che devono essere garantite dal centro diurno sono le attività organizzate di tempo libero, svago, culturali e di incontro.

Esse devono essere garantite per almeno 4 ore al giorno nei giorni feriali, e laddove siano autogestite, o comunque l'organizzazione lo consenta, il centro può funzionare anche nei giorni festivi.

A tali funzioni si possono aggiungere gli altri servizi elencati a seconda dell'esigenza e delle possibilità di usufruire degli stessi presso altre strutture sociali o sanitarie vicine.

Il centro diurno si caratterizza quindi quale struttura flessibile nei suoi contenuti e può quindi nascere:

1) quale struttura autonoma, a completamento o meno di servizi esistenti nella zona;

2) quale emanazione di servizi per anziani di tipo residenziale già esistenti o con nascita contemporanea, che in questo modo tendono ad integrare le loro prestazioni e ad aprirsi alla comunità;

3) quale integrazione di altre strutture a carattere sociale, che, pur fornendo prestazioni diverse, possono divenire il punto di riferimento per l'assistenza agli anziani.

Nel primo caso, trattandosi di una struttura autonoma, per la validità e l'economicità del servizio è indispensabile fare riferimento ad una popolazione almeno di 15.000-20.000 abitanti.

Nel secondo caso, realizzando il centro diurno nell'ambito di strutture residenziali tipo case di riposo o case albergo, si dovranno potenziare adeguatamente gli spazi per servizi collettivi, pur differenziandone chiaramente le funzioni, in modo da garantire un servizio valido sia nei confronti degli ospiti fissi che degli utenti esterni.

Organizzazioni miste di questo tipo, oltre a garantire efficienza ed economia di gestione, consentono di ampliare le occasioni di vita di relazione, di attivizzare il gruppo anziano, e favoriscono maggiormente l'integrazione sociale.

Si tratta di una ipotesi di intervento generalmente conveniente, che appare particolarmente opportuna.

Nel terzo caso si tratta di organizzare alcune delle attività del centro diurno presso altre strutture a carattere sociale, che dovranno essere adeguatamente attrezzate.

4. Personale

Si ritiene indispensabile la presenza di un operatore con funzioni di organizzazione e di animazione, responsabile del progetto delle attività culturali, ricreative, di svago e tempo libero del centro. Tale operatore deve avere un impegno lavorativo settimanale di almeno 18 ore.

Per gli altri servizi eventualmente erogati nel centro il personale dovrà avere diverse qualifiche professionali a seconda delle specifiche attività prestate.

CENTRI DIURNI PER ANZIANI Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1 Spazi per attività culturali e di svago:

- a) locale bar
- b) locali polifunzionali
- c) sala per riunioni e conferenze
- d) servizi igienici

4.2 Spazi per distribuzione pasti:

- a) mensa
- b) cucina e dispensa

4.3 Spazi per assistenza domiciliare:

- a) ufficio per il coordinamento e la gestione amministrativa
- b) ufficio per le attività di servizio e segretariato sociale
- c) locale per i bagni assistiti
- d) locale per pedicure e manicure
- e) locale di lavanderia e stireria

4.4 Spazi per servizi sanitari e riabilitativi:

- a) ambulatorio
- b) studio psicologo, dietista e fisiatra
- c) palestra di riabilitazione per la fisiokinesiterapia

5. ARREDI

6. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) parcheggi
- b) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Locali di Igiene.

Il centro deve preferibilmente svilupparsi su di un'unica quota e al piano terreno.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in

funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona, quali:

- i servizi sanitari di base;
- le case di riposo e le case albergo;
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (mense, attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la possibilità di trasferimento degli utenti.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10, D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Il centro diurno può essere una struttura autonoma o essere integrato in strutture già esistenti (centro socio-sanitario, case di riposo, case albergo, mini alloggi protetti).

Il centro diurno è articolato su diversi spazi e cioè: locali per attività culturali e di svago, per distribuzione pasti, per assistenza domiciliare e per servizi sanitari.

Se alcuni dei servizi sopra esposti sono già funzionanti presso strutture facilmente raggiungibili, il centro diurno, per essere definito tale, deve avere una articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali e di svago.

I percorsi e gli spazi devono essere facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.

Il centro non deve presentare variazioni di livello né tantomeno gradini. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe.

4.1 Spazi per attività culturali e di svago

a) locale bar

La superficie minima del locale deve essere di mq. 30.

Devono essere previsti un bancone per la preparazione di bevande calde e fredde, tavoli lavabili a 4 posti e sedie con braccioli per facilitare l'anziano ad alzarsi e sedersi.

b) locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di mq. 15 ciascuno.

In detti locali si svolgeranno attività di gioco, svago e hobbies ed eventualmente distribuzione di libri e riviste.

L'arredamento deve essere quindi composto da tavoli, sedie con braccioli, armadietti ove poter riporre eventuali utensili e librerie per libri e riviste.

c) sala per riunioni e conferenze

Deve essere prevista una sala per riunioni e conferenze.

La superficie minima deve essere di 60 mq.

Deve poter essere utilizzabile anche da ospiti con ridotte o impedito capacità motorie.

L'accesso a tale locale deve avvenire mediante un percorso continuo e senza variazioni di livello (nel caso ci siano, esse vanno superate mediante rampe).

d) servizi igienici

Devono essere previsti almeno due servizi igienici di cui uno per disabili in carrozzina.

Quest'ultimo deve avere dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80 e deve contenere il vaso, il lavabo e i corrimani orizzontali e verticali (vedi art. 14 DPR 27.4.78 n. 384).

4.2 Spazi per distribuzione pasti (facoltativi)

Gli spazi che seguono sono facoltativi; la loro presenza è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze (per es. presso servizi residenziali per anziani) dei quali ci si possa avvalere.

Nel caso, però che tali spazi vengano realizzati essi dovranno rispettare le indicazioni relative con particolare riguardo a quelle con carattere prescrittivo.

a) mensa

Deve essere previsto un locale mensa, la cui dimensione minima deve essere di mq. 1,5 per utente previsto. In ogni caso la superficie minima non può essere inferiore a mq. 30.

Deve contenere tavoli di materiale lavabile a 4 posti, e seggioline con braccioli.

In prossimità di tale locale deve essere previsto un gruppo di servizi igienici di cui uno per disabili in carrozzina (vedi art. 14, D.P.R. 27.4.78 n. 384)

b) cucina e dispensa

Se la preparazione dei pasti non avviene in altra sede, a cui il centro diurno si appoggia, deve essere previsto un locale cucina con superficie minima di 12 mq. La preparazione dei pasti può coinvolgere anche gli utenti, qualora ne manifestino l'intenzione.

I piani di lavoro, di lavaggio e di cottura devono essere a cm. 90 di altezza.

I rubinetti devono essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti e preferibilmente del tipo a croce o a leva; la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento all'uso e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavello.

L'apparecchio di cottura deve essere preferibilmente elettrico ed avere una cappa di aspirazione con aeratore.

Il pavimento non deve assorbire i grassi e deve essere antisdrucchiolevole.

È utile prevedere un annesso locale dispensa.

4.3 Spazi per assistenza domiciliare (facoltativi)

Gli spazi che seguono sono facoltativi; la loro presenza è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze (per es. presso servizi residenziali per anziani) dei quali ci si possa avvalere.

Nel caso, però che tali spazi vengano realizzati essi dovranno rispettare le indicazioni relative con particolare riguardo a quelle con carattere prescrittivo.

a) b) uffici per il coordinamento e la gestione amministrativa e per le attività di servizio e segretariato sociale

Devono essere previsti uno o due uffici per svolgere tali attività dotati di servizio igienico.

c) d) locali per i bagni assistiti, per pedicure e manicure

Tali locali devono essere preferibilmente articolati in:

- spazio con sedili per l'attesa e il riposo;
- locale con vasca da bagno isolata su tre lati, appoggiata cioè solo con una delle testate corte alla parete in modo da permettere al personale di assistere adeguatamente gli utenti.

È opportuno per la sicurezza e la comodità del personale che il rivestimento perimetrale della vasca rientri di almeno cm. 15 alla base e per un'altezza pari a cm. 15. Detta vasca sarà munita di tutte le attrezzature: maniglioni, lifter, ecc. Nel medesimo locale è da prevedere almeno un vaso e un lavabo.

— locale con vaso, lavabo, lavapiedi per il servizio di pedicure e manicure;

— eventuali locali con docce e antiodocce per vestirsi e svestirsi.

e) locale di lavanderia e stireria

Volendo istituire tale servizio è bene prevedere anche un gruppo di lavatrici di uso diretto da parte degli utenti.

4.4 Spazi per servizi sanitari e riabilitativi (facoltativi)

Gli spazi che seguono sono facoltativi; la loro presenza è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze (per es. presso servizi residenziali per anziani) dei quali ci si possa avvalere. Nel caso, però, che tali spazi vengano realizzati essi dovranno rispettare le indicazioni relative con particolare riguardo a quelle con carattere prescrittivo.

a) ambulatorio

Deve essere previsto un ambulatorio medico con superficie minima di mq. 20 per visite e medicazioni. È da prevedere un annesso spazio di attesa e un servizio igienico.

b) studio psicologo, dietista e fisiatra

Deve essere previsto uno studio dove gli specialisti possono svolgere tale servizio.

c) palestra di riabilitazione per la fisiocinesiterapia

Deve essere aperta alla popolazione anziana e non anziana del centro di insediamento per la prevenzione e la rieducazione funzionale e motoria.

Il locale deve avere una superficie di almeno mq. 60 con il lato minore non inferiore a m. 6,00. In prossimità delle palestre devono essere ubicati il locale spogliatoio, i servizi igienici e il ripostiglio per le attrezzature.

Le palestre devono contenere attrezzature idonee, quelle consigliate sono:

- pesi mobili;
- ciclette;
- scala a due altezze;
- ruota per le spalle;
- gradoni;
- vogatori;
- spalliere;
- parallele per deambulazione;
- specchi quadrettati;
- attrezzi per la correzione dell'andatura;
- tappeti imbottiti.

5. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

6. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) parcheggi

È bene prevedere un numero di posti auto proporzionale al numero di utenti che frequentano il centro.

Alcuni posti auto devono essere riservati a disabili.

Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea ad un veicolo che viene usato o che trasporta un disabile, devono essere le seguenti:

larghezza minima: m. 3,00

lunghezza minima: m. 5,00

Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pe-

donali devono essere risolti con scivoli aventi una pendenza non superiore all'8%,

b) aree attrezzate

È bene garantire al Centro uno spazio esterno destinato a parco. Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi o fiori. Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione dei vialetti, per i quali deve essere impiegato un materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione degli anziani. Inoltre vanno previste numerose panchine e sedili, per la sosta e il riposo.

ASSISTENZA DOMICILIARE Standard Gestionali

1. Definizione

L'assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

2. Destinatari

Sono destinatari dell'assistenza domiciliare le persone con modico grado di non autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa rispetto alla gestione della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti col mondo esterno (soprattutto i soggetti di età più avanzata e gli handicappati), i nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione o handicappati in presenza di situazioni di emergenza (allontanamento per cause di forza maggiore dei genitori, periodi di ospedalizzazione degli stessi).

3. Ammissioni e dimissioni

Spetta all'unità operativa degli interventi sociali di base l'individuazione degli utenti del S.A.D. Tale individuazione dovrà essere effettuata, in via prioritaria, in relazione al tipo di bisogno che configura una fascia di popolazione a più alto rischio destinato alle istituzionalizzazioni o ai ricoveri ospedalieri impropri.

L'unità operativa degli interventi sociali di base decide pertanto delle ammissioni a fruire delle prestazioni del S.A.D., nonché dei relativi tempi di fruizione. Nel caso di soggetti disabili in situazione di emarginazione ammessi a fruire dell'assistenza domiciliare, l'équipe specialistica del dipartimento handicap definisce quali prestazioni fornire, e per quanto tempo, nell'ambito del piano di trattamento personalizzato.

4. Tipologia delle prestazioni

Le prestazioni fondamentali del servizio di assistenza domiciliare sono le seguenti:

prestazioni di tipo domestico, erogate dall'ausiliario socio-assistenziale:

— aiuto per il governo della casa (pulizie - commissioni e spese);

— consulenza sulle corrette norme igieniche e alimentari;

— aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere (igiene personale totale o parziale - accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie o per il mantenimento dei rapporti amicali e di vicinato, ecc.);

prestazioni infermieristiche:

— controllo delle terapie in atto e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante,
 — educazione sanitaria rivolta all'utente ed ai familiari o vicini collaboranti,

- interventi infermieristici tecnici,
- assistenza in fase acuta di malattie,
- collegamento tra l'anziano e i presidi sanitari;

prestazioni medico-riabilitative:

per quanto riguarda le generali prestazioni mediche di base, specialistiche e riabilitative il S.A.D. deve collegarsi con i servizi della medicina di base e specialistica dell'U.S.S.L.;

prestazioni educative:

le prestazioni educative a domicilio sono da prevedersi solo ed esclusivamente per minori o soggetti handicappati in età evolutiva.

Nel caso di utenza handicappata, tali prestazioni possono essere indirizzate sia a soggetti gravissimi che non possono usufruire delle prestazioni erogate dal C.S.E. o non intendono ricorrere al centro residenziale, sia a soggetti meno compromessi già inseriti nell'ambiente scolastico.

Nel primo caso le prestazioni sono prevalentemente rivolte a sostenere la famiglia nel rapporto con l'handicappato onde alleviare il costante impegno assistenziale ed educativo dei familiari e dei genitori, ovvero sono finalizzate all'osservazione dell'ambito familiare (dinamiche interne, comportamento del soggetto, ecc) prima dell'eventuale inserimento dell'handicappato al C.S.E. o alla struttura residenziale.

Nel secondo caso le prestazioni dell'educatore sono finalizzate alla realizzazione di un programma educativo tendente ad ottenere un progressivo inserimento dell'handicappato all'interno delle occasioni organizzate di incontro e di ritrovo per la generalità dei coetanei.

prestazioni complementari:

si tratta di interventi che integrano e completano le gamme di prestazione del S.A.D., quali:

- servizio di lavanderia e stireria;
- servizio pasti;
- chiropodia, manicure, barbiere.

Queste prestazioni, proprio perché complementari a quelle di tipo domestico e infermieristico caratterizzanti il S.A.D., non devono essere erogate isolatamente, perché in tal caso non si tratterebbe di servizio di assistenza domiciliare, bensì di prestazioni assistenziali generiche.

Il servizio di lavanderia e stireria, così pure quello dei pasti, devono essere di norma espletati usufruendo di servizi e impianti collettivi (es. casa di riposo, struttura protetta, ospedale...) al fine di non gravare sulle prestazioni rese dall'ausiliario socio-assistenziale.

In particolare i pasti possono, laddove il bisogno lo richieda, essere trasportati al domicilio dell'utente; ovvero erogati presso mense di strutture collettive.

Le prestazioni di chiropodia, manicure e parrucchiere possono essere rese al domicilio dell'utente, esclusivamente nel caso in cui la persona si trovi in uno stato di particolare bisogno che le impedisca di uscire di casa.

5. Personale

Il servizio di assistenza domiciliare è espletato dalle seguenti figure professionali fondamentali:

- ausiliario socio-assistenziale (attualmente denominato colf o assistente domiciliare);
- infermiere professionale;
- educatore;

L'ausiliario socio-assistenziale opera al domicilio dell'utente dando il proprio aiuto volto a favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera. Si tratta, in particolare, dei seguenti tipi di aiuto:

— aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (alzarsi dal letto; pulizie personali; vestizione; assunzione dei pasti; corretta deambulazione; movimento di arti invalidi; uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo; uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare; mobilitazione della persona costretta a letto);

— aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; riordino del letto e della stanza; cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia; preparazione dei pasti e acquisti; eventuale fornitura dei pasti a domicilio e simili);

— accompagnamento dell'utente per visite mediche, scuole, pratiche varie e altre necessità.

Tale operatore svolge inoltre prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona (es. massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, mobilitazione dell'utente e simili).

L'infermiere professionale fornisce le prestazioni igienico-sanitarie che comportino una precisa responsabilità in ordine a rischi specifici e che siano predeterminabili e programmabili in modo autonomo rispetto al programma socio-assistenziale globale.

L'educatore attua il progetto educativo, integrativo e/o sostitutivo del gruppo familiare, nell'ambito del programma mirato ed individualizzato formulato dalle competenti équipes che seguono il caso.

6. Standard di personale

Diverse variabili concorrono a rendere difficile la definizione di uno standard di personale rigido, non ultime l'erogazione delle prestazioni o distribuite omogeneamente nel corso dell'anno o concentrate nei periodi di maggior bisogno e la dispersione territoriale degli utenti.

Ad ogni modo, pare ragionevole, prevedere i seguenti rapporti rispetto alle varie figure professionali:

— ausiliario socio-assistenziale (colf): 1:10 assistiti a domicilio;

— infermiere professionale: 1 ogni 5.000 abitanti come previsto per l'organizzazione del distretto, rientrando i compiti dell'assistenza domiciliare infermieristica nei compiti propri del personale infermieristico del distretto;

— assistente sociale: 1 ogni 5.000 abitanti come previsto per l'organizzazione del distretto in quanto l'attività di organizzazione del S.A.D. rientra tra i compiti propri dell'assistente sociale del distretto;

— educatore: tale figura è prevista esclusivamente in base a un programma di intervento mirato ed individualizzato a favore del minore o handicappato che preveda l'utilizzo di un educatore a domicilio.

Considerata però l'istituzione relativamente recente del servizio e la difficoltà effettiva di verificare l'efficacia anche in particolare in relazione all'obiettivo di non istituzionalizzazione dell'anziano, si proporranno in tempi successivi altre possibilità di sperimentazione e verifica.

**CENTRO SOCIO-EDUCATIVI
PER HANDICAPPATI
Standard Gestionali**

1. Definizione

I centri socio educativi sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.

I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo da un lato, di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

Ne consegue che tali centri offrono ai loro utenti la specifica e continua assistenza, nonché gli interventi socio-educativi mirati e personalizzati di cui essi abbisognano.

Nei centri socio educativi, i portatori di handicap trovano una «struttura d'appoggio» alla vita familiare, fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati, particolarmente necessaria per consentire alla famiglia di mantenere al proprio interno l'handicappato.

2. Destinatari

Il centro socio educativo accoglie portatori di handicap operando sulla base della gravità come unica categoria di selezione: sono ammessi difatti alla rete dei C.S.E. *esclusivamente* i soggetti con disabilità tali da comportare una notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, e per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo-sanitario e psico sociale atti a garantire un reale inserimento in strutture rivolte alla generalità delle persone, nonché per quelli divenuti gravi o per processi di decadimento o per mancanza di terapie adeguate.

Coerentemente a ciò, la rete dei centri accoglie soggetti senza limiti d'età.

Nel caso di soggetti sotto i 14 anni, l'accoglimento deve avvenire con particolari cautele, solo dopo aver esperito tutti gli interventi di cui sopra, nonché aver verificato l'inefficienza della scuola a rispondere loro in termini educativi e formativi.

L'accettazione nella rete dei C.S.E. di questo tipo di utenti comporta la creazione di un'organizzazione specifica, capace di garantire (nella collocazione, nella specificità di progetti educativi e delle didattiche, nella qualificazione e nelle tipologie degli operatori) il raggiungimento degli obiettivi della prima formazione.

Questa unità d'offerta, la cui collocazione più opportuna appare all'interno di un edificio scolastico, deve garantire forme particolarmente accentuate d'integrazione tra le componenti scolastiche, medico-specialistiche, socio-assistenziali e le famiglie di appartenenza.

Appare conseguente che le strutture scolastiche che possono meglio garantire le condizioni sopra citate sono le scuole a tempo pieno.

3. Ammissioni e dimissioni

L'équipe specialistica di zona (composta da fisiatra — neuropsichiatra infantile — psicologo — pedagogista — assistente sociale), decide circa la ammissibilità dei soggetti, predisponendo insieme col responsabile del centro socio-educativo un piano di trattamento personalizzato e mirato, che preveda le linee generali d'intervento e fissi gli obiettivi da perseguire.

Il responsabile e gli educatori del centro traducono operativamente tale piano in uno specifico progetto educativo, che verificano periodicamente con l'équipe per valutare il grado di efficacia degli interventi attivati per

il raggiungimento delle mete e il grado di coerenza del progetto stesso rispetto al più generale piano di trattamento.

Le dimissioni, decise dalla medesima équipe d'intesa col responsabile e gli educatori del centro, avvengono quando il progetto educativo ha esaurito la sua validità d'intervento e s'impone la necessità di predisporre un nuovo e diverso piano di trattamento.

4. Capacità ricettiva

Ogni centro socio-educativo deve avere una capacità ricettiva massima di 30 utenti. Possono essere autorizzati al funzionamento centri il cui numero medio di frequentanti non sia inferiore ai 10 utenti.

Tali valori si legittimano non solo e non tanto per ragioni di economicità gestionale, quanto soprattutto perché utenze troppo ridotte rendono il lavoro pedagogico condotto all'interno dei centri scarsamente significativo rispetto agli obiettivi di socializzazione e di crescita evolutiva.

5. Funzionamento

Ogni centro deve garantire ai suoi utenti un *minimo* di 7 ore giornaliere di funzionamento, per 5 giorni alla settimana, per non meno di 10 mesi all'anno.

Per garantire un corretto funzionamento è necessario prevedere inoltre dei momenti di incontro settimanale tra educatori e responsabile per verificare il grado di attuazione del programma generale delle attività. Il periodo di chiusura comprende il mese di ferie del personale, le festività natalizie e pasquali e deve venir inoltre utilizzato per la predisposizione del sopraccitato programma.

6. Attività

Le prestazioni socio-educativo-assistenziali sono assicurate dagli educatori i quali, nel rispetto delle finalità del C.S.E. e del principio dell'individualizzazione del processo educativo, orientano i loro interventi in senso squisitamente pedagogico, aiutando gli utenti a raggiungere un più adeguato rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché a cercare di acquisire comportamenti e funzioni indispensabili per la vita di tutti i giorni. Il personale educativo deve quindi coinvolgere attivamente i soggetti nei vari momenti di vita del centro, perché ognuno di questi momenti ha una propria valenza educativa e rappresenta, nella sua specificità, una meta che l'handicappato può raggiungere in modo progressivo. Ma l'azione educativa non si esaurisce in quanto sopra delineato, essa deve infatti coinvolgere anche il nucleo familiare del soggetto: l'educatore dà completezza al proprio intervento allorché riesce a rendere compartecipi i familiari nel progetto educativo affinché gli stessi, ad esempio, correggano eventuali modalità di rapporto negative nei confronti del congiunto dovuti a iperprotettività, a rifiuto (manifesto o meno) oppure a stanchezza psicologica.

In quest'ottica si possono individuare 6 aree in cui inserire una gamma di attività diversificate tali da soddisfare i principali bisogni espressi dai soggetti normalmente frequentanti il centro, tenendo ben in considerazione nella programmazione delle attività l'età degli utenti, al fine di operare corrette aggregazioni il più possibile omogenee fra loro.

Attività educative indirizzate verso l'autonomia personale

Ci si riferisce qui a tutte le attività volte a facilitare il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata, facendo particolare attenzione alla organizzazione temporale-sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri, all'autonomia o al sostegno ben studiato nell'alimentazione e nell'abbigliamento.

to, all'igiene personale, all'orientamento nello spazio-ambiente e a tutte le sollecitazioni e le stimolazioni volte a favorire e a facilitare la comunicazione tra utente e ambiente, per lo meno relativamente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Attività educative con significato prevalentemente psicomotorio

Si tratta in pratica di tutta la vasta gamma delle attività cosiddette «espressive», miranti a far raggiungere ai soggetti dei traguardi sempre più significativi rispetto alla loro capacità di prendere coscienza di sé e del mondo, nonché alla loro capacità di controllare il proprio corpo ed il proprio movimento utilizzando a scopo esplorativo-comunicativo-relazionale. A questo proposito si segnalano i laboratori di pittura e di manipolazione, i momenti specifici di educazione psicomotoria, le attività di drammatizzazione e di espressione corporea, il gioco-teatro, l'educazione fisica con particolare riguardo alle proposte di sport e di gioco collettivo, i momenti di gioco «pedagogico», l'attività di animazione musicale, particolari proposte che utilizzino spazi ed operatori esterni, come ad es. il nuoto-attività motoria guidata in piscina, l'equitazione ed altre.

Qualora a talune di queste attività si desideri far assumere una valenza più specificamente terapeutica (musicoterapia, ippoterapia, idroterapia, ecc.), sarà necessario garantire la presenza e la conduzione dell'attività stessa da parte di personale specializzato (interno ed esterno), sempre associando la adeguata supervisione o l'adeguato sostegno attraverso l'intervento di specialisti dell'équipe.

Attività educative di socializzazione

Ci si riferisce ad attività che permettano di far conoscere ai soggetti il contesto ambientale in cui vivono, dentro e fuori dal Centro, facendo attenzione sia alla scoperta delle microrealità sia alla scoperta delle macrorealità del territorio.

Si tratta delle attività miranti a promuovere momenti socializzanti che trovano infatti realizzazione non solo all'interno del centro, ma anche, e soprattutto, all'esterno, in stretto raccordo con strutture ove siano presenti spazi di tipo aggregativo, sportivo, artistico, politico e culturale, organizzati per la generalità delle persone.

D'altro canto si pensa a vere e proprie attività di esplorazione ambientale attraverso passeggiate, visite a mercati, centri cittadini, negozi, industrie, laboratori artigiani, gite in luoghi significativi a livello ambientale, paesaggistico o artistico, momenti di conoscenza di ambienti diversi da quello abitualmente frequentato. Anche alcune attività di tipo espressivo e contemporaneamente educativo-occupazionale (come ad es. il laboratorio di cucina-economia domestica) possono servire a far meglio conoscere al soggetto alcune normali situazioni ambientali (in questo caso alcuni aspetti del microcosmo familiare) ed a fargli quindi sperimentare alcuni canali specifici di comunicazione e di socializzazione.

Si ricorda infine che vanno soprattutto potenziati tutti i tentativi per favorire la socializzazione attraverso rapporti con i coetanei e pertanto con tutte le strutture e le realtà circostanti frequentate dai coetanei.

Attività educative con significato prevalentemente occupazionale

Mediante queste attività gli utenti possono sperimentare, accrescere o raffinare le loro capacità gnoso-prassiche e percettive e vivere situazioni di maggior impegno e responsabilità.

(Si ricorda che le prassie sono sistemi di movimenti coordinati in funzione di un risultato o di un'intenzione, e che la funzione prassica è collegata alla funzione gno-

sica, cioè alla conoscenza dell'oggetto verso cui si rivolge l'attenzione).

In particolare ci si riferisce alle varie attività di laboratorio, artigianali o meno, quali quelle dell'assemblaggio, delle lavorazioni con il legno, con il cuoio, del cucito e della tessitura, della cesteria, del bricolage; alle semplici attività di coltivazione di fiori e piante, di orti, di allevamento di animali; alla economia domestica e alla cucina.

Attività educative mirate in maniera specifica al mantenimento del livello culturale raggiunto dal soggetto

Fra queste attività, oltre a buona parte di quelle già in precedenza citate, devono trovare spazio precisi momenti dedicati alla conservazione del patrimonio culturale esistente, di derivazione scolastica o meno e all'allenamento al suo utilizzo funzionale.

Attività sanitarie

Esauriscono, infine, la gamma delle attività espletate dai centri socio-educativi quelle legate all'esercizio di funzioni sanitarie, costituite dalle attività riabilitative e terapeutiche mirate, che devono essere specifiche e di carattere specialistico, differenziate a seconda delle esigenze e dei bisogni dei singoli soggetti ed individuate sulla base degli esami diagnostico-prognostici e delle prescrizioni-programmi terapeutici compiuti dagli specialisti dell'équipe.

Si tratta pertanto di prestazioni assicurate dal personale dell'USSL (generalmente appartenente al servizio di medicina specialistica extra ospedaliera) presso i servizi organizzati dall'USSL medesima o all'interno del Centro socio-educativo stesso.

Si precisa che la somministrazione dei farmaci deve essere fatta da un infermiere professionale messo a disposizione dall'USSL per le ore necessarie.

7. Personale

Nei centri socio educativi operano stabilmente, costituendone la componente «residenziale», il responsabile, gli educatori e gli ausiliari addetti ai servizi.

Il *responsabile* risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonal, nonché della verifica dei programmi attuati. Coerentemente e conseguentemente al compito affidatogli, il responsabile del centro socio educativo partecipa ai processi di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento:

— all'interno del nucleo dipartimentale zonale, nelle fasi di elaborazione dei piani di trattamento personalizzati e mirati in base ai quali si ammettono gli utenti e nelle fasi di verifica della validità dei risultati degli stessi in base ai quali possono essere decise le dimissioni;

— ai livelli superiori (es. dipartimento) laddove, nella definizione dei programmi zonal di azione nei confronti dell'handicap, si rende necessario precisare e coordinare i ruoli dei singoli presidi coinvolti.

Al responsabile del centro competono, nel quadro dei regolamenti e delle disposizioni predisposte dall'Ente responsabile, i compiti derivanti dal regime di autonomia funzionale in cui opera il presidio, relativi sia alla gestione funzionale e operativa del personale, sia agli aspetti amministrativi inerenti la situazione economica e patrimoniale di sua competenza.

Il responsabile del centro socio educativo è nominato dall'Ente gestore del servizio tra il personale con competenze educative in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Gli *educatori* sono gli operatori che partecipano alla

predisposizione dei progetti educativi e ne danno concreta attuazione. Essi partecipano altresì, insieme col responsabile, all'interno del nucleo dipartimentale zonale nelle fasi di verifica della validità e dei risultati dei progetti in base ai quali possono essere decise le dimissioni.

Gli ausiliari addetti ai servizi garantiscono con la loro presenza le quotidiane funzioni di pulizia.

Nei centri socio-educativi sono infine garantite da parte di personale «itinerante» prestazioni di carattere sanitario, attività di tipo educativo, di completamento a quelle di diretta competenza degli educatori in relazione agli specifici programmi educativi da attuare, nonché funzioni relative alla gestione degli aspetti materiali del centro.

Tale componente «itinerante» è costituita dalle seguenti figure:

— operatori di estrazione sanitaria: medici specialisti, riabilitatori, terapisti, infermieri.

— personale educativo particolare: maestri d'arte, quali ad esempio: falegnami, ceramisti, coltivatori, musicisti. Essi svolgono attività complementari a quelle di competenza degli educatori.

— personale ausiliario addetto ai servizi: ausiliari aggiuntivi a quelli «residenziali» preposti alle pulizie generali. Essi agiscono su una pluralità di strutture.

Il centro socio-educativo deve inoltre garantire il servizio mensa, preferibilmente facendo riferimento a strutture esterne. Laddove ciò sia giustificatamente impossibile, i pasti vengono garantiti dal seguente personale:

— personale di cucina: cuoco ed eventuali ausiliari addetti ai servizi preposti alle cucine.

Le quantità e le modalità d'impiego del personale «itinerante» reso necessario dalle strategie d'intervento, in relazione ai bisogni dell'utenza, vengono proposte dal responsabile del C.S.E. all'Ente gestore.

Le unità di personale «itinerante» che operano all'interno del centro rientrano nella programmazione generale del servizio e fanno pertanto diretto riferimento al responsabile.

8. Standard di personale

Ogni centro socio-educativo deve avere il seguente standard di personale in organico:

- 1 responsabile;
- 1 educatore ogni 3 utenti.

Si deve cioè verificare, in un C.S.E. che saturi completamente la propria ricettività massima accogliendo 30 utenti, che il numero degli educatori presenti sia pari a 10 unità.

Una variazione di questo rapporto sarà consentita fino a 1:2, 1:1, in funzione delle caratteristiche dei portatori di handicap ospitati.

Stabilito che il complesso dei carichi di lavoro riferibile alle funzioni ausiliarie va distribuito tra ausiliari «residenziali» e ausiliari «itineranti», e che la maggior quota di oneri può essere in modo programmato e preventivamente affidata all'esterno (come nel caso del servizio mensa e delle pulizie generali), è opportuno prevedere la presenza stabile di ausiliari addetti ai servizi, dipendenti dal centro, definibile in un massimo di 2 ausiliari per C.S.E.

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

2. LOCALIZZAZIONE

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1 Spazi collettivi:

- a) locali polifunzionali
- b) cucina
- c) ambulatorio
- d) servizi igienici

4.2 Spazi di collegamento:

- a) atrio d'ingresso
- b) corridoi e disimpegni
- c) scale

4.3 Servizi generali:

- a) uffici
- b) locale ripostiglio

5. IMPIANTI:

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) gas
- e) riscaldamento
- f) citofonico o di segnalazione

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

7. ARREDI

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) parcheggi
- b) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

In caso di nuove costruzioni la struttura deve avere un solo piano fuori terra; in caso di ristrutturazione il centro deve preferibilmente svilupparsi su di un'unica quota ed al piano terreno.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di Igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa ed organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in

funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi scolastici e di quelli socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- i servizi di riabilitazione;
- il Centro residenziale (se esistente);
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato degli artt. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Il centro non deve presentare al suo interno variazioni di livello, né tantomeno gradini. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe.

È opportuno che i percorsi e gli spazi interni siano facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la loro funzione.

Questa può essere realizzata con forme e colori a servizio di tutti coloro che, pur soffrendo di vari tipi di minorazioni, possono usare agevolmente il senso della vista, mentre per i subvedenti e i non vedenti è bene studiare messaggi tattili da applicare sulle pareti, sui corrimani, sui pavimenti nonché sulle apparecchiature ed impianti da utilizzare.

Date le condizioni di disabilità dell'utenza, che spesso non è in condizione di percepire e comprendere agevolmente l'impianto distributivo e le funzioni dei singoli ambienti, è necessario studiare una opportuna segnaletica che, tramite semplici messaggi visivi o sonori, indichi e indirizzi. È utile corredare le indicazioni scritte con una appropriata simbologia, che faciliti attraverso immagini semplici, la localizzazione e le attività connesse ai vari ambienti.

Per i nonvedenti, è opportuno corredare i messaggi tattili con planimetriche e figure in rilievo unitamente a scritte in alfabeto Braille.

Il centro deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati.

4.1 Spazi collettivi:

a) locali polifunzionali

Devono essere previsti più locali intercomunicanti o un unico locale suddiviso da pareti mobili per ottenere la massima flessibilità d'uso.

Lo spazio deve essere suddiviso tra:

— locali per attività di socializzazione, di recupero funzionale e di laboratori/atelier, dove svolgere le attività previste dal programma del centro;

— locale per il pranzo e per attività di piccolo/grande gruppo.

Per motivi d'igiene in tale locale non possono essere svolte attività di laboratorio/atelier.

La superficie minima complessiva dei locali sopra menzionati deve essere almeno di mq. 5 per utente.

b) cucina

La preparazione e distribuzione dei pasti deve avvenire preferibilmente facendo riferimento ad organizzazioni esterne presenti sul territorio.

Tuttavia è utile prevedere un locale cucina da utilizzare come laboratorio per attività educative a significato occupazionale, ove i disabili possano imparare ad usare le diverse attrezzature di cucina ed a preparare semplici pietanze.

La superficie di tale locale deve essere di mq. 20.

Il locale cucina deve essere dotato di un lavello a mensola con lo spazio sottostante libero per consentire un agevole e completo avvicinamento del disabile in sedia a ruote. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere quindi sotto traccia in modo da evitare ogni ingombro sotto il lavello stesso. La rubinetteria deve essere preferibilmente del tipo a leva.

c) ambulatorio

È necessario un locale per assicurare cure immediate in caso di piccoli incidenti e da adibire a deposito medicinali. La superficie minima deve essere di mq. 9.

d) servizi igienici

I servizi devono avere una dislocazione opportuna per servire ogni settore del centro senza lunghi trasferimenti.

In ogni centro deve essere previsto un servizio igienico completo di tutti gli apparecchi sanitari (in appresso specificati) ogni 5 utenti ed almeno un servizio igienico per il personale.

I servizi igienici è bene siano dotati di areazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla areazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce ed arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un lavapièdi e una doccia.

Nelle nuove costruzioni le dimensioni minime dei servizi igienici devono essere di m. 1,80 x 2,50.

In caso di ristrutturazione, le dimensioni dei servizi igienici devono essere tali da consentire agevoli movimenti anche ad utenti in carrozzina. Il rubinetto del lavabo deve essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti, preferibilmente del tipo a croce o a leva; la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavabo.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

La doccia deve essere dotata di un apposito seggiolino ribaltabile e di un erogatore d'acqua del tipo a telefono montato su un'asta verticale che ne consenta il funzionamento a diverse altezze; la rubinetteria deve essere posta ad un'altezza di cm. 90.

Deve essere prevista la fornitura centralizzata di acqua calda.

I posizionamenti dei corrimani e del campanello elettrico devono rispettare le norme previste dall'art. 14 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

4.2 Spazi di collegamento:

a) atrio d'ingresso

Deve avere una superficie minima di mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00 per permettere un movimento agevole ad una carrozzina.

L'ingresso deve essere dotato di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da esso raggiungibili (v. art. 8 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

b) corridoi e disimpegni

Devono avere una larghezza di m. 1,80; ove non sia possibile disporre di tale misura per tutta la lunghezza,

occorre prevedere, all'inizio ed alla fine del corridoio, uno spazio per la rotazione della carrozzina di almeno m. 1,70 x 1,70.

In ogni caso la larghezza minima dei corridoi non può essere inferiore a m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che ne diminuiscono la larghezza, e sono fonti di pericolo. I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe. **I corridoi devono avere i corrimani su ambedue i lati con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci.**

Il corrimano deve essere posto ad una altezza di m. 0,90 da terra, deve essere molto sicuro alla presa preferibilmente, avere una sezione circolare di diametro di circa cm. 4, staccato dalla parete di cm. 6.

I disimpegni sono relativi alla distribuzione interna fra i vari locali e devono avere una dimensione minima di m. 1,70 x 1,70 per permettere la rotazione di una carrozzina.

c) scale

Devono essere utilizzate esclusivamente dal personale e da visitatori estranei al centro. **Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli spazi ad uso del centro mediante una porta.**

4.3 Servizi generali

a) uffici

È utile prevedere almeno un locale per le attività di direzione, coordinamento e per le attività amministrative, nonché per le riunioni degli operatori, i colloqui con i genitori e le altre attività di servizio sociale.

b) locale ripostiglio

È utile prevedere almeno un locale per il deposito delle attrezzature, soprattutto nei casi in cui i locali per le attività siano utilizzati per più funzioni e quindi esista la necessità di modificare arredi e dotazioni a seconda della destinazione.

5. IMPIANTI

a) impianto antincendio

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) impianto di sollevamento verticale

In caso di ristrutturazione di un edificio a più piani e qualora il centro non possa trovare la sua più idonea localizzazione al piano terreno per dimostrabili fattori, è indispensabile prevedere un ascensore con le seguenti dimensioni minime (v. art. 15 D.P.R. n. 384/1978):

- profondità m. 1,50 (interno cabina)
- larghezza: m. 1,37 (interno cabina)
- larghezza porta: m. 0,90 (posta sul lato stretto della cabina);
- profondità del ripiano di fermata (di fronte alla porta e non in asse con la scala) m. 2,00;
- altezza bottoniera di comando interna ed esterna (max) m. 1,20;
- porte esterne ed interne a scorrimento laterale automatico con idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle porte stesse;
- meccanismo di autolivellamento ai piani;
- corrimano sull'intero perimetro interno;
- sedile ribaltabile sulla parete opposta all'ingresso.

In nessun caso tale ascensore può servire per il collegamento a terra di eventuali diversi servizi estranei al

centro stesso e posti ai piani superiori o inferiori. **Detti servizi devono perciò possedere accesso indipendente.**

c) impianto elettrico

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, ed i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti), devono essere facilmente individuabili ed azionabili, devono essere posti ad una altezza massima di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

L'illuminazione deve essere il più possibile uniforme in tutti gli ambienti.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a tutte le apparecchiature elettrodomestiche e agli eventuali macchinari elettrici provvedendo ad eventuali adattamenti in funzione del tipo di disabilità degli utenti.

d) impianto gas

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fornelli della cucina, all'eventuale forno e scaldabagno a gas, per i quali è consigliata l'accensione piezoelettrica. **Devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.**

e) impianto di riscaldamento

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

La temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere superiore a quella stabilita per legge in via ordinaria, in relazione alle particolari necessità dei soggetti disabili. Pertanto la temperatura ottimale deve essere di 24°C per i bagni e di 22°C per i restanti spazi fruiti dagli ospiti.

f) impianto citofonico o di segnalazione

I servizi igienici frequentati dagli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto ed assistenza.

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) porte

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite ed il battente aperto a 90° in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

Le maniglie possono essere del tipo a pressione, che permettono l'apertura con la semplice pressione di un tasto anche usando il polso, oppure del tipo corrente a leva, ma con la leva più allungata che può essere azionata anche con l'avambraccio o il gomito.

Le maniglie devono essere poste ad una altezza massima di 90 cm.

Le porte e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto ed all'usura.

Nel caso di accoglimento di alcuni tipi di disabili sono indicate le porte imbottite, mentre sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

È utile prevedere su ogni porta uno zoccolo alto cm. 40, eventualmente rivestito in laminato o acciaio inox oppure eseguito con lo stesso materiale del pavimento (ad esempio gomma o legno), che eviti di danneggiare le

porte stesse soprattutto con le predelle delle carrozzine. (v. art. 12 D.P.R. 27.4.1978 n. 384);

b) *finestre*

Il tipo di finestra consigliato è quello a doppio sistema di apertura, nella parte inferiore le ante e in quella superiore il wasistas.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

I serramenti a wasistas, posti in alto e comandati da opportuni congegni o aste, possono contribuire al ricambio dell'aria, senza creare fastidiose correnti. Nelle nuove costruzioni si consiglia, per consentire la visuale verso l'esterno alle persone sedute ed ai disabili in carrozzina, che il davanzale delle finestre sia posto ad una altezza da terra di cm. 60/70 con specchiatura in vetro del serramento fino almeno a cm. 100, fissa e trasparente.

Si può eventualmente aggiungere, per aumentare la sicurezza, una o più barre orizzontali.

Sono consigliate porte-finestre ad ante e scorrevoli del tipo «alzante» che consentono un'ottima tenuta soprattutto in basso e che hanno una sporgenza di battuta dal pavimento limitata a cm. 2 circa e quindi facilmente superabile da disabili in carrozzina.

Sia per le porte-finestre come per le finestre è necessario comunque, per ragioni di sicurezza, che siano montati vetri infrangibili.

c) *pavimenti*

I pavimenti devono essere robusti, antisdrucchiolevoli, isolanti termicamente ed acusticamente, non elettroconduttori.

La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione.

Sono consigliati pavimenti vinilici, con sottofondo di feltro o altro materiale elastico.

I pavimenti di marmi, marmette e granigliati sono sconsigliabili dato che, essendo molto rigidi, possono provocare fratture in caso di caduta degli ospiti.

Per i bagni sono consigliate piastrelle antisdrucchiolevoli anche con superficie bagnata.

d) *rivestimenti pareti*

Per le stesse ragioni indicate per i pavimenti e per prevenire possibili incidenti è bene che le pareti siano rivestite, almeno fino ad una certa altezza, con materiali elastici e tali da attutire gli urti. In alcuni casi potrebbe essere lo stesso materiale usato per il pavimento che riveste le pareti ad una altezza di cm. 120 circa.

Per tutti i locali nei quali non sia già previsto un rivestimento adeguato, è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dalle predelle delle carrozzine e dagli attrezzi di pulizia.

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento. Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso), né deprimenti (intorno all'azzurro).

7. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

8. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) *parcheggi*

Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea ad un veicolo che viene usato o che trasporta un disabile, devono essere le seguenti:

- larghezza minima: m. 3,00
- lunghezza minima: m. 5,00

Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere risolti con scivoli aventi una pendenza non superiore all'8% (v. artt. 3 e 4 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

b) *aree attrezzate per il gioco, lo sport e le coltivazioni*

Al centro socio-educativo deve essere garantito uno spazio esterno a suo uso esclusivo, con aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludico-sportive.

Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi o fiori e per altre attività come previsto dal programma del centro.

La struttura con relativo spazio circostante deve essere protetta da un sistema di recinzione fatto in maniera tale da non costituire elemento di pericolo per gli utenti.

CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI Standard Gestionali

1. Definizione

I centri residenziali sono residenze protette collettive che accolgono soggetti con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia funzionale, che necessitano di un supporto assistenziale specifico, nonché di prestazioni sanitarie, e sono impossibilitati a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare.

Date queste caratteristiche i centri residenziali non devono costituirsi come «istituzioni chiuse», bensì devono risultare servizi aperti all'esterno nella logica della massima integrazione con tutte le offerte presenti sul territorio.

2. Destinatari

Il centro residenziale si rivolge a persone che, a causa di menomazione fisica, psichica e sensoriale, presentano riduzioni nell'autonomia e nell'autosufficienza tali da richiedere aiuto di terzi di vario grado («io ausiliario» — «io sostitutivo» (1), a seconda dell'entità della riduzione dell'autonomia e dell'autosufficienza) e di vario tipo (assistenziale, assistenziale e sanitario, assistenziale e sanitario riabilitativo) per il soddisfacimento dei bisogni vitali e per la sopravvivenza, allorché il nucleo familiare non sia in grado di provvedere o a causa della consistenza dell'aiuto richiesto in relazione alle forze e possibilità della famiglia, o per effetto della sua assenza.

Pur selezionando i suoi utenti a prescindere dall'età, l'accoglimento nel CR di soggetti sotto i 14 anni ha un carattere di *assoluta eccezionalità* e deve avvenire con la massima cautela e solo dopo aver verificato che per questi soggetti è impossibile rispondere con modalità diverse (ad es. disponibilità all'accoglimento del minore da parte della rete parentale o possibilità di affidamento familiare).

(1) «io ausiliario» indica un grado di aiuto da parte di terzi inferiore a quello denominato «io sostitutivo». Infatti, in quest'ultimo caso il soggetto è decisamente non autosufficiente per cui chi l'aiuta gli si sostituisce.

3. Ammissioni e dimissioni

Il nucleo dipartimentale zonale decide circa la ammissibilità dei soggetti predisponendo, insieme col responsabile del centro residenziale, un piano di trattamento personalizzato e mirato, che preveda le linee generali d'intervento e fissi gli obiettivi da perseguire.

Il responsabile con gli educatori, gli ausiliari socio-assistenziali e gli infermieri traducono operativamente tale piano in uno specifico progetto articolato in interventi socio-educativi e in prestazioni di assistenza diretta alla persona nonché di tipo sanitario e/o riabilitativo.

Il nucleo dipartimentale zonale insieme con il responsabile del CR e tutte quelle figure di operatori già coinvolte nella fase di progettualità operativa, verificano il grado di efficacia degli interventi attivati per il raggiungimento delle mete e il grado di coerenza del progetto stesso rispetto al più generale piano di trattamento.

Essi decidono altresì delle dimissioni che avvengono allorché s'impone la necessità di predisporre un nuovo e diverso piano di trattamento.

4. Capacità ricettiva

Ogni centro residenziale deve avere una capacità ricettiva minima pari a 20 utenti e massima di 30.

5. Funzionamento

Il centro residenziale ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

6. Attività

Il personale socio-sanitario dei centri residenziali garantisce primariamente il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed esistenziali, sopperendo alle difficoltà che la persona disabile incontra nel provvedere con la propria iniziativa.

L'organizzazione dell'ambiente deve avere caratteristiche generali e particolari atte a creare gradevoli condizioni di vita, fruibili anche da persone con autonomia e autosufficienza notevolmente ridotte.

Lo svolgimento della vita deve avvenire con ritmo sereno, commisurato alle condizioni ed esigenze delle persone in un non facile equilibrio fra il rispetto dei ritmi personali e gli stimoli per il miglioramento.

Il soddisfacimento dei bisogni primari di persone, che sono parzialmente o totalmente impediti a provvedere in proprio (spesso anche ad avvertire il bisogno) rappresenta un investimento prioritario oltre che per la sopravvivenza, anche per instaurare un valido rapporto affettivo/sociale.

Devono essere previsti, nell'arco della giornata, momenti di animazione tali da soddisfare il bisogno di relazione e sollecitare la capacità di rapporto sociale. Vengono altresì proposte attività educative indirizzate all'autonomia personale, alla socializzazione, all'espressione di sé e al mantenimento del patrimonio culturale posseduto.

Il centro residenziale deve garantire, laddove sia predisposto dal piano di trattamento personalizzato, la possibilità di frequentare durante il giorno il centro socio-educativo e l'intervento educativo qui attivato trova una sua naturale continuazione nell'ambito delle attività so-praccitate realizzate nel centro residenziale.

Si sottolinea, inoltre, che devono essere favoriti e stimolati i rapporti con la famiglia o con la rete parentale più estesa nonché con tutte le altre componenti sociali la cui partecipazione alla vita del centro è favorita. Questa forte interazione con la realtà esterna assume un significato rilevante sia per gli ospiti temporanei, aventi ancora la famiglia (perché serve a facilitare il loro rientro nel nucleo d'origine) sia per gli ospiti permanenti,

senza più famiglia, perché è volta a promuovere la responsabilizzazione di eventuali congiunti e la disponibilità di questi ad accogliere o con frequenza settimanale o nei periodi di vacanza il parente handicappato.

Nel centro residenziale è garantita un'assistenza sanitaria di base e specialistica che oltre a curare gli eventi morbosi ricorrenti, previene la loro insorgenza e ritarda l'evoluzione degli stati morbosi cronici.

Le prestazioni sanitarie devono essere assicurate dal personale dell'USSL all'interno del centro, mettendo a disposizione alcune unità in modo continuativo (infermiere professionale e medico), nonché garantendo, nei casi di particolare bisogno, una disponibilità costante di altre.

Sono inoltre assicurate dall'USSL le prestazioni riabilitative prevalentemente presso servizi organizzati dalla medesima (istituti di riabilitazione), o comunque mettendo a disposizione dei terapisti.

7. Personale

Nei centri residenziali operano stabilmente il responsabile, gli educatori, gli ausiliari socio-assistenziali, gli infermieri, il medico e gli ausiliari addetti ai servizi. Tale personale costituisce la componente «residenziale» del centro.

Per ogni centro deve essere nominato un *responsabile* della programmazione delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali, nonché della verifica dei programmi attuati.

Coerentemente e conseguentemente al compito affidatogli, il responsabile del centro residenziale partecipa ai processi di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento:

— all'interno del nucleo dipartimentale zonale nelle fasi di elaborazione dei piani di trattamento personalizzati e mirati in base ai quali si ammettono gli utenti e nelle fasi di verifica della validità e dei risultati degli stessi in base ai quali possono essere decise le dimissioni;

— ai livelli superiori (es. dipartimento) laddove, nella definizione dei programmi zonali di azione nei confronti dell'handicap, si rende necessario precisare e coordinare i ruoli dei singoli presidi coinvolti.

A tale figura competono, nel quadro dei regolamenti e delle disposizioni predisposte dall'Ente responsabile dei servizi di zona, i compiti derivanti dal regime di autonomia funzionale in cui opera il presidio relativi sia alla gestione funzionale e operativa del personale, sia agli aspetti amministrativi inerenti la situazione economica e patrimoniale di sua competenza.

Il responsabile del centro residenziale è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative, in possesso dei requisiti tecnici e professionali coerenti con l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Gli *educatori* sono gli operatori che partecipano alla predisposizione dei progetti educativi e ne danno concreta attuazione. Essi partecipano altresì, insieme con il responsabile, all'interno del nucleo dipartimentale zonale nelle fasi di verifica della validità dei risultati dei progetti in base ai quali possono essere decise le dimissioni.

Rispetto agli educatori di unità strutturali non residenziali, quelli dei centri residenziali si trovano a dover convivere coi soggetti ospitati e ad assumere anche una funzione di supplenza dell'organizzazione familiare, comunemente preposta alla soddisfazione dei bisogni materiali ed affettivi.

Queste figure devono altresì promuovere momenti di interazione con il sistema familiare, sia esso la famiglia

d'origine o la rete parentale più estesa, nonché con altri servizi del territorio.

Gli *ausiliari socio-assistenziali* prestano un'assistenza di tipo «tutelare» che risponde in termini di assistenza diretta alla persona che si attua mediante l'erogazione di prestazioni primarie: alimentazione, mobilitazione, eliminazione/evacuazione, igiene, protezione. A questa si aggiunge la pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi e attrezzature dell'ospite.

All'interno delle prestazioni sopra citate se ne evidenziano alcune di tipo igienico sanitario di semplice attuazione, complementari alle attività assistenziali e coincidenti con quelle svolte normalmente dai familiari. Esse sono in qualche modo a confine tra l'area sanitaria e quella socio-assistenziale, comportano attività non legate a situazioni di rischio specifico e non sono separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziali all'attuazione del programma assistenziale (ad esempio: rilevamento della temperatura e del polso, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito ecc.).

Naturalmente la capacità di realizzare interventi integrati non significa che l'ausiliario socio-assistenziale debba essere impiegato per svolgere attività residuali, vale a dire «scartate» da altri operatori. Parallelamente, la tipologia degli interventi rientranti nell'ambito delle sue competenze va valutata come supporto integrativo, e non *sostitutivo*, di interventi sia di tipo educativo sia di tipo ricreativo-culturale e psicologico. In questa logica, ad esempio, egli partecipa in collaborazione con gli educatori agli interventi volti a favorire la vita di relazione.

Queste figure sono presenti nella fase di traduzione operativa del piano di trattamento mirato e personalizzato, nonché in quella di verifica.

Gli *infermieri professionali* forniscono le prestazioni igienico-sanitarie che comportano una precisa responsabilità in ordine a rischi specifici.

Tali prestazioni rientrano nel quadro del progetto di intervento complessivo elaborato in fase di traduzione operativa del più generale piano di trattamento.

Il *medico* garantisce con la sua presenza le prestazioni sanitarie di cui possono avere bisogno gli ospiti e, mediante costanti controlli medici, ne verifica l'evoluzione delle condizioni di salute.

Gli *ausiliari addetti ai servizi* garantiscono con la loro presenza le quotidiane funzioni di pulizia.

Nei centri residenziali sono infine garantite da parte di personale «itinerante» prestazioni di carattere sanitario, in relazione agli specifici progetti da attuare, nonché funzioni relative alla gestione degli aspetti materiali del centro.

Tale componente «itinerante» è costituita dalle seguenti figure:

— *operatori di estrazione sanitaria*: medici specialisti, riabilitatori, terapeuti

— *personale ausiliario addetto ai servizi*: ausiliari aggiuntivi a quelli «residenziali» preposti alle pulizie generali alla lavanderia e stireria.

Essi agiscono su una pluralità di strutture.

8. Standard di personale

Ogni centro residenziale deve avere il seguente standard di personale in organico:

- 1 responsabile per ogni centro;
- 1 educatore ogni 4 utenti;
- 1 ausiliario socio-assistenziale ogni 2,5 utenti;
- 1 infermiere professionale ogni 4 utenti.

Si deve cioè verificare in un C.R. che saturi completa-

mente la propria ricettività massima accogliendo 30 utenti, che il numero di:

- educatori sia pari a 7,5 unità;
- ausiliari socio-assistenziali sia pari a 12 unità;
- infermieri professionali sia pari a 7,5 unità.

Va inoltre previsto 1 medico a 18 ore settimanali. In casi di necessità va garantita la reperibilità.

La struttura deve inoltre garantire razionali ed efficienti servizi di:

- cucina;
- lavanderia, stireria, guardaroba;
- portineria;
- centralino;
- manutenzione impianti;
- servizi amministrativi utilizzando personale dipendente, convenzionato o mediante appalti a ditte esterne. Si ritiene che il costo complessivo di tali servizi (comprese le spese generali dell'acquisizione dei relativi beni e servizi) non debba di norma superare il 40-45% del costo totale della struttura.

CENTRI RESIDENZIALI PER HANDICAPPATI Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi collettivi:

- a) locale per soggiorno e animazione
- b) sala da pranzo
- c) palestra di riabilitazione per la fisiokinesi terapia
- d) ambulatorio

4.2. Spazi di collegamento:

- a) atrio d'ingresso e piattaforma di distribuzione
- b) spazio per accoglimento ingresso e centralino telefonico
- c) corridoi e disimpegni
- d) scale

4.3. Nuclei abitativi:

- a) camere a due o tre letti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere
- c) servizi igienici comunitari
- d) locale biancheria sporca
- e) cucinino
- f) ripostiglio

4.4. Servizi generali:

- a) uffici
- b) spogliatoi con servizi igienici per il personale
- c) cucina
- d) lavanderia/stireria/guardaroba
- e) magazzini e depositi
- f) locale per servizi tecnici

5. IMPIANTI:

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) riscaldamento
- e) citofonico o di segnalazione e telefonico

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre

- c) pavimenti
- d) rivestimenti

7. ARREDI

8. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) parcheggi
- b) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) **condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;**
- b) **condizioni di sicurezza degli impianti;**
- c) **difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.**

La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di Igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere iscritte in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa ed organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- i servizi di riabilitazione;
- il Centro socio-educativo (se esistente);
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

I vari piani della struttura non devono presentare variazioni di livello né tantomeno gradini al loro interno.

In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe.

È opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la propria funzione.

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati.

4.1 Spazi collettivi:

a) locale per soggiorno e animazione

Rappresenta il fulcro del complesso residenziale, dove si possano riunire i residenti durante la giornata e dove si possano, tramite gli operatori, mettere in atto attività di socializzazione; tale locale deve essere arredato in modo da poter essere divisibile in distinte zone funzionali.

La dimensione procapite deve essere di almeno mq. 3,00.

b) sala da pranzo

Le dimensioni del locale variano a seconda del numero degli utenti e soprattutto della loro condizione fisica; **la superficie deve essere di almeno mq. 2,00 per utente.**

c) palestra di riabilitazione per la fisiochinesiterapia

Nel caso in cui non esistano palestre nelle vicinanze della struttura deve essere previsto un locale per la rieducazione funzionale e motoria con idonee attrezzature. **Tale locale deve avere una superficie di almeno 60 mq.** e la lunghezza del lato minore non deve essere inferiore a m. 6,00.

In prossimità della palestra devono essere ubicati il locale spogliatoio, i servizi igienici, l'ambulatorio medico ed il ripostiglio per le attrezzature.

d) ambulatorio

Preferibilmente al piano terreno e in prossimità della palestra **deve essere previsto un ambulatorio medico** con superficie minima di mq. 20 per visite e medicazioni. È da prevedere un annesso spazio di attesa e un servizio igienico per disabili con dimensioni minime di m. 1,80 x m. 2,50.

4.2 Spazi di collegamento

a) atrio d'ingresso e piattaforme di distribuzione

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere di almeno mq. 6 **con il lato minore non inferiore a m. 2,00.**

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (vedi art. 8 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

b) spazio di accoglimento ingresso e centralino telefonico

È opportuno prevedere un vano accanto all'ingresso per accogliere il portiere c/o centralinista.

c) corridoi e disimpegni

Devono avere una larghezza minima di m. 2,00 per permettere il passaggio contemporaneo di due letti su ruote.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che ne diminuiscono la larghezza, e sono fonti di pericolo. I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate mediante rampe (v. art. 11 D.P.R. 27.4.1978 n. 384). **I corridoi devono avere i corrimani su ambedue i lati con le testate piegate sino al muro per non costituire pericolosi agganci.**

Il corrimano deve essere posto ad una altezza di m. 0,90 da terra, deve essere molto sicuro alla presa, preferibilmente avere una sezione circolare di diametro di circa cm. 4, staccato dalla parete di cm. 6 (v. art. 9 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

I disimpegni sono relativi alla distribuzione interna fra i vari locali e devono avere una dimensione minima di m. 2,00 x 2,00 per permettere la rotazione di un letto su ruote.

d) scale

Devono essere utilizzate esclusivamente dal personale e da visitatori estranei al centro.

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli spazi ad uso del centro mediante una porta.

4.3 Nuclei abitativi

Ogni nucleo abitativo è dimensionato per 10 ospiti ed è costituito da camere a due o tre letti con servizio igienico, servizi igienici comunitari, cucinino, locale per il personale locale per la biancheria sporca e ripostiglio.

Ad ogni piano possono essere previsti uno o più nuclei abitativi e in nessun caso un nucleo abitativo può essere distribuito su due piani.

a) camere da letto

Le camere devono avere due o tre posti letto.

Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

- mq. 19 per la camera a 2 letti,
- mq. 25 per la camera a 3 letti.

Gli spazi tra mobile e mobile e tra mobile e muro non devono essere inferiori a cm. 95, si devono inoltre prevedere opportuni spazi di manovra.

Per la rotazione di 360° di una sedia a ruote è necessario uno spazio la cui superficie sia pari a quella di un cerchio di diametro di m. 1,70; mentre per una rotazione di 180° è necessario uno spazio minimo di m. 1,40 x m. 1,80.

Tutte le camere devono essere dotate di:

- letti;
- comodini;
- tavolino/i con sedia/e o poltroncina/e;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

In tutte le camere la disposizione dei letti deve essere con la testata a muro in modo che l'ospite possa essere servito dai due lati.

b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

Deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tutte le apparecchiature (in appresso specificate) ogni 4 utenti.

Qualora si realizzino camere a 2 posti letto, il servizio igienico deve essere localizzato ogni 2 camere e con esse collegato tramite un antibagno.

Qualora, invece, si realizzino camere a 3 posti letto, ogni camera dovrà essere dotata di un servizio igienico proprio e di relativo antibagno.

I servizi igienici è bene siano dotati di areazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla areazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce ed arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un lavapiedi ed una doccia, ed avere una dimensione minima di m. 1,80 x m. 2,50.

Il rubinetto del lavabo deve essere di agevole utilizzo da parte degli ospiti, preferibilmente del tipo a croce o a leva, la bocca di erogazione dell'acqua non deve costituire impedimento e preferibilmente deve essere posta ad almeno cm. 40 dal fondo del lavabo.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la soprastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

La doccia deve essere dotata di un apposito seggiolino ribaltabile e di un erogatore d'acqua del tipo a telefono

montato su un asta verticale che ne consenta il funzionamento a diverse altezze; la rubinetteria deve essere posta ad un'altezza di cm. 90.

Deve essere prevista la fornitura centralizzata di acqua calda.

I posizionamenti dei corrimani e del campanello elettrico devono rispettare le norme previste dall'art. 14 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

c) servizi igienici comunitari

Ogni 10 posti letto deve essere previsto ad ogni piano un apposito locale per i bagni assistiti. Tale locale deve essere attrezzato con una vasca da bagno isolata su tre lati, appoggiata cioè solo con una delle testate corte alla parete, in modo da permettere al personale di assistere adeguatamente gli ospiti.

È opportuno per la sicurezza e la comodità del personale che il rivestimento perimetrale della vasca rientri di almeno cm. 15 alla base e per un'altezza pari a cm. 15. Detta vasca sarà munita di tutte le attrezzature: maniglioni, lifter, ecc.

Nel medesimo locale deve essere previsto anche un vaso un lavabo.

Annessi a tale locale vanno previsti uno spazio per l'attesa ed il riposo, nonché un servizio igienico con lavabo e vuotatoio.

d) locale biancheria sporca

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto un piccolo locale (meglio se areato) per il deposito della biancheria sporca.

e) cucinino

Per ogni nucleo abitativo deve essere prevista una piccola cucinetta attrezzata con fornello, piccolo lavello e piccolo frigorifero ove sia possibile preparare qualche bevanda calda particolarmente nelle ore notturne. La superficie minima deve essere di circa mq. 6/7.

f) locale ripostiglio

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto almeno un locale per il deposito di attrezzature e materiale vario, ivi compreso quello di pulizia dei locali.

4.4 Servizi generali:

a) uffici

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative, di servizio sociale, di coordinamento, nonché per le riunioni degli operatori e i colloqui con i genitori, è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè spogliatoi con servizi igienici per il personale, cucina, guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque previsti; le loro dimensioni vanno rapportate alla capacità ricettiva ed alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La presenza della lavanderia e della stireria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze, dei quali si ci possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI

a) impianto anticendio

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) impianto di sollevamento verticale

Deve essere prevista l'installazione di un montalettighe per il trasporto degli ospiti. In aggiunta (ma non in sostituzione del montalettighe) può essere prevista l'in-

stallazione di un ascensore con caratteristiche conformi all'art. 15 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

c) *impianto elettrico*

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, ed i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti), devono essere facilmente individuabili ed azionabili, devono essere posti ad una altezza massima di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio. L'illuminazione deve essere il più possibile uniforme in tutti gli ambienti.

d) *impianto di riscaldamento*

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

La temperatura dei locali utilizzati dagli ospiti deve essere superiore a quella stabilita per legge in via ordinaria, in relazione alle particolari necessità dei soggetti disabili. Pertanto la temperatura ottimale deve essere di 24°C per i bagni e di 22°C per i restanti spazi fruiti dagli ospiti.

e) *impianto citofonico o di segnalazione*

Le camere da letto, i servizi igienici e gli altri locali frequentati degli ospiti devono essere dotati di particolari attrezzature di comunicazione (citofoni, campanelli) idonee a segnalare agli operatori o a chiunque sia addetto al controllo degli utenti le richieste di aiuto ed assistenza.

Per il posizionamento e le altezze delle prese e dei dispositivi di comando si veda quanto precedentemente specificato al punto: «impianto elettrico».

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) *porte*

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

Le maniglie possono essere del tipo a pressione, che permettono l'apertura con la semplice pressione di un tasto anche usando il polso, oppure del tipo corrente a leva ma con la leva più allungata che può essere azionata anche con l'avambraccio o il gomito.

Le maniglie devono essere poste ad una altezza massima di 90 cm.

Le porte e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura.

Nel caso di accoglimento di alcuni tipi di disabili sono indicate le porte imbottite, mentre sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

È utile prevedere su ogni porta uno zoccolo alto cm. 40, eventualmente rivestito in laminato o acciaio inox oppure eseguito con lo stesso materiale del pavimento (ad es. gomma o legno), che eviti di danneggiare le porte stesse soprattutto con le predelle delle carrozzine (v. art. 12 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

b) *finestre*

Il tipo di finestra consigliato è quello a doppio sistema di apertura, nella parte inferiore le ante e in quella superiore il wasistas.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura del-

le ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento. I serramenti a wasistas, posti in alto e comandati da opportuni congegni o aste, possono contribuire al ricambio dell'aria, senza creare fastidiose correnti. Nelle nuove costruzioni si consiglia, per consentire la visuale verso l'esterno alle persone sedute ed ai disabili in carrozzina, che il davanzale delle finestre sia posto ad una altezza da terra di cm. 60/70 con specchiatura in vetro del serramento fino almeno a cm. 100, fissa e trasparente.

Si può eventualmente aggiungere, per aumentare la sicurezza, una o più barre orizzontali.

Sono consigliate porte-finestre ad ante e scorrevoli del tipo «alzante» che consentono un'ottima tenuta soprattutto in basso e che hanno una sporgenza di battuta dal pavimento limitata a cm. 2 circa e quindi facilmente superabile da disabili in carrozzina. Sia per le porte-finestre come per le finestre è necessario comunque, per ragioni di sicurezza, che siano montati vetri infrangibili.

c) *pavimenti*

I pavimenti devono essere robusti, antisdrucchiolevoli, isolanti termicamente e acusticamente, non elettroconduttori. La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione.

Sono consigliati pavimenti vinilici, con sottofondo di feltro o altro materiale elastico.

I pavimenti di marmo, marmette e granigliati sono sconsigliabili dato che, essendo molto rigidi, possono provocare fratture in caso di caduta degli ospiti.

Per i bagni sono consigliate piastrelle antisdrucchiolevoli anche con superficie bagnata.

d) *rivestimenti pareti*

Per le stesse ragioni indicate per i pavimenti e per prevenire possibili incidenti è bene che le pareti siano rivestite, almeno fino ad una certa altezza, con materiali elastici e tali da attutire gli urti.

In alcuni casi potrebbe essere lo stesso materiale usato per il pavimento che riveste le pareti ad un'altezza di cm. 120 circa.

Per tutti i locali nei quali non sia già previsto un rivestimento adeguato, è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dalle predelle delle carrozzine e dagli attrezzi di pulizia.

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento. Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso), né deprimenti (intorno all'azzurro).

7. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

8. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) *parcheggi*

Le dimensioni di un'area di parcheggio idonea ad un veicolo che viene usato o che trasporta un disabile, devono essere le seguenti:

- larghezza minima: m. 3,00
- lunghezza minima: m. 5,00

Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere risolti con scivoli aventi una pendenza non superiore all'8% (v. art. 3 e 4 D.P.R. 27.4.1978 n. 384)

b) *aree attrezzate*

Al centro residenziale deve essere grantito uno spazio esterno a suo uso esclusivo, con aree attrezzate per la realizzazione di elementari attività all'aperto.

La struttura con relativo spazio circostante deve essere protetta da un sistema di recinzione fatto in maniera tale da non costituire elemento di pericolo per gli utenti.

COMUNITÀ ALLOGGIO

Standard Gestionali

1. Definizione

La comunità alloggio è la soluzione residenziale alla quale si ricorre quando, per persone in particolari condizioni esistenziali, sia impraticabile o improponibile l'ambiente familiare di appartenenza o l'affido familiare, nel caso di minori o di handicappati, e non sia necessario il ricorso a soluzioni residenziali particolarmente protette. In positivo, la comunità alloggio è da considerarsi ambiente strutturato di vita, temporaneo, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permetta la manifestazione di comportamenti differenziati o autonomi, ma ancorati a motivazioni personali o di gruppo, nonché di progetti articolati e realistici riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

In tale ambiente strutturato è necessaria la presenza efficace di un certo numero di «operatori su cui contare», che condividano necessità e bisogni, sia all'interno della comunità che, soprattutto, nei rapporti col territorio senza per questo voler riproporre modelli culturali precostituiti.

2. Destinatari

Sono destinatari della comunità alloggio minori e persone in difficoltà, soggette o meno a provvedimenti civili e amministrativi dell'autorità giudiziaria, persone in situazioni di devianza e di disadattamento, persone portatrici di handicap.

La comunità alloggio può accogliere, dopo un'attenta valutazione dei casi, una pluralità tipologica di utenti (2), tuttavia non si esclude che tale presidio possa organizzarsi per rispondere ad una utenza prevalente fermo restando la necessità di evitare il ricrearsi di mondi culturali e di comportamenti comunque chiusi.

Ad esempio, non devono essere l'età o il tipo di «patologia» il motivo di accoglimento o di dimissione, bensì la sussistenza del bisogno e la capacità della struttura a darne adeguata risposta.

3. Ammissioni e dimissioni

Il ricorso alla comunità alloggio, le ammissioni, le verifiche e le dimissioni vengono decise dall'unità operativa distrettuale e/o di secondo livello, di intesa con il responsabile della comunità.

La decisione per soggetti portatori di handicap è rinviata al competente nucleo dipartimentale zonale.

4. Capacità ricettiva

Ogni comunità alloggio deve ospitare un numero complessivo di soggetti di ambo i sessi, oscillante da un minimo di 5 a un massimo di 10, in rapporto alle diverse tipologie di bisogno, alla strutturazione delle relazioni interpersonali in una visione di vita comunitaria, alle ri-

(2) È bene evidenziare che i soggetti handicappati accolti devono avere un grado di disabilità tale da consentire una certa autonomia. È comunque indispensabile che tali persone siano supportate da specifici ausili e che l'alloggio preveda tutti gli accorgimenti necessari.

sorse educative del servizio e alle dimensioni dell'alloggio.

5. Funzionamento

La comunità alloggio ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

6. Attività

Quella che si conduce all'interno di questa unità d'offerta è una esperienza di vita comunitaria in un ambiente affettivamente ricco e in grado di consentire legami duraturi e validi.

La gestione della dinamica del processo educativo avviene su due versanti:

— all'interno del nucleo comunitario, offrendo quotidianamente agli ospiti stimoli a maturare in senso psicologico, relazionale e sociale;

— all'esterno della comunità, mantenendo rapporti con l'ambiente in generale, compresa la famiglia d'origine (ove non esistano controindicazioni), per promuovere concretamente l'integrazione della comunità nel contesto sociale e poter fruire di tutti i servizi e gli spazi organizzati.

Questa è infatti preconditione che evita una chiusura della comunità in sé e consente l'interscambio tra la realtà sociale del quartiere e gli ospiti della comunità stessa.

7. Personale

Per ogni comunità deve essere nominato un responsabile che si occupi delle attività, della loro programmazione, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali, della verifica e del controllo dei programmi attuati.

Coerentemente e conseguentemente al compito affidatogli, il responsabile partecipa ai processi di definizione delle strategie e delle modalità di intervento della comunità alloggio.

Al responsabile competono altresì, nel quadro dei regolamenti e delle disposizioni predisposte dall'Ente gestore, i compiti relativi sia alla gestione del personale sia agli aspetti amministrativi inerenti la conduzione economica e patrimoniale della comunità.

Il responsabile della comunità alloggio è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative e operante nella Comunità, in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Gli educatori, fondamentale componente «residenziale» della comunità, sono gli operatori che, nell'ambito della programmazione generale, danno concreta attuazione ai progetti educativi stabiliti per ciascun utente, partecipando altresì con il responsabile ai momenti di progettazione e verifica.

Essi inoltre gestiscono insieme con gli ospiti, per quanto questi ultimi possano contribuire, gli aspetti materiali della vita della comunità (spese, preparazione dei pasti, ecc.).

Efficaci servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali ecc) devono essere assicurati mediante l'utilizzo di personale dipendente dall'Ente gestore, convenzionato o mediante appalto a ditte esterne.

Possono prestare altresì la loro opera altre figure professionali della USSL o dei Comuni in relazione agli specifici programmi educativi da attuare.

8. Standard di personale

Ogni comunità alloggio deve avere il seguente standard di personale in organico:

— 1 responsabile per ogni comunità che con gli educatori concorre al rapporto di 1 unità di personale ogni 5 utenti.

Si deve cioè verificare in una C.A. che saturi complessivamente la propria ricettività massima accogliendo 10 utenti che il numero delle unità di personale sia pari a 2.

ALTRI SERVIZI DI COMUNITÀ

Sono comprese in questa tipologia tutte quelle ipotesi di intervento che in termini generici possano essere definite «di convivenza facilitata».

In tale termine si intende comprendere ogni tipo di servizio che possa dare un supporto logistico, organizzativo e gestionale a persone con non ancora totale autonomia o limitata autonomia, con problemi di risocializzazione.

Gruppo famiglia:

ospita fino ad un massimo di 3 soggetti, risponde agli stessi bisogni individuati per la Comunità alloggio e vi si differenzia solo perché l'asse educativo ruota attorno alla presenza stabile di una coppia.

Comunità autogestita:

costituisce una scelta di vita di un gruppo di persone che si organizza autogestendosi per offrire un servizio sociale a chi vive uno stato di emarginazione.

L'asse educativo ruota attorno ad un tessuto di relazioni che si instaura fra i membri della comunità.

Comunità di risocializzazione/reinserimento:

queste comunità operano nella logica di ricerca con gli ospiti delle opportunità di inserimento (ad esempio scuola, lavoro, alloggio, ecc.) per il raggiungimento di una reale integrazione sociale.

Alcune di queste comunità hanno come destinatari persone che precedentemente sono state ospiti di comunità ad alto grado di protezione, ma che una volta terminato il «trattamento», necessitano di una fase intermedia di adattamento, quindi di risocializzazione, per raggiungere la completa autonomia personale: identità, senso critico, capacità di relazione.

Vi sono altre comunità che rispondono al bisogno immediato di ospitalità che per la sua peculiarità (tempi di risoluzione) non può trovare idonea risposta in un centro di pronto intervento. Si pensa quindi a persone che vivono situazioni di disagio sociale (ad esempio: dimessi dal carcere, immigrati stranieri, ragazze madri, ecc.).

Standard:

ognuna delle comunità sopra definite deve avere:

- 1 responsabile dell'organizzazione del servizio;
- la capacità ricettiva non superiore ai 20 posti. Fa eccezione il gruppo famiglia che accoglie un massimo di 3 soggetti.

Nelle comunità di risocializzazione-reinserimento deve essere prevista la presenza di educatori.

Tutte le tipologie di comunità basano il loro intervento sulla progettazione individuale, raccordandosi con la rete complessiva dei servizi di zona. Per le ammissioni e dimissioni vale quanto definito per le comunità alloggio.

COMUNITÀ ALLOGGIO Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi di collegamento comuni

5. ARTICOLAZIONE DELLA CELLULA ABITATIVA

5.1. Spazi privati:

- a) camere da letto
- b) servizi igienici

5.2. Spazi di collegamento:

- a) ingresso
- b) corridoi e disimpegni

5.3. Spazi collettivi:

- a) locale soggiorno
- b) locale pranzo
- c) cucina
- d) lavanderia/stireria/guardaroba
- e) ripostiglio

6. IMPIANTI

- a) impianto elettrico
- b) impianto gas

7. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

8. ARREDI

9. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

La Comunità alloggio può essere attivata mediante ristrutturazione di:

— un alloggio situato in un edificio destinato ad abitazione;

— un'ala di Istituto assistenziale.

La struttura edilizia in cui viene inserita la Comunità alloggio deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

a) condizione di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) condizioni di sicurezza degli impianti;

c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di Igiene.

Se nella comunità alloggio è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina, la struttura edilizia nella quale è inserita la comunità deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura edilizia in cui viene inserita la comunità alloggio deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali

per rendere il più possibile varia, completa ed organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- i servizi scolastici;
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

Se nella comunità è prevista la presenza di disabili in carrozzina, la larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi di collegamento comuni:

Se nella comunità è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina, gli spazi di collegamento comuni della struttura edilizia non devono presentare alcuna barriera architettonica.

In particolare l'atrio, le piattaforme di distribuzione ed i corridoi non devono presentare variazioni di livello e devono rispettare le norme contenute negli artt. 8 e 11 del D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

Le scale e l'ascensore devono rispettare le norme contenute negli artt. 9 e 15 del citato Decreto.

5. ARTICOLAZIONE DELLA CELLULA ABITATIVA

La cellula abitativa deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la propria funzione.

5.1. Spazi privati:

a) camere da letto

Le camere da letto devono avere due o tre posti letto.

Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

mq 12 per le camere a 2 letti

mq 18 per le camere a 3 letti.

Se nella comunità è prevista la presenza di disabili in carrozzina le superfici minime delle camere da letto sono elevate a:

mq 19 per le camere a 2 letti

mq 25 per le camere a 3 letti.

Tutte le camere devono essere dotate di:

- letti;
- comodini;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

b) servizi igienici

Deve essere previsto un servizio igienico completo di tutti gli apparecchi sanitari ogni 3 utenti.

I servizi igienici è bene siano dotati di aereazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla aereazione forzata. In questo

caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce ed arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

I servizi igienici devono contenere un vaso, un lavabo, un bidet e una doccia.

Se nella comunità è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina devono essere previsti servizi igienici con dimensioni tali da consentire agevoli movimenti a questo tipo di utenza.

Il piatto doccia deve essere incassato nel pavimento e la sovrastante griglia calpestabile deve essere a filo pavimento.

I posizionamenti dei corrimani e del campanello elettrico devono rispettare le norme previste dall'art. 14 del D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

5.2. Spazi di collegamento:

a) ingresso

La porta d'ingresso deve avere larghezza non inferiore a cm. 90 e lo zerbino deve essere opportunamente incassato per facilitare l'accesso ad eventuali disabili in carrozzina.

Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina l'ingresso della cellula abitativa deve avere una superficie minima di metri 1,70 x 1,70 per permettere la rotazione di una carrozzina.

b) corridoi e disimpegni

Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina i corridoi e i disimpegni devono avere una larghezza tale da permettere loro il passaggio e devono essere previsti opportuni spazi di manovra per permettere la rotazione e conseguente inversione di marcia delle carrozzine.

5.3. Spazi collettivi:

a) soggiorno

Deve essere previsto un locale per vedere la televisione, leggere, ascoltare musica, scrivere, ecc. con una superficie procapite di mq. 2,5 per utenti normodotati e di mq. 3,00 per utenti disabili in carrozzina; la superficie minima complessiva non può comunque essere inferiore a mq. 16.

b) pranzo

È bene sia comunicante con il soggiorno per poter diventare, in determinate ore della giornata, parte integrante di questo.

La superficie procapite deve essere di mq. 2,5 per utenti normodotati e di mq. 3,00 per utenti disabili in carrozzina; la superficie minima complessiva non può comunque essere inferiore a mq. 16.

c) cucina

Deve essere previsto un locale cucina con superficie minima di mq. 12 e attrezzato adeguatamente per le esigenze della comunità.

Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina il locale cucina deve essere dotato di un lavello a mensola con lo spazio sottostante libero per consentire un agevole e completo avvicinamento dell'utente.

Inoltre le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia e la rubinetteria deve essere del tipo a leva.

d) lavanderia/stireria/guardaroba

Se la comunità viene attivata mediante ristrutturazione di un'ala di un Istituto, è bene che la comunità usufruisca del servizio di lavanderia, stireria e guardaroba dell'Istituto.

In tal caso può essere comunque utile disporre di una

lavatrice di tipo domestico per soddisfare esigenze immediate.

Se invece la comunità viene attivata mediante ristrutturazione di un alloggio situato in un edificio destinato ad abitazione deve essere previsto un apposito locale per detti servizi.

e) *ripostiglio*

Deve essere previsto almeno un ripostiglio per gli accessori e le attrezzature della comunità.

6. IMPIANTI

a) *impianto elettrico*

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40; i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili e azionabili, devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina i quadri elettrici, i contatori, i citofoni, i comandi per l'accensione e la regolazione di scaldabagni a gas o elettrici, devono essere posti in opera ad una altezza non superiore a cm. 120 per renderli accessibili anche a tali utenti.

b) *impianto gas*

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fornelli della cucina, all'eventuale forno e scaldabagno a gas, per i quali è consigliata l'accensione piezoelettrica.

Devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

7. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) *porte*

Le porte, le maniglie e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura; sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina la larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella della porta dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

b) *finestre*

Sia per le finestre che per le porte finestre è consigliabile l'adozione di vetri infrangibili.

Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza.

Se è prevista la presenza di disabili in carrozzina le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

c) *pavimenti*

Per bagni e cucine sono consigliate piastrelle anti-sdruciolevoli anche con superficie bagnata.

Sono da evitare passatoie e tappeti che possono essere di impedimento e provocare cadute.

d) *rivestimenti*

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento. Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro).

Se è prevista la presenza di disabili in carrozzina, è

necessario installare, in tutti i locali, zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dalle predelle delle carrozzine.

8. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia, da parte del personale e degli utenti, e garantire adeguate condizioni di sicurezza.

9. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) *aree attrezzate*

Alla comunità è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco con piantumazione forte e non pericolosa.

Vanno previste panchine e tavoli per la sosta e il gioco.

Qualora l'area a disposizione lo consenta è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER MINORI Standard Gestionali

1. Definizione

Gli Istituti educativo-assistenziali per minori provvedono alla ospitalità e all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, o a cui comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità. L'Istituto è un'unità di offerta, integrata in un sistema di servizi, che provvede all'educazione dei minori a rischio. Pertanto la soluzione transitoria per situazioni per le quali nell'immediato non è possibile l'inserimento in comunità alloggio o non è praticabile l'affido familiare.

A seconda della tipologia del bisogno, l'Istituto risponde con le modalità del convitto o del semiconvitto.

2. Destinatari

L'Istituto accoglie minori provenienti da famiglie in temporanea difficoltà, sottoposti o meno a provvedimenti civili o amministrativi dell'Autorità Giudiziaria, minori orfani ovvero, qualunque altro minore che viva situazioni di devianza o disadattamento.

Possono essere inseriti in Istituto soggetti portatori di handicap quando non necessitano di specifica o qualificata assistenza.

Ove non sussistano particolari controindicazioni, l'Istituto deve poter accogliere fratelli e sorelle, o soggetti con vincoli di parentela.

3. Ammissioni e dimissioni

L'ammissione in Istituto deve essere decisa dall'apposita unità operativa di distretto e/o zonale di residenza del minore dopo attenta valutazione e attraverso incontri con gli operatori sociali che hanno istruito il caso, con la famiglia, (se esistente) e con la competente autorità Giudiziaria Minorile per gli aspetti di competenza, in accordo con l'équipe dell'Istituto.

Nel disporre l'ammissione del minore in Istituto deve essere indicata la presumibile durata della permanenza, in rapporto alle esigenze dei cicli formativi relativi al singolo.

Per quanto riguarda le dimissioni, il ritorno nell'ambiente di provenienza, o in quello che è disponibile ed

idoneo ad accogliere il minore, deve essere adeguatamente preparato e seguito dall'apposita unità operativa della zona di provenienza del minore in collaborazione con gli operatori dell'istituto, con le famiglie, ove esistenti, e, se del caso, con le competenti autorità giudiziarie minorili.

4. Capacità ricettiva

L'Istituto deve essere in grado di dare una adeguata risposta alle necessità degli utenti, deve ospitare un numero di soggetti non superiore a 50 unità a convitto.

5. Funzionamento

L'Istituto educativo assistenziale a convitto ha funzionamento permanente nell'arco delle 24 ore, per tutta la settimana e per l'intero anno.

6. Attività

Gli Istituti per minori offrono prestazioni educativo-assistenziali e formative tese a contrastare i rischi derivanti da situazioni in cui sia necessaria la sostituzione o la integrazione del nucleo familiare perché inesistente, impossibilitato o incapace di assolvere il proprio ruolo. L'organizzazione interna è opportuno venga articolata in sottogruppi autonomi.

A tal fine le prestazioni fornite sono finalizzate a:

— stimolare una maturazione psicologica relazionale e socializzante del minore in vista di un autonomo inserimento nel mondo della scuola, nel lavoro e nel tessuto sociale, attraverso una caratterizzazione della propria attività da effettuare sulla base di specifici e finalizzati progetti educativi;

— promuovere e mantenere i contatti con le famiglie di origine, ove non espressamente esclusi dall'Autorità Giudiziaria Minorile;

— curare l'integrazione con l'ambiente sociale circostante: proprio ad evitare l'isolamento o l'esclusione dalla partecipazione alla vita sociale, il minore deve poter utilizzare le strutture scolastiche, sportive, ricreative e tutti gli altri servizi esistenti all'interno, e parimenti tutti gli altri servizi esistenti all'interno dell'Istituto dovranno poter essere utilizzati dalla generalità degli altri ragazzi.

Il servizio medico infermieristico e l'équipe psico-sociale di appoggio, devono essere di norma quelli che operano sul territorio alle dipendenze dell'USSL e dell'Ente locale.

L'istituto deve altresì farsi carico, oltre che dei bisogni materiali degli ospiti, anche di tutti quegli adempimenti connessi al loro particolare stato giuridico.

Per ciascun soggetto presente dovrà essere predisposta una cartella personale psico-medico-sociale da aggiornare costantemente a cura di tutti gli operatori interessati all'azione educativa.

L'Istituto deve provvedere alla trasmissione annuale e semestrale degli elenchi degli eventuali ospiti in stato di abbandono al Giudice Tutelare competente ed in copia al Tribunale per i minorenni (Art. 9 legge 184 del 4.5.83).

Ove possibile, occorre evitare ogni spostamento del minore ad altra struttura, sia essa comunità o Istituto, determinato unicamente dal raggiungimento di una determinata età.

7. Personale

Ogni Istituto ha un responsabile della programmazione e della organizzazione delle attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del loro coordinamento con gli altri servizi zonali e della verifica dei programmi attuati.

Nell'istituto si prevedono le seguenti figure professionali:

a) *Educatore*: in questa unità d'offerta tale figura ha una forte valenza pedagogica perché opera per promuovere la crescita evolutiva degli ospiti, per aiutarli a raggiungere un più adeguato rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente.

Rispetto all'educatore di unità strutturali non residenziali, quello dell'istituto si trova a dover convivere con i soggetti ospitati, ragion per cui le sue funzioni sono anche di supplenza dell'organizzazione familiare comunemente preposta alla soddisfazione di bisogni materiali e affettivi. Ciò significa che l'educatore, proprio perché opera con intenzionalità educativa (=non in maniera estemporanea), deve saper utilizzare la condivisione degli eventi quotidiani in vista di un progetto educativo chiaramente finalizzato. Inoltre egli deve stabilire momenti di interazione con il sistema familiare (sia esso la famiglia d'origine o la rete parentale più estesa) e con altri servizi del territorio (es.: centri di aggregazione e di socializzazione).

b) *Esecutori, operatori ed ausiliari addetti ai servizi generali*: (es. pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, centralino, portineria, manutenzione, ecc.).

Le prestazioni sanitarie e/o riabilitative vengono garantite mediante l'accesso degli ospiti ai normali servizi del territorio.

Deve essere garantita anche la reperibilità di un medico in caso di necessità.

8. Standard di personale

Ogni istituto deve avere il seguente standard di personale in organico:

- 1 responsabile per ogni istituto;
- 1 educatore ogni 5 ospiti.

Si deve cioè verificare in un istituto che saturi completamente la propria ricettività massima accogliendo 50 utenti, che il numero degli educatori sia pari a 10 unità.

La struttura deve inoltre garantire razionali ed efficienti servizi di:

- cucina
- lavanderia, stireria, guardaroba
- portineria
- centralino
- manutenzione impianti
- servizi amministrativi

utilizzando personale dipendente, convenzionato o mediante appalti a ditte esterne. Si ritiene che il costo complessivo di tali servizi (comprese le spese generali dell'acquisizione dei relativi beni e servizi) non debba di norma superare il 40-45% del costo totale della struttura.

ISTITUTI EDUCATIVO—ASSISTENZIALI PER MINORI Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi collettivi:

- a) sala da pranzo
- b) ambulatorio
- c) infermeria

4.2. Spazi di collegamento:

- a) atrio di ingresso e piattaforme di distribuzione
- b) spazio per l'accoglimento ingresso
- c) corridoi e disimpegni
- d) scale

4.3. Nuclei abitativi:

- a) camere a due, tre e quattro letti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto
- c) locali per attività varie
- d) locale pranzo
- e) locale cucina
- f) locale ripostiglio

4.4. Servizi generali:

- a) uffici
- b) spogliatoi con servizi igienici per il personale
- c) cucina generale
- d) lavanderia/stireria/guardaroba
- e) magazzini e depositi
- f) locali per servizi tecnici.

5. IMPIANTI:

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) riscaldamento
- e) gas

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

7. ARREDI

8. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE:

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere più possibile varia, completa ed organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazio-

ne dei servizi scolastici e di quelli socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base;
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante, attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli artt. 3,4,7 e 10 D.P.R. 27.4.1978, n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione.

4.1. Spazi collettivi

- a) sala da pranzo

Se l'organizzazione del servizio non prevede una divisione funzionale in sottogruppi autonomi, deve essere previsto un locale per il pranzo, la cui dimensione minima deve essere di almeno mq. 1,5 per utente.

Deve contenere tavoli di materiale lavabile ed a quattro posti.

In prossimità di tale locale deve essere previsto un gruppo di servizi igienici.

- b) ambulatorio

Preferibilmente al piano terreno deve essere previsto un locale per visita e medicazioni con attrezzature di pronto soccorso.

La superficie minima deve essere di mq. 9.

- c) infermeria

In prossimità dell'ambulatorio è da prevedere una stanza con annesso servizio igienico da riservare a coloro i quali abbiano in corso malattie infettive o comunque necessitino di isolamento.

4.2. Spazi di collegamento

- a) ingresso e piattaforme di distribuzione

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere di mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (v. art. 8 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

- b) spazio di accoglimento ingresso

È opportuno prevedere un vano accanto all'ingresso per accogliere il portiere.

- c) corridoi e disimpegni

La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che ne diminuiscano la larghezza e siano fonti di pericolo, ne tantomeno è ammessa la presenza di gradini.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere su-

perate possibilmente mediante rampe. (v. art. 11 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

d) *scale*

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli altri spazi mediante una porta.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

4.3. Nuclei abitativi

Per nucleo abitativo si intende l'insieme di spazi individuali (camere da letto e servizi igienici) e semicollettivi (locali per attività di studio o di socializzazione ed eventualmente anche locale cucina e sala da pranzo se il servizio è organizzato in sottogruppi autonomi).

Di seguito è riportata l'articolazione distributiva di detto nucleo prendendo come capacità di riferimento 10 posti letto.

Detta capacità ricettiva non è vincolante ma è un modello di riferimento.

a) *camere da letto*

Le camere da letto devono avere due, tre o quattro posti letto.

Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

- mq. 14 per le camere a 2 letti
- mq. 20 per le camere a 3 letti
- mq. 26 per le camere a 4 letti

Se nella stanza è prevista la presenza di disabili in carrozzina si devono prevedere opportuni spazi di manovra.

Tutte le camere devono essere dotate di:

- letti,
- comodini,
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera,

b) *servizi igienici di pertinenza delle camere da letto*

Deve essere previsto almeno un servizio igienico completo di tutti gli apparecchi sanitari ogni 4 ospiti del centro. Ad ogni piano almeno uno dei servizi igienici deve poter essere utilizzabile anche da eventuali utenti disabili in carrozzina ed essere perciò conforme all'art. 14 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

È consigliabile che ogni servizio igienico sia dotato di aerazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla aerazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce ed arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

c) *locali per attività varie*

Per ogni nucleo abitativo deve essere previsto almeno un locale per attività di studio, tempo libero, socializzazione e per ogni altra attività finalizzata ad un progetto educativo.

La superficie minima deve essere almeno di mq. 3,00 per utente.

d) *locale pranzo*

Se il servizio è organizzato in sottogruppi autonomi deve essere previsto un locale pranzo per ogni nucleo abitativo. La superficie procapite deve essere di mq. 1,50 per utente.

e) *cucina*

Se il servizio è organizzato in sottogruppi autonomi deve essere previsto un locale cucina con superficie mi-

nima di mq. 12 ed attrezzato adeguatamente per soddisfare autonomamente le esigenze del nucleo abitativo.

f) *locale ripostiglio*

Deve essere previsto almeno un ripostiglio per gli accessori e le attrezzature del nucleo abitativo.

4.4. Servizi generali:

a) *uffici*

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative e di segreteria, è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè spogliatoi con servizi igienici per il personale, guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque previsti; le loro dimensioni vanno rapportare alla capacità ricettiva ed alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La cucina generale deve essere prevista solo se l'organizzazione del servizio non prevede una divisione funzionale in sottogruppi autonomi.

La presenza della lavanderia e della stireria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze, dei quali ci si possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI

a) *impianto antincendio*

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) *impianto di sollevamento verticale*

Deve essere prevista l'installazione di un ascensore con caratteristiche conformi all'art. 15 D.P.R. 384/78.

c) *impianto elettrico*

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40, ed i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili ed azionabili; devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio.

d) *impianto di riscaldamento*

I radiatori devono possedere caratteristiche tali da non provocare traumi o scottature.

In caso di rifacimento totale o di nuovo impianto, è bene prevedere un sistema di riscaldamento ad aria calda, più idoneo sotto il profilo della sicurezza, della possibilità di rinnovo e di umidificazione dell'aria dei locali.

e) *impianto gas*

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fornelli della cucina, all'eventuale forno e scaldabagno a gas, per i quali è consigliata l'accensione piezoelettrica.

Devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

6. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) *porte*

Le porte, le maniglie e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura; sono sconsigliate le porte con specchiature a vetri.

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella della porta dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

b) finestre

Sia per le finestre che per le porte finestre è consigliabile l'adozione di vetri infrangibili.

Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza.

Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

c) pavimenti

I pavimenti devono essere robusti, antisdrucchiolevoli, isolanti termicamente e acusticamente, non elettroconduttori.

La superficie calpestabile non deve presentare pieghe e fessure, mantenere queste caratteristiche nel tempo, ed essere di facile pulizia e manutenzione.

Sono consigliati pavimenti vinilici con sottofondo di feltro od altro materiale elastico.

Per bagni e cucina sono consigliate piastrelle anti-sdrucchiolevoli anche con superficie bagnata.

Sono da evitare passatoie e tappeti che possano essere di impedimento e provocare cadute.

d) rivestimenti

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento.

Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro). In tutti i locali è necessaria l'installazione di zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dagli attrezzi di pulizia.

7. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia da parte del personale e degli utenti, e garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti.

8. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE**a) aree attrezzate**

Alla struttura è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco con piantumazione forte e non pericolosa.

Vanno previste panchine e tavoli per la sosta e il gioco. Qualora l'area a disposizione lo consenta è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

CENTRI DI PRONTO INTERVENTO

Standard Gestionali

1. Definizione

I centri di pronto intervento assicurano, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate, il soddisfacimento temporaneo di alloggio, vitto, tutela di fatto, determinati da una circostanza o eventualità imprevista, che richiede interventi eccezionali ma di breve durata.

Il pronto intervento può essere garantito da un presidio organizzato in modo autonomo oppure può essere una funzione svolta da unità d'offerta esistenti quali le comunità alloggio, i centri residenziali per handicappati, gli istituti, le case di riposo per anziani (per ulteriori esplicitazioni si rinvia alle aree specifiche).

Le strutture che decidono di svolgere questa funzione devono rispettare i criteri fissati dai presenti standard.

2. Destinatari

Sono destinatari dei centri di pronto intervento tutte le persone in difficoltà e a rischio di emarginazione. A puro titolo esemplificativo, e non esaustivo, si citano: minori e/o handicappati rimasti privi di assistenza e tutela per impossibilità dei genitori (malattia, morte, crisi della famiglia); dimessi dal carcere che abbisognino di una soluzione immediata per il periodo necessario a reperire soluzioni alternative; altri utenti in difficoltà.

3. Ammissioni e dimissioni

L'invio di soggetti al centro di pronto intervento può essere disposto da qualunque operatore territoriale, dall'autorità di pubblica sicurezza, dalla Magistratura Minorile.

Il responsabile del centro accoglie l'utente e provvede immediatamente a segnalare l'ammissione all'équipe residenziale di distretto ovvero alle unità operative della zona di residenza degli utenti e tenuto conto delle modalità organizzative che verranno poste in essere anche con riferimento al bacino sovrazonale di utenza del centro stesso.

La definizione dei possibili interventi risolutivi spetta all'équipe di distretto e/o unità operative di secondo livello di cui sopra, oppure al nucleo dipartimentale zonale di cui sopra.

A questa fase partecipa altresì il responsabile del centro di pronto intervento o della struttura che svolge la funzione di pronto intervento.

4. Capacità ricettiva

Il centro di pronto intervento deve essere realizzato come modulo organizzativo autonomo preferibilmente all'interno di preesistenti strutture comunitarie residenziali, ciò anche al fine di evitare strutture ad hoc la cui gestione risulterebbe ampiamente diseconomica.

La capacità ricettiva non deve essere superiore ai 20 posti letto.

5. Funzionamento

Il centro di pronto intervento funziona permanentemente nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

La permanenza presso il centro deve assolutamente limitarsi al periodo strettamente necessario alla ricerca di una soluzione idonea al caso da parte della competente équipe di distretto e/o unità operativa di secondo livello, oppure al nucleo dipartimentale handicap della zona di residenza dell'utente.

Indicativamente si ritiene che tale permanenza non debba superare i 30/60 giorni.

6. Attività

Poiché il centro di pronto intervento sopperisce ad un bisogno temporaneo di alloggio, vitto e tutela, le prestazioni da garantire agli utenti sono di fatto di tipo tutela, in quanto gli interventi specifici più idonei per la soluzione del caso dovranno essere definiti nel progetto individuale.

Gli utenti del centro di pronto intervento sono soggetti a rischio di emarginazione, spesso con difficoltà di relazione e con esperienze di disgregazione familiare e sociale; gli educatori pertanto si impegneranno a proporre momenti di socializzazione, di impiego del tempo libero e attività che favoriscano il crearsi di un clima positivo di vita comunitaria in cui sia stimolata la capacità di relazione interpersonale.

7. Personale

Nei centri di pronto intervento, operano stabilmente, costituendone la componente «residenziale» il responsabile, gli educatori e gli ausiliari socio-assistenziali.

Il *responsabile* si occupa dell'organizzazione interna, definisce in collaborazione con gli operatori del centro i programmi delle attività e partecipa ai processi di definizione del possibile intervento risolutivo, di competenza del servizio sociale.

Qualora il pronto intervento sia appoggiato ad un'altra struttura, il responsabile di quest'ultima lo è anche del centro di pronto intervento. Al responsabile competono altresì, nel quadro dei regolamenti e delle disposizioni predisposte dall'ente gestore, i compiti relativi sia alla gestione del personale sia agli aspetti amministrativi inerenti la conduzione economica e patrimoniale del centro di pronto intervento.

Il responsabile del centro è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire. Gli educatori dall'osservazione dell'utenza, traggono elementi utili da produrre al momento della loro partecipazione con il responsabile ai processi di definizione degli interventi risolutivi.

Essi *altresì coinvolgono gli utenti per organizzare l'insieme delle attività da svolgere.*

Gli ausiliari socio-assistenziali effettuano prestazioni di assistenza diretta alla persona, ivi compresa (in collaborazione per quanto possibile con gli utenti) la pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature degli ospiti.

Qualora il centro sia aggregato ad altra struttura, oltre l'utilizzo in comune dei servizi generali (cucina, lavanderia, pulizia, ecc.) può essere messo a disposizione dalla struttura stessa il restante personale. In ogni caso, efficaci servizi generali (cucina, lavanderia, stireria, pulizie generali ecc.) devono essere assicurati mediante l'utilizzo di personale dipendente dall'Ente gestore convenzionato o mediante appalto a ditte esterne.

Le prestazioni di assistenza sociale e psicologiche sono garantite dal personale del distretto ove ha sede il centro. Eventuali prestazioni sanitarie sono garantite dai competenti servizi dell'USSL.

8. Standard di personale

Ogni centro deve avere il seguente standard di personale in organico:

- 1 responsabile per ogni centro;
- 1 educatore ogni 10 utenti (nel caso di utenza indifferenziata);
- 1 educatore ogni 5 utenti (nel caso di utenti minori e adolescenti);
- 1 ausiliario socio-assistenziale ogni 10 utenti.

Cioè si deve verificare in un centro di pronto intervento che saturi completamente la propria ricettività massima accogliendo 20 utenti che il numero di:

- educatori sia pari a 2 unità nel caso di utenza indifferenziata e sia pari a 4 unità nel caso di utenti minori e adolescenti;
- ausiliari socio-assistenziali sia pari a 2 unità.

CENTRI DI PRONTO INTERVENTO Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA
- 4.1. Spazi di collegamento comuni

5. ARTICOLAZIONE DEL CENTRO

5.1. Spazi privati:

- a) camere da letto
- b) servizi igienici

5.2. Spazi di collegamento:

- a) ingresso
- b) corridoi e disimpegni

5.3. Spazi collettivi:

- a) locale soggiorno
- b) locale pranzo
- c) cucina
- d) lavanderia/stireria/guardaroba
- e) ripostiglio

6. IMPIANTI

- a) impianto elettrico
- b) impianto gas

7. ELEMENTI COSTRUTTIVI:

- a) porte
- b) finestre
- c) pavimenti
- d) rivestimenti

8. ARREDI

9. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: la normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Il Centro di Pronto Intervento deve essere attivato preferibilmente mediante ristrutturazione di un'ala di un Istituto assistenziale.

La struttura edilizia in cui sarà inserito il Centro di Pronto Intervento deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) **condizioni di stabilità in situazioni normali od eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;**
- b) **condizioni di sicurezza degli impianti;**
- c) **difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.**

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura edilizia in cui sarà inserito il Centro di Pronto Intervento deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa ed organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona quali:

- i servizi sanitari di base
- tutti quei servizi rientranti nell'area degli interven-

ti a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti, al fine di favorire la continuità dei rapporti familiari e sociali.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato degli artt. 3, 4, 7 e 10 del D.P.R. 27.4.78 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi di collegamento comuni:

Gli spazi di collegamento comuni della struttura edilizia non devono presentare alcuna barriera architettonica.

In particolare l'atrio, le piattaforme di distribuzione ed i corridoi non devono presentare variazioni di livello e devono rispettare le norme contenute negli artt. 8 e 11 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

Le scale e l'ascensore devono rispettare le norme contenute negli artt. 9 e 15 del citato Decreto.

5. ARTICOLAZIONE DEL CENTRO

La cellula abitativa deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la propria funzione.

5.1. Spazi privati:

a) camere da letto

Data la possibile diversità di età degli utenti e le loro specifiche problematiche devono essere previste camere a uno o due letti.

Le superfici minime delle camere da letto sono rispettivamente di:

- mq. 10 per le camere a 1 letto
- mq. 16 per le camere a 2 letti.

Se nella stanza è prevista la presenza di disabili in carrozzina si devono prevedere opportuni spazi di manovra.

Tutte le camere devono essere dotate di:

- letti;
- comodini;
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

b) servizi igienici

Deve essere previsto un servizio igienico completo di tutti gli apparecchi sanitari ogni 3 ospiti del centro.

Almeno uno dei servizi igienici deve poter essere utilizzabile anche da eventuali utenti disabili in carrozzina ed essere perciò conforme all'art. 4 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

I servizi igienici è bene siano dotati di aerazione naturale; in caso di ristrutturazione, ove ciò non sia possibile, si può ricorrere alla aerazione forzata. In questo caso l'apparecchio deve essere messo in moto automaticamente con l'accensione della luce ed arrestarsi dopo un congruo periodo di tempo dallo spegnimento.

5.2. Spazi di collegamento

a) ingresso

La porta d'ingresso deve avere larghezza non inferiore a cm. 90 e lo zerbino deve essere opportunamente in-

casato per facilitare l'accesso ad eventuali disabili in carrozzina. L'ingresso del centro di pronto intervento deve avere una superficie minima di m. 1,70 x 1,70 per permettere la rotazione di una carrozzina.

b) corridoi e disimpegni

I corridoi e i disimpegni devono avere una larghezza tale da permettere il passaggio anche ad eventuali utenti in carrozzina, devono essere inoltre previsti opportuni spazi di manovra per permettere la rotazione e conseguente inversione di marcia delle carrozzine.

5.3. Spazi collettivi:

a) soggiorno

Deve essere previsto un locale per vedere la televisione, leggere, ascoltare musica, scrivere, ecc. con una superficie procapite di mq. 2, 5 per utente; la superficie minima complessiva non può comunque essere inferiore a mq. 16.

b) locale pranzo

È bene sia comunicante con il soggiorno per poter diventare, in determinate ore della giornata, parte integrante di questo.

La superficie procapite deve essere di mq. 2,5 per utente; la superficie minima complessiva non può essere inferiore a mq. 16.

c) cucina

Deve essere previsto un locale cucina con superficie minima di mq. 12 e attrezzato adeguatamente per le esigenze del centro.

Il locale cucina deve essere dotato di un lavello a mensola con lo spazio sottostante libero per consentire un agevole e completo avvicinamento anche da parte di utenti disabili in carrozzina.

Inoltre le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia e la rubinetteria deve essere del tipo a leva.

d) lavanderia/stireria/guardaroba

Se il centro viene attivato mediante ristrutturazione di un'ala di Istituto, è bene che usufruisca del servizio di lavanderia, stireria e guardaroba dell'Istituto. In tal caso può essere comunque utile disporre di una lavatrice di tipo domestico per soddisfare esigenze immediate. Se invece il centro viene attivato mediante ristrutturazione di un alloggio situato in un edificio destinato ad abitazione deve essere previsto un apposito locale per detti servizi.

e) locale ripostiglio

Deve essere previsto almeno un ripostiglio per gli accessori e le attrezzature del centro.

6. IMPIANTI

a) impianto elettrico

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

Le prese devono essere installate ad un'altezza non inferiore a cm. 40; i dispositivi di comando (interruttori, pulsanti) devono essere facilmente individuabili ed azionabili, devono essere posti ad una altezza di cm. 90 dal pavimento ed è bene che siano luminescenti per la loro individuazione anche al buio. Se è prevista la presenza di utenti disabili in carrozzina i quadri elettrici, i contatti, i citofoni, i comandi per l'accensione e la regolazione di scaldabagni a gas o elettrici, devono essere posti in opera ad una altezza non superiore a cm. 120 per renderli accessibili anche a tali utenti.

b) impianto gas

Particolare attenzione deve essere rivolta ai fornelli

della cucina, all'eventuale forno e scaldabagno a gas, per i quali è consigliata l'accensione piezoelettrica.

Devono essere previsti accorgimenti che segnalino o impediscano fughe di gas.

7. ELEMENTI COSTRUTTIVI

a) porte

Le porte, le maniglie e gli stipiti devono essere realizzati con materiali resistenti all'urto e all'usura; sono consigliate le porte con specchiature a vetri.

La larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quella della porta dei bagni) deve essere di almeno cm. 85; per luce netta si intende la distanza tra lo stipite e il battente aperto a 90° (in modo da considerare anche lo spessore della porta stessa).

b) finestre

Sia per le finestre che per le porte finestre è consigliabile l'adozione di vetri infrangibili. Le tapparelle devono essere di facile uso; quelle in materiale plastico sono consigliabili data la loro leggerezza. Le maniglie che comandano il sistema di apertura delle ante devono essere poste ad un'altezza massima di cm. 130 dal piano pavimento.

c) pavimenti

Per bagni e cucine sono consigliate piastrelle anti-sdruciolevoli anche con superficie bagnata. Sono da evitare passatoie e tappeti che possano essere di impedimento e provocare cadute.

d) rivestimenti

Le tinteggiature delle pareti devono essere lavabili e di facile ed economico rifacimento.

Particolare attenzione deve essere data alla scelta dei colori per le pareti, che non devono essere né particolarmente eccitanti (intorno al giallo o al rosso) né deprimenti (intorno all'azzurro).

È necessario installare, in tutti i locali, zoccolini protettivi di cm. 40 di altezza per evitare il danneggiamento delle pareti soprattutto causato dalle predelle delle carrozzine.

8. ARREDI

Tutti gli arredi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia, da parte del personale e degli utenti, e garantire adeguate condizioni di sicurezza.

9. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) aree attrezzate

Al centro è bene sia garantito uno spazio esterno destinato a parco con piantumazione forte e non pericolosa. Vanno previste panchine e tavoli per la sosta e il gioco. Qualora l'area a disposizione lo consenta è utile prevedere appezzamenti di terreno per la coltivazione di ortaggi e fiori.

CENTRI DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOVANILE Standard Gestionali

1. Definizione

Il centro di aggregazione giovanile è una unità di offerta per la generalità dei giovani. Esso ha lo scopo di offrire un'ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di

attuare un intervento di prevenzione nei confronti della devianza giovanile.

2. Destinatari

I destinatari dei centri di aggregazione giovanile sono tutti i giovani e gli adolescenti; tali centri si rivolgono in particolare a soggetti in condizioni di emarginazione e a ragazzi per i quali, dopo l'orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né familiari né collettive. I soggetti in condizioni di emarginazione non devono prevalere numericamente sul flusso complessivo degli utenti: essi, di fatto, rappresentano una «presenza» all'interno di una consistente utenza indifferenziata.

3. Funzionamento

Il centro di aggregazione giovanile funziona tutti i pomeriggi dei giorni feriali per tutto l'anno, e, a seconda dell'organizzazione, anche la sera, per tutta la settimana.

Può essere utile inoltre prevederne il funzionamento durante la mattina anche permettendo il suo utilizzo da parte di agenzie educative (ad es. da parte della scuola per attività culturali e ricreative).

4. Capacità recettiva

Pare opportuno non determinare la capacità ricettiva di questo tipo di servizio, data la variabilità dei flussi di utenza.

5. Attività

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del «laboratorio» inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del «fare» si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione. Questa organizzazione che favorisce un processo di integrazione sociale, si presenta come insieme di momenti differenziati sia per contenuti sia per obiettivi.

Sono da prevedersi momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio: atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro, escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività.

Il centro di aggregazione deve altresì garantire attività di pratica sportiva, al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'Ente locale, le scuole, il quartiere.

Il centro deve inoltre prevedere attività organizzative di documentazione e informazione.

6. Personale

Per ogni centro di aggregazione giovanile deve essere nominato un *responsabile* che si occupi delle attività, della loro programmazione, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali, della verifica e del controllo dei programmi attuati.

La figura fulcro del centro di aggregazione giovanile è l'*educatore* che imposta la propria attività attraverso:

— l'analisi: attuata mediante la ricerca e l'individuazione delle capacità possedute dal soggetto, del livello di maturazione raggiunto, delle difficoltà emotive, intellettive e di socializzazione avendo come riferimento le attitudini e le potenzialità del singolo;

— la programmazione: secondo obiettivi e non per contenuti; infatti si individuano i fini da perseguire che si concretizzano in abilità che sia possibile raggiungere;

— la verifica: è un momento, più che di giudizio del lavoro fatto, di valutazione circa i risultati formativi raggiunti nell'evoluzione comportamentale.

L'educatore attraverso l'uso di tecniche di animazione

deve saper costruire una significativa atmosfera comunitaria favorendo l'autogestione del progetto educativo allo scopo di permettere ai giovani ampia autonomia di programmazione, gestione e verifica delle attività per lo sviluppo del senso di responsabilità, critica e autocritica.

7. Standard di personale

Lo standard di personale necessario data la diversificazione delle attività, la loro diversa possibile incidenza temporale nei periodi di apertura e la variabile difficilmente programmabile dei flussi di utenza è fissato in relazione al tipo di attività programmate dal Centro e al numero degli utenti presenti, tale da garantire la realizzazione di una significativa atmosfera comunitaria e per favorire l'autogestione da parte degli utenti del progetto educativo.

Il responsabile del centro di aggregazione giovanile è nominato dall'Ente gestore tra il personale con competenze educative in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari per l'assolvimento delle funzioni da attribuire.

Lo standard di personale dovrà rispettare i seguenti valori a seconda delle figure professionali:

- Responsabile: 1 unità di personale in servizio;
- Educatori: 1 unità di personale in servizio ogni 15 utenti presenti.

A tali figure possono essere affiancati consulenti tecnici per le varie attività di laboratorio.

CENTRI DI AGGREGAZIONE E DI SOCIALIZZAZIONE GIOVANILE Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA:

4.1 Spazi per attività culturali e di svago:

- a) locali polifunzionali
- b) sala per riunioni
- c) ufficio per il personale
- d) servizi igienici

5. SPAZI E ATTREZZATURE ESTERNE

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.), in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. 384/78 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti Locali d'igiene.

Il centro deve preferibilmente svilupparsi su di una unica quota ed al piano terreno.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in ambiti urbani a destinazione residenziale, o nelle aree all'uopo riservate dagli strumenti urbanistici, purché tali aree siano inserite in contesti urbani già consolidati o in zone in fase di sviluppo programmato, in modo da essere inserite in centri di vita attiva, dotate cioè di elementi essenziali per rendere il più possibile varia, completa e organizzata la vita degli utenti.

Tale localizzazione deve essere individuata anche in funzione della necessità di raccordo con l'organizzazione dei servizi rientranti nell'area degli interventi a carattere socializzante (attività culturali, ricreative, sportive, del tempo libero).

La struttura deve preferibilmente trovarsi all'interno di una rete di pubblici trasporti.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli art. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4. 1978 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Il centro di aggregazione giovanile può essere una struttura autonoma o utilizzare parte di una struttura già adibita a servizi per minori (quali ad es. istituti per minori e comunità alloggio). Il centro di aggregazione giovanile è articolato in diversi spazi a seconda del tipo di attività svolte, e comunque deve avere una articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività culturali e di svago.

I percorsi e gli spazi devono essere facilmente leggibili e caratterizzati da un'immagine che esprima chiaramente la propria funzione.

Il centro non deve presentare variazioni di livello né tantomeno gradini. In caso contrario questi devono essere superati mediante rampe.

4.1 Spazi per attività culturali e di svago

- a) locali polifunzionali

Devono essere previsti almeno due locali polifunzionali con superficie minima di 20 mq ciascuno.

In detti locali si svolgeranno attività di «laboratorio» quali ad esempio: tessitura, falegnameria, fotografia, pittura, musica e teatro.

- b) sala per riunioni

Deve essere prevista una sala per riunioni con superficie minima di mq. 60.

Deve poter essere utilizzabile anche da ospiti con ridotte o impedito capacità motorie.

L'accesso a tale locale deve avvenire mediante un percorso continuo e senza variazioni di livello (nel caso ci siano, esse vanno superate mediante rampe).

- c) ufficio per il personale

Deve essere previsto, un locale per il personale ove si possano svolgere anche eventuali colloqui con i genitori degli utenti.

- d) servizi igienici

Devono essere previsti almeno due servizi igienici di cui uno per disabili in carrozzina.

Quest'ultimo deve avere dimensioni minime di m. 1,80 x 1,80 e deve contenere il vaso, il lavabo e i corrimani orizzontali e verticali (vedi art. 14 D.P.R. 27.4. 1978 n. 384).

5. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) aree attrezzate

È bene garantire al centro uno spazio esterno destinato a verde. Qualora l'area a disposizione lo consenta, è utile prevedere appezzamenti di terreno per eventuali attività di tipo agricolo. Particolare attenzione deve essere data alla realizzazione di vialetti, per i quali deve essere impiegato un materiale liscio e sicuro, in modo da facilitare la deambulazione di eventuali utenti in carrozzina.

CASE DI VACANZA E CAMPEGGI
Standard Gestionali

1. Definizione

Sono considerati Soggiorni climatici le case di vacanza e i campeggi, che offrono un servizio residenziale temporaneo per il tempo libero.

2. Destinatari

Le case di vacanza ospitano di norma minori in età compresa tra i 5 e i 18 anni; i campeggi ospitano minori in età compresa tra i 13 e i 18 anni.

Le case di vacanza possono accogliere anche bambini di età inferiore ai 5 anni, purché provviste di idonea attrezzatura e personale.

Eventuali menomazioni psichiche, fisiche e/o sensoriali del minore non possono costituire causa di esclusione.

Quando si tratta di iniziative rivolte a soggetti affetti da menomazione fisico-psichica e/o sensoriale il limite di età di anni 18 può essere aumentato fino a 25 anni.

3. Ammissioni

L'invio ai soggiorni climatici viene disposto, a seguito di richiesta della famiglia, dal Servizio Sociale locale.

I minori devono essere sottoposti, da parte del competente servizio delle USSL, a controllo sanitario preventivo per accertare l'assenza di malattie infettive e diffuse.

All'atto dell'ammissione i minori dovranno presentare al responsabile del centro la documentazione sanitaria attestante le avvenute vaccinazioni ed eventuali altri adempimenti.

Tale procedura deve essere usata anche per l'ammissione di tutto il personale.

Gli ospiti e il personale dei soggiorni devono essere assicurati contro gli infortuni.

4. Attività

I soggiorni climatici sono strutture che per l'insieme di attrezzature e di attività, in particolare quella di animazione, costituiscono lo spazio deputato per iniziative culturali, ricreative e sportive che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione, un miglior rapporto con la natura, l'educazione ad una autogestione del proprio tempo libero.

I programmi di attività e i regolamenti interni devono riflettere le finalità succitate, prevedendo adeguate forme di svago, anche attraverso la formazione di gruppi di base e progetti educativi articolati per fasce di età.

Qualora, il soggiorno climatico sia strutturato come campeggio, nell'organizzazione delle attività deve essere privilegiato il momento dell'autogestione di particolari contenuti e momenti della giornata, nonché favorita ogni possibile forma di integrazione con la realtà esterna.

Gli enti gestori convocano riunioni con la partecipazio-

zione delle famiglie e delle organizzazioni sociali del territorio per discutere i programmi di attività.

L'apertura dei soggiorni climatici deve essere preceduta da un periodo preparatorio durante il quale la direzione e il personale devono concordare le modalità di attuazione del programma di attività.

5. Funzionamento

I soggiorni climatici funzionano di norma con turni di due settimane.

I regolamenti possono prevedere che, in una giornata per ciascun turno di vacanza, con modalità da stabilirsi nei regolamenti stessi, sia consentita la presenza di familiari, anche per favorirne gli opportuni incontri con il personale.

6. Capacità ricettiva

Le strutture non possono ospitare più di 150 minori per turno.

Sono consentite più sezioni autonome di 150 minori nell'ambito dello stesso complesso.

7. Personale

Ogni struttura deve avere un *direttore responsabile* con esperienza di lavoro nel campo educativo oltreché capacità amministrativa, in possesso di titolo di studio di scuola media superiore. Dovrà uniformarsi a metodi di lavoro di gruppo che assicurino la partecipazione del personale alla organizzazione del servizio.

La figura portante è l'*educatore*, il quale deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e, di norma, con precedenti e positive esperienze nel settore.

L'educatore svolge la propria attività mediante la formulazione e l'attuazione del progetto educativo, caratterizzato da intenzionalità e continuità, volto a promuovere il pieno sviluppo e l'espressione delle capacità creative e di apprendimento, agendo sulla relazione interpersonale e sulle dinamiche di gruppo.

Deve essere prevista la presenza di animatori e/o istruttori sportivi per l'organizzazione delle attività di tempo libero.

8. Standard di personale

L'organico del *personale educativo* dovrà essere tale da assicurare la presenza, nell'arco delle 24 ore di almeno 1 educatore ogni 15 bambini e/o ragazzi.

Tale rapporto dovrà essere adeguatamente modificato in presenza di minori portatori di handicap o di età inferiore a 5 anni.

Qualora il soggiorno climatico sia strutturato come campeggio, il rapporto educatore/utenti deve essere di almeno 1 educatore ogni 10 bambini/ragazzi.

Inoltre l'organico del *personale addetto ai servizi* per ogni sezione (max 150 utenti) dovrà essere tale da assicurare la presenza di almeno:

- 1 cuoco
- 1 aiuto cuoco e 1 inserviente di cucina
- 1 addetto alle pulizie ogni 20 ospiti
- 1 bagnino per le strutture di vacanza ubicate in centri marini, lacustri o fluviali.

L'organico del personale addetto ai servizi dei campeggi può essere diminuito in relazione alla sua capienza e anche in relazione alle esperienze di autogestione.

Il servizio pasti e pulizie può essere assicurato anche mediante convenzione e appalti esterni.

In ogni soggiorno climatico l'assistenza sanitaria è affidata ad 1 *medico* il quale, ove non risieda presso la struttura, deve impegnarsi ad effettuare un controllo giornaliero, nonché ad assicurare la pronta reperibilità in qualunque momento dell'intera giornata.

La struttura deve assicurare la presenza di 1 infermiere anche nelle ore notturne.

CASA DI VACANZA
Standard Strutturali

INDICE

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Spazi collettivi:

- a) sala da pranzo
- b) ambulatorio

4.2 Spazi di collegamento

- a) atrio di ingresso e piattaforme di distribuzione
- b) corridoi e disimpegni
- c) scale

4.3 Spazi alloggiativi

- a) camere da letto per gli utenti
- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto
- c) camere da letto per il personale

4.4 Servizi generali:

- a) uffici
- b) cucina e dispensa
- c) lavanderia/stireria/guardaroba
- d) ripostigli, magazzini e depositi
- e) locali per servizi tecnici

5. IMPIANTI

- a) antincendio
- b) sollevamento verticale
- c) elettrico
- d) riscaldamento

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La struttura deve essere localizzata in centri fluviali, lacustri o montani, in zone ben soleggiate, prive di fonti di inquinamento atmosferico, lontana da fonti di rumori molesti, discosta da sedi stradali di grande traffico, e opportunamente dotata di spazi a verde pubblico.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali

aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato dagli art. 3,4,7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

È opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimono chiaramente la loro funzione. La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico, con i requisiti in appresso indicati.

4.1 Spazi collettivi

- a) sala da pranzo

Deve avere una superficie pari ad almeno mq. 1,20 per utente.

Deve contenere tavoli e sedie di materiale lavabile.

In prossimità della sala da pranzo deve essere previsto un gruppo di servizi igienici.

- b) ambulatorio

Preferibilmente al piano terreno deve essere previsto un locale per visite e medicazioni con attrezzature di pronto soccorso.

La superficie minima deve essere di mq. 9.

4.2 Spazi di collegamento

- a) ingresso e piattaforma di distribuzione

La superficie minima dell'ingresso e di tutte le piattaforme di distribuzione deve essere mq. 6 con il lato minore non inferiore a m. 2,00.

La funzione delle piattaforme di distribuzione è quella di collegare i percorsi orizzontali con quelli verticali. Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili (v. art. 8. D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

- b) corridoi e disimpegni

La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di m. 1,50.

Lungo i corridoi non devono esserci pilastri e lesene sporgenti che diminuiscono la larghezza e sono fonti di pericolo.

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe. (v. art. 11 D.P.R. 27.4.1978 n. 384).

- c) scale

Il vano della scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione e separato dagli altri spazi mediante una porta.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

4.3 Spazi alloggiativi

- a) camere da letto per utenti

Nei locali adibiti a camere da letto deve essere assicurata la superficie minima di mq. 5 per posto letto; in ciascuna camera da letto non possono essere contenuti più di 15 posti letto. In nessun locale adibito a camera da letto la superficie minima può essere inferiore a mq. 10.

Tutte le camere da letto devono essere dotate di:

- letti
- comodini
- armadi in numero uguale al numero degli ospiti della camera.

- b) servizi igienici di pertinenza delle camere da letto

I servizi igienici devono constare di almeno:

- 1 gabinetto ogni 8 ospiti

— 1 lavabo ogni 8 ospiti

— 1 doccia ogni 10 ospiti

c) camere da letto per il personale

Deve essere previsto un numero idoneo di camere da letto per il personale con relativi servizi igienici.

4.4 Servizi generali:

a) uffici

Per quanto riguarda gli uffici per attività di direzione, amministrative e di segreteria è consigliabile siano localizzati in prossimità dell'atrio e dotati di servizi igienici.

b) cucina e dispensa

Nelle case di vacanza deve essere previsto un locale cucina, con separazione funzionale tra la zona per la preparazione e la cottura dei cibi e la zona per il lavaggio delle stoviglie.

La dispensa deve essere dotata di adeguato impianto di refrigerazione.

Gli altri locali destinati a servizi generali e cioè guardaroba, magazzini, depositi e locali per servizi tecnici, devono essere comunque previsti; le loro dimensioni vanno rapportate alla capacità ricettiva e alle modalità gestionali della struttura, fermi restando i generali requisiti di abitabilità richiesti dalla normativa vigente.

La presenza della lavanderia e della stileria è definita in relazione all'esistenza di servizi analoghi nelle vicinanze, dei quali ci si possa avvalere tramite convenzioni o appalti.

5. IMPIANTI

a) impianto antincendio

L'impianto deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

b) impianto di sollevamento verticale

L'impianto di sollevamento deve essere previsto sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

c) impianto elettrico

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.

d) impianto di riscaldamento

Nelle case di vacanza situate in località montane o comunque funzionanti al di fuori del periodo estivo deve essere previsto un impianto di riscaldamento con i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

CAMPEGGI Standard Strutturali

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

I campeggi possono essere funzionalmente integrati con le strutture adibite a soggiorno di vacanza.

In questo caso i servizi generali dei soggiorni di vacanza vanno adeguatamente potenziati.

Il terreno adibito a campeggio deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche.

In ogni caso i gruppi di servizi igienici devono essere il più possibile distribuiti sul terreno garantendo una distanza massima di percorrimiento per raggiungerli di m. 100/150.

I servizi igienici devono constare di almeno:

— 1 gabinetto ogni 15 ospiti;

— 1 lavabo ogni 10 ospiti;

— 1 doccia ogni 10 ospiti;

— 1 lavapedi ogni 50 ospiti.

Devono essere inoltre previsti lavelli per stoviglie e lavatoi per biancheria.

I campeggi devono essere dotati di un ambulatorio ed attrezzature di pronto soccorso.

CENTRI RICREATIVI DIURNI Standard Gestionali

1. Definizione

I centri ricreativi per minori svolgono attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.

2. Destinatari

I destinatari dei centri ricreativi diurni sono i minori dai 5 ai 14 anni. Possono essere accolti anche bambini di età inferiore ai 5 anni laddove vi sia una idonea dotazione di attrezzature e di personale; possono essere altresì accolti minori dai 14 ai 16 anni, purché il programma di attività, il personale e le attrezzature lo consentano.

Eventuali menomazioni psichiche e fisiche del minore non possono costituire causa di esclusione.

3. Ammissioni

L'ammissione alla frequenza del centro diurno, viene consentita, a seguito di richiesta della famiglia, dal servizio sociale locale. I minori devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo per accertare l'assenza di malattie infettive e diffuse, da parte del competente servizio della USSL.

All'atto dell'ammissione i minori dovranno presentare al Responsabile del centro la documentazione sanitaria attestante le avvenute vaccinazioni ed eventuali altri adempimenti.

Tale procedura deve essere usata anche per l'ammissione di tutto il personale.

Gli ospiti e il personale dei centri ricreativi diurni devono essere assicurati contro gli infortuni.

4. Attività

È compito dei centri ricreativi diurni, oltreché svolgere funzioni di assistenza custodialistica, educare il minore alla vita di comunità e favorire lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative e la sua formazione culturale integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

I programmi di attività ed i regolamenti interni devono prevedere adeguate forme di svago, impostando l'organizzazione al principio dell'autodisciplina comunitaria anche attraverso la formazione di piccoli gruppi di base omogenei per fasce di età. L'apertura dei centri ricreativi diurni deve essere preceduta da un periodo preparatorio durante il quale la direzione e il personale devono concordare le modalità di attuazione del programma di attività. I programmi di attività devono essere formulati tendendo presente in particolare le esigenze dei minori di anni 5 e della presenza di bambini handicappati.

5. Funzionamento

I centri ricreativi diurni funzionano durante i giorni feriali per almeno 7 ore, possibilmente garantendo il pasto, almeno per un mese nel periodo estivo. Il centro ri-

creativo diurno deve essere dotato di stabilità nel tempo per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, inoltre è preferibile che esso si appoggi a strutture già esistenti per usufruirne opportunamente (si pensi agli spazi, ai servizi quali la mensa ecc.). È comunque ovvio che, nella misura del possibile, si localizzino le attività ricreative in ambienti esterni e all'aria aperta.

6. Capacità ricettiva

Stante la natura del servizio e la sua localizzazione preferibilmente presso strutture già esistenti e normalmente nel corso dell'anno adibite ad altri servizi (es. scuole), non è agevole prefissare limiti di capacità ricettiva, tuttavia, anche per motivi di economicità di gestione, si ritiene necessaria la presenza di un numero minimo di 20 utenti per turno.

7. Personale

La figura portante del centro ricreativo diurno è l'operatore/animatore, di norma scelto tra diplomati di scuola media superiore preferibilmente ad indirizzo educativo, il quale svolge la propria attività mediante l'attuazione del progetto educativo caratterizzato da intenzionalità e continuità volto a promuovere il pieno sviluppo delle capacità creative e di apprendimento.

L'ente gestore deve assicurare un periodo preparatorio di formazione agli operatori con particolare attenzione al coordinatore, il quale è responsabile del programma del centro e del coordinamento degli altri operatori: tale coordinatore deve essere particolarmente formato sugli aspetti organizzativi e di impostazione del progetto, sulle problematiche dei minori e degli adolescenti, sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

8. Standard di personale

Dato che è l'animatore la figura fulcro delle attività del centro, lo standard fissa un rapporto di almeno di un animatore ogni 20 ragazzi. Il rapporto animatori/utenti deve essere adeguato qualora il centro ricreativo diurno accolga soggetti handicappati o minori di anni 5. Il personale di cucina e quello addetto alle pulizie deve essere messo a disposizione dalla struttura presso la quale il centro ricreativo diurno si appoggia. Pur non rientrando dunque nell'organico del centro, si danno tuttavia i valori standard, e quindi le unità di personale che devono essere messe a disposizione dalla struttura di appoggio qualora il centro garantisca il servizio pasti:

- un cuoco
- un aiuto cuoco ed almeno un inserviente di cucina
- un addetto alle pulizie ogni 30 ragazzi.

Il servizio pasti e pulizia può essere assicurato anche mediante convenzione e appalti esterni.

Deve essere inoltre garantita la reperibilità di personale sanitario, mentre per i casi di sopravvenuta necessità si fa riferimento al pronto soccorso ospedaliero.

CENTRI RICREATIVI DIURNI Standard Strutturali

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

Il centro ricreativo diurno, generalmente articolato in una serie di spazi all'aperto attrezzati, è preferibile si appoggi a strutture già funzionanti per quanto riguarda i servizi generali (quali ad esempio la mensa).

In questo caso la superficie adibita a sala pranzo deve essere almeno di mq. 1,20 per utente e i servizi igienici devono constare di almeno:

- 1 gabinetto ogni 10 ospiti;
- 1 lavabo ogni 10 ospiti;
- 1 doccia ogni 20 ospiti.

Il numero di servizi igienici sopra indicato deve essere garantito anche nel caso in cui il centro ricreativo diurno non si appoggi ad altre strutture già funzionanti.

I centri ricreativi diurni devono essere dotati di un ambulatorio ed attrezzature di pronto soccorso.

ASILI NIDO Standard Gestionali

1. Definizione

Gli asili nido pubblici e privati, attuano un servizio socio-educativo per la collettività, rispondente al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico.

Essi offrono, altresì, occasioni di formazione socio-pedagogica, di integrazione all'azione educativa della famiglia e, contemporaneamente, sono strutture aperte ai problemi ed alle esperienze di tutta la popolazione ed alla integrazione con altre strutture e servizi del territorio.

Sono da considerare strutture simili quelle che possono ospitare almeno 5 bambini per un numero limitato di ore comunque non superiore a 4 ore giornaliere, offrendo un servizio temporaneo di assistenza educativa con esclusione della preparazione dei pasti principali.

2. Destinatari

Utenti specifici della rete degli asili nido sono i bambini in età da 0 fino a 3 anni. Ove possibile può essere garantita la frequenza, fino al termine del ciclo scolastico, anche a quegli utenti che abbiano compiuto il terzo anno di età.

Senza che il nido assuma una specifica configurazione a scuola materna può ospitare anche bambini di età dai 3 a 6 anni a condizione che il numero non superi il 10% della capienza massima autorizzata.

Eventuali menomazioni fisico-psico-sensoriali non possono costituire causa di esclusione dei bimbi dagli asili-nido; al contrario, la rete dei servizi per la prima infanzia dovrà favorire il più possibile l'inserimento di bimbi portatori di disabilità, garantendo le condizioni idonee per tale inserimento.

3. Ammissioni e iscrizioni

L'accoglimento dei bimbi nei nidi avviene sulla base dei criteri determinati dai regolamenti gestionali degli asili nido, deliberati dagli Enti gestori del servizio e per i privati approvati dall'ente autorizzante.

In situazioni di basso indice di presenza (frequentanti su iscritti) il numero dei bambini iscritti può essere superiore alla capienza potenziale della struttura in percentuale pari alle assenze mediamente registrate.

4. Capacità ricettiva

Ogni asilo nido deve avere una capacità ricettiva vincolata dalle proprie caratteristiche strutturali, e può oscillare tra un valore minimo di 30 posti ed un valore massimo di 60 posti.

Nel caso in cui l'asilo nido intenda ospitare nell'ambito della propria organizzazione anche bambini di età dai 3 ai 6 anni, senza una specifica configurazione a scuola materna, ciò può essere consentito a condizione che il numero di tali bambini non superi il 10% della capienza massima autorizzata e che si applichino anche nei loro

confronti integralmente gli standard ed i requisiti richiesti per gli asili nido.

Nelle situazioni in cui risultasse impossibile raggiungere la capienza minima di 30 posti, può essere istituito il micro-nido; tale micro-nido non può avere una capienza inferiore a 8; può essere realizzato purché insieme alla condizione di utenza ridotta, si realizzi l'altra condizione che lo legittima, cioè la sua aggregazione ad un'altra unità di servizi per l'infanzia (scuola materna, primaria, ecc.) con la quale realizzare significative economie gestionali.

In deroga a quanto previsto, i nidi gestiti da soggetti privati possono essere autorizzati al funzionamento di un micro-nido non aggregato ad altre unità di servizi per l'infanzia.

5. Funzionamento

L'asilo nido deve funzionare almeno 9 ore ogni giorno, per almeno 5 giorni alla settimana, per tutto l'anno, escluso, ovviamente, un mese di ferie ed eventuali periodi pasquali e natalizi.

Gli utenti possono frequentare il nido anche per un lasso di tempo inferiore alle ore di funzionamento della struttura sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento interno, fatta esclusione per gli utenti che frequentano strutture similari per un numero di ore non superiore a 4.

6. Attività

L'età dei bambini che frequentano l'asilo nido è indubbiamente un'età molto delicata, infatti i progressi compiuti nei primi 2-3 anni di vita sono di estrema importanza sia per lo sviluppo cognitivo che per lo sviluppo affettivo.

Le attività proposte da parte degli educatori sono dunque mirate a creare condizioni favorevoli per una crescita armonica dei piccoli e in funzione di un progetto individuale più complesso.

Il nido è un servizio che opera in una rete di servizi con i quali entra in relazione. Tale rapporto andrebbe così a configurare attività di promozione culturale di programmazione, di consulenza educativa. L'utilizzo di figure professionali quali il pediatra e l'Assistente sanitaria visitatrice da parte degli altri servizi e l'ingresso nel nido di altre figure professionali, garantirebbe la possibilità di progetti di lavoro comune, per particolari aspetti.

Le attività e l'organizzazione interna debbono essere improntate a modalità di coordinamento del personale. Qualora il nido ospiti minori di età superiore a 3 anni deve essere assicurata tuttavia una separata attività pedagogico-ricreativa laddove il loro numero superi le 5 unità, fatti salvi i momenti di refezione.

7. Personale

Negli asili nido operano stabilmente il personale educativo ed il personale ausiliare addetto ai servizi.

Gli *educatori* sono operatori che nei nidi rispondono agli obiettivi di armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché d'integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

Gli *ausiliari addetti ai servizi* garantiscono l'assolvimento delle funzioni di pulizia generale degli ambienti e di aiuto in cucina.

Ogni nido ha un *coordinatore* nominato anche a turno fra il personale educativo con compiti di:

- organizzazione per le attività socio-pedagogiche e ludiche che si realizzano nel nido;
- di raccordo con l'ente gestore per la parte ammini-

strativa e per gli aspetti organizzativi generali del servizio;

— rapporto con le famiglie, con le istanze di partecipazione sociale e territoriale con gli altri servizi socio-sanitari-assistenziali.

L'assistenza medica nell'asilo nido è affidata ad uno specialista in pediatria e va assicurata dall'USSL; nelle strutture gestite da soggetti privati va assicurata mediante convenzioni a rapporto libero professionale.

La sua attività deve essere diretta non solo alla tutela della salute del bambino, ma rivolgersi anche ad una prevenzione collettiva.

8. Standard di personale

Lo standard di personale in organico dovrà rispettare i seguenti valori a seconda delle figure professionali:

— educatori 1 unità di personale ogni 8 iscritti di età superiore ad 1 anno; 1 unità di personale ogni 5 iscritti di età inferiore ad 1 anno

— ausiliari addetti ai servizi: 1 unità di personale ogni 15 iscritti

— personale di cucina: 1 cuoco.

Il personale addetto ai servizi può variare in relazione alla razionalizzazione dei servizi (es. lavanderia, stireria, guardaroba, pulizia) ed ai caratteri tecnologici delle attrezzature.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie deve essere messo a disposizione dalle USSL un medico pediatra per almeno 4 ore alla settimana e nelle strutture gestite da soggetti privati mediante convenzioni a rapporto libero professionale, fermo restando la sua reperibilità in caso di necessità.

Analoga soluzione è da individuarsi per le prestazioni riabilitative, che si rendessero indispensabili per bambini portatori di disabilità.

Per il personale educativo dei micronidi e delle strutture similari vale lo standard previsto per gli asili nido.

I rapporti globali 1:5 e 1:8, calcolati rispetto al personale in servizio su bambini iscritti, sono stati poi praticati sui bambini frequentanti. Da ciò emerge che:

— il carico di lavoro personale presente su bambini presenti non è maggiore degli stessi valori 1:5 — 1:8 per almeno 7 ore al giorno, lasso di tempo che è da considerarsi come periodo durante il quale viene svolta una reale attività educativa;

— il carico di lavoro personale/utenti risulta più pesante nelle rimanenti 2 ore (entrata ed uscita dei bambini).

Ciò tuttavia sembra accettabile se si ammette che per almeno 2 ore al giorno il nido possa rispondere prevalentemente ad esigenze custodialistiche. Si tenga inoltre presente che nelle prime e nelle ultime ore di apertura e chiusura dei nidi l'arrivo e l'uscita dei bambini avviene in modo progressivo.

— l'adozione dell'orario spezzato per almeno alcuni educatori all'interno di ogni nido consentirebbe una più razionale presenza di questi, che entrerebbero così a coprire meglio la fascia custodialistica.

Per il personale ausiliario dei micro-nidi, va utilizzato di norma il personale della struttura di appoggio. Il rapporto 1/15 deve essere inteso come limite per il personale da assumere per i nidi. Nel caso in cui l'asilo nido sia aggregato o abbinato ad una scuola materna debitamente autorizzata, fatto salvo l'utilizzo in comune dei servizi generali, gli spazi riservati ai minori ed il relativo personale necessario devono essere distinti e separati per ciascuna delle due istituzioni.

ASILI NIDO
Standard Strutturali

INDICE:

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA
2. LOCALIZZAZIONE
3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA
4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

4.1. Unità divezzi

- a) servizi igienici
- b) locale/i pranzo e per attività didattica
- c) locale/i per spogliatoio attività di movimento e comunicazione
- d) locale riposo e relax

4.2. Unità lattanti

- a) locale cucinetta, cambio e pulizia
- b) locale soggiorno e pranzo
- c) locale riposo

4.3. Servizi generali

- a) sala medica e attesa
- b) cucina e dispensa
- c) spogliatoio e servizio personale
- d) lavanderia
- e) spazio connettivo

5. ARREDI E GIOCHI**6. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE**

- a) aree attrezzate

NOTA BENE: La normativa di seguito riportata è da ritenersi prescrittiva, quindi a carattere vincolante, solo per le parti evidenziate in grassetto e riferite o discendenti da norme nazionali e da regolamenti locali. Tutte le altre parti sono da ritenersi raccomandazioni.

1. REQUISITI GENERALI DELLA STRUTTURA

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni di sicurezza:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- b) condizioni di sicurezza degli impianti;
- c) difesa dagli incendi, secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

L'impianto elettrico deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza; in particolare il numero delle prese di corrente deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere opportunamente schermate onde evitare incidenti.

La struttura deve essere conforme al D.P.R. del 27.4.1978 n. 384 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei Regolamenti locali di igiene.

2. LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dell'asilo nido deve essere individuata in funzione della necessità di integrazione con altri servizi, come per esempio:

- scuola materna
- consultorio pediatrico e familiare
- servizi di medicina preventiva, primaria e riabilitativa
- servizi prescolastici e parascolastici.

I servizi di nuova attivazione devono essere ubicati al piano terreno in diretta comunicazione con aree all'aperto esclusivamente utilizzabili per attività ricreative del nido. Tale prescrizione può essere derogata solo per

servizi già funzionanti e ubicati in centri storici ad alta densità demografica.

Nelle località a bassa densità demografica possono costituirsi micronidi di capienza non inferiore agli otto posti, solo a condizione che essi siano aggregati a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture già esistenti, idonee a consentire la creazione o l'utilizzo in comune dei servizi generali, eventualmente potenziati. I requisiti sottoindicati si applicano a tutti gli asili nido (pubblici e privati) e ai micro-nidi la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non può comunque essere inferiore ai 60 mq.

Vengono assoggettate alla presente normativa anche strutture similari all'asilo nido, comunque denominate, (centro giochi, baby parking, ecc.) ove il numero di bambini ospitati non sia inferiore a cinque, anche se il servizio offre una assistenza educativa temporanea con un orario di frequenza giornaliera inferiore a quello degli asili nido.

3. ACCESSIBILITÀ ALLA STRUTTURA

La larghezza e la pendenza dei percorsi pedonali, i raccordi tra questi e il livello stradale, i materiali e le caratteristiche costruttive ad essi connessi, le eventuali aree di parcheggio e gli accessi alla struttura edilizia devono rispettare quanto normato degli artt. 3, 4, 7 e 10 D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

4. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura deve articolarsi sui seguenti elementi in modo organico con i requisiti in appresso indicati; è opportuno che i percorsi e gli spazi siano facilmente leggibili e caratterizzati da immagini e colori che esprimano chiaramente la loro funzione. Tutti i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti di materiali lavabili.

Anche se l'asilo nido è aggregato ad un altro servizio, sito nella medesima struttura deve possedere un ingresso indipendente.

Per le diverse esigenze che hanno i bambini di età inferiore all'anno dai bambini di età superiore si ritiene utile distinguere gli spazi dei lattanti da quelli dei divezzi.

4.1. Unità divezzi

Gli spazi interni dell'unità divezzi vanno articolati, secondo criteri che consentono l'utilizzo polifunzionale dei locali, accorpando cioè più funzioni nel medesimo spazio, quando tali attività si svolgano in momenti diversi della giornata e non diano luogo ad interferenze.

L'unità si articola negli spazi sottodescritti con l'avvertenza che le superfici dei singoli spazi possono subire lievi variazioni in rapporto alle soluzioni distributive adottate, ma che la superficie complessiva dell'unità divezzi deve garantire almeno una superficie utile netta di mq. 6 per bambino.

a) servizi igienici

I servizi igienici per i bambini devono almeno comprendere:

- 1 wc piccolo ogni 8 bambini;
- 1 lavabo piccolo ogni 8 bambini;
- 1 bagno con doccetta e miscelatore termostatico di acqua calda e fredda.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 0,75.

b) locale/i pranzo e per attività didattica

Può essere arredato con sedie e tavoli componibili e mobili contenitori bassi per poter suddividere, all'occorrenza, lo spazio in più zone di lavoro.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 2.

Lo spazio per il pranzo e attività didattica e quello per attività di movimento e comunicazione (v. punto successivo) possono essere anche in un unico locale ad uso polivalente.

c) *locale/i per spogliatoio, attività di movimento e comunicazione*

La zona spogliatoio può essere strutturata con fasciatoi e mobiletti-spogliatoio da chiudere, accostare a pareti o comunque tali da consentire una facile riconversione di questo spazio in altre attività.

Per svolgere attività di movimento e di comunicazione occorrono attrezzature idonee come per esempio: cuscini, tappeti, materiali strutturati per giochi di costruzione.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 1,75;

d) *locale riposo e relax*

La zona riposo deve essere arredata con lettini, la zona libera dai letti è utile per le attività tranquille ed è bene sia costituita da una superficie morbida.

L'ambiente deve essere oscurabile.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 1,50.

4.2. Unità lattanti

L'unità lattanti è una unità pedagogica ben diversificata dalle altre in quanto la sua articolazione rispecchia il bisogno di soddisfare esigenze primarie, preponderanti nei bambini di questa età.

L'unità si articola negli spazi sottodescritti con l'avvertenza che le superfici dei singoli spazi possono subire lievi variazioni in rapporto alle soluzioni distributive adottate, ma che la superficie complessiva dell'unità lattanti deve garantire almeno una superficie utile netta di mq. 6 per bambino.

a) *locale cucinetta, cambio, pulizia*

Nello spazio adibito a cucinetta devono essere previsti scaldabiberon, mentre nello spazio per il cambio e la pulizia devono essere previsti un numero adeguato di fasciatoi e recipienti di tipo sanitario per la biancheria sporca.

La superficie minima procapite complessiva dei suddetti locali deve essere di circa mq. 1,50.

b) *locale soggiorno e pranzo*

Può essere arredato con tavoli bassi per la distribuzione delle pappe, cuscini ecc.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 3,20.

c) *locale riposo*

La zona riposo deve essere arredata con lettini forniti di sponde.

L'ambiente deve essere oscurabile.

La superficie minima procapite deve essere di circa mq. 1,30.

4.3. Servizi generali:

La superficie complessiva degli spazi adibiti ai servizi generali non deve superare il 35% dell'intera superficie utile interna.

Se l'asilo nido è aggregato o abbinato ad un altro servizio, lo spazio adibito a servizi generali può essere comune ad entrambi i servizi.

I locali devono rispettare i seguenti requisiti:

a) *sala medica e attesa*

La dimensione minima del locale deve essere di mq. 9 a cui va aggiunto un piccolo spazio arredato con sedie o poltroncine per l'attesa ed un servizio igienico.

Il locale per le visite deve contenere l'adeguata attrezzatura medica e viene utilizzato anche come ufficio. La sala medica con relativo spazio di attesa è obbligatorio solo per asili nido di capacità ricettiva superiore a 10 bambini.

Nei nidi di capacità ricettiva inferiore a 10 bambini deve comunque essere garantito il servizio sanitario.

b) *cucina e dispensa*

Se l'asilo nido è aggregato o abbinato ad un altro servizio la cucina può essere in comune ad entrambi i servizi. **In caso contrario deve essere prevista una cucina, con superficie minima di mq. 9, con annessa una dispensa.**

c) *spogliatoio e servizio personale*

Devono essere previsti almeno uno spogliatoio ed un servizio igienico di uso esclusivo del personale. I servizi igienici devono avere una superficie minima di mq. 2

d) *lavanderia*

Se l'asilo nido è aggregato o abbinato ad un altro servizio la lavanderia può essere in comune ad entrambi i servizi. **In caso contrario deve essere previsto un locale lavanderia.**

e) *spazio connettivo*

Gli spazi di distribuzione sono da limitare al massimo; si prevede, infatti, che i collegamenti avvengano direttamente da ambiente ad ambiente, con esclusione della zona riposo che non deve essere attraversata da percorsi.

5. ARREDI E GIOCHI

Tutti gli arredi ed i giochi devono possedere caratteristiche tali da consentire agevoli operazioni di pulizia, da parte del personale e garantire adeguate condizioni di sicurezza agli utenti.

6. SPAZI ED ATTREZZATURE ESTERNE

a) *aree attrezzate*

Sono necessari spazi esterni contigui alla struttura. Gli spazi esterni devono prevedere una adeguata copertura parziale (ad es. pergolati) per consentire attività didattiche anche all'esterno; la piantumazione deve essere forte e non pericolosa.

Devono inoltre essere previste zone lastricate per consentire l'uscita dei bambini anche dopo che è piovuto.

Tutte le attrezzature ed i giochi devono essere collaudati e verificati periodicamente dall'organo competente.

La struttura con relativo spazio circostante deve essere protetta da un sistema di recinzione fatto in maniera tale da non costituire elemento di pericolo per i bambini.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 67651**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il mercoledì con cadenza settimanale e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
 - **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
 - **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
 - **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
 - **Serie Inserzioni**, con cadenza settimanale in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.
- Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986.**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1988

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 320.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 240.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 80.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 800. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

NUOVO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

0332-332160

Orario d'Ufficio 8-12/14-18.

Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il giovedì dalle 9 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 18%** per le prime 25 righe (60 battute per riga)
- **L. 28.000 + IVA 18%** per le successive 25 righe o frazione di esse

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1

Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria

XXV Aprile 10

Gallarate - Libreria Pirola Maggioli, Di Torno C. S.r.l. -

Piazza Risorgimento, 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

Varese - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**

Direttore: Salvatore Giglio - Stampato da: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**
Autorizzazione del Tribunale di Varese del 17 marzo 1977 - n. 313 del Registro.